TERZA DIFESA
DE' CANONI TRENTINI

SUGL' IMPEDIMENTI MATRIMONIALI

SCRITTA

DA PIETRO DIODATO
NICOPOLITANO

CONTRO

GLI ERRONEI LIBERCOLI

STAMPATI DI RECENTE IN NAPOLI,

E DIVISA IN DUE PARTI.

MEGALOPOLI

L' ANNO DELLA CATTOLICA SALUTE

M. DCC. LXXX. VIIII.

LIBERCOLI CONFUTATI
IN QUESTA TERZA DIFESA
DE' CANONI TRENTINI.

I. Diritto libero del Sovrano sul Matrimonio . in 8. senza alcuna data .

II. Regole di obbedienza sul conflitto fra la potestà secolare , e l' autorità ecclesiastica . Napoli 1788. in 8.

III. Parere dei Teologi di Corte di S. M. Siciliana in risposta ad una Memoria della Curia Romana concernente i Diritti del Sovrano sul Matrimonio de' sudditi cattolici , in questa edizione accresciuto di note . Napoli 1789. in 8.

PERVERSI ORDINENTVR AD RECTITVDINEM

SVBVERSI AD VERITATEM REVOCENTVR

SVBVERSORES INVICTIS RATIONIBVS CONVINCANTVR

VT VEL EMENDENTVR IPSI, SI FIERI POTEST

VEL SI NON

PERDANT AVCTORITATEM

FACVLTATEMQVE ALIOS EVERTENDI.

S. BERNARDVS

DE CONSIDERATIONE LIB. III.

INDICE

DEL RAGIONAMENTO PRELIMINARE.

In cui si dà l' idea delle opere da confutarsi, e si risponde agli argomenti loro fondamentali, e più generali.

RA-

DISCORSO PRELIMINARE

In cui si da' l' idea delle Opere da confutarsi, e si risponde agli argomenti loro fondamentali, e piu' generali.

§. I.

NUovi argomenti, nuovi errori. Infelice guerra contro l'eterna verità. Armi inutili, ma ignominiose contro un Domma, che promove la felicità della cristiana, e della civile Repubblica. La nostra bella stagione forma un' epoca lugubre ad un proverbio, ignoto a tuttta l'antichità. Si disse già da da tempi a noi remotissimi, μεγα βιβλιον, μεγα κακον *gran libro*, *gran male*: ora è nato l'opposto, μικραν βιβλιον μεγα κακον, *piccolo libro*, *gran male*. L'Italia nostra, sede felicissima della Religione, ora è inondata da tanti libercoli, che colla loro tenuità, quasi acutissime saette penetrano nel cuore di molti, e v' insinuano l'errore assai più facilmente di quello potessero fare i grossi volumi contro le sante evangeliche dottrine. Poco spende chi gli stampa, pochissimo chi li compra, e nulla affaticò chi li compose. Per produrre degli errori, basta pronunziare delle proposizioni contraddittorie alla verità. Se un lampo di fallace ingegno doni loro qualche apparenza di vero; assai più agevolmente abbagliati ne restano gl' incauti. E poichè tali libercoli fanno l'ultima moda degli ignoranti, che pure vogliono far la nobile comparsa di dotti spregiudicati; questi perciò si procacciano tali pestiferi

arnesi con legerissimo dispendio; se non anco a spese di pochi vengano stampati col fondo di una certa cassa d' irreligione, che per fare maggior numero di proseliti ribelli alle sante verità, gli spande abbondantemente in dono a chi non pensa di farne un dispendioso aquisto. In qualunque ipotesi il Principe delle tenebre si forma una Repubblica, che con poca spesa, a danno de' suoi seguaci, possa contrastare le verità del Cattolicismo, e tentare inutilmente, e con proprio gravissimo cordoglio, la rovina di quell'edifizio, contro di cui non potranno mai le affumicate porte dell' Inferno. Così il primo anonimo Scrittore, che prendo a confutare, si è affannato a produrre un volume quasi di cinque foglj, ma in ottavo assai piccolo, ed in carattere quasi cubitale; acciò non debba il benigno lettore armarsi gli occhi di cristallo per leggere la grand' opra magistrale. Il secondo poi si è contentato di due foglj, per rendere assai più facile l' insinuazione de' medesimi errori. Il terzo ha risarcito un pò d' onore ai suoi antecessori, con istampare dei foglj di più; ma non ha passato i troppo preziosi confini della loro insidiosa brevità.

§. II.

Diasi ora una qualche idea di queste trè operette; e si faccia la confutazione di quei argomenti fondamentali, che per la loro troppo generale estensione non devono essere riportati nella particolare discussione della potestà sugli impedimenti matrimoniali. Si farà l' una e l' altra cosa gradatamente, comminciando dal primo libercolo, e proseguendo cogli altri di poi. Osservo primieramente, che il primo Autore pag. 1. dice di essere *figlio divotissimo della S. Madre Chiesa Cattolica*, e chiama questa sua protesta *figlia di una sincerità di spirito verso la Religione*. Questa è una protesta, che si suppone, ma che esprimere non si suole da chi scri-

ve

ve a favore della Cattolica verità. Ne cavi il lettore la contraria conseguenza. Anzi ecco l'Anonimo istesso, che impaziente la dichiara subito a pag. 3. ove dice, che la Chiesa, quella S. Madre Cattolica, *una tale giurisdizione sul Matrimonio si ha ella arrogata, e che essa acquistò per una male intesa distinzione, e per una confusione di spiritualità; che nel Matrimonio hanno fatto nascere* non solo i Teologi, e i Canonisti, ma ancora *l'autorità de' Vescovi, e de' Romani Pontefici, i quali arrogandosi indipendentemente il carico della correzione degli uomini, alcune volte, non volendo* (caritatevole interpretazione, e vera ingiuria) *hanno occupato quei limiti dell'Impero, cui non giungeva il Sacerdozio*. Più chiaramente ancora manifesta l'Anonimo la sua rara divozione verso la Chiesa, scrivendo pag. 32. *che i Preti per acquistare dispense ne hanno posto* (degli impedimenti) *sino al settimo grado di affinità*. Avesse soggiunto almeno, che i Preti emendarono di poi il loro preteso errore, riducendoli solo al quarto. Ma chi sono questi Preti? Natale Allessandro, ed altri Teologi non sospetti di troppo attaccamento alla corte di Roma, hanno veduto gl'impedimenti matrimoniali stabiliti dalla Chiesa universale ne' Concilj ecumenici, e dai Romani Pontefici, cui acconsentì tutta la Chiesa. Questi adunque saranno i Preti, che l'Anonimo onora del titolo d'ignoranti, e di usurpatori. Tralascio di riferire quì altre di lui ora scoperte, ora palliate ingiurie contro il nobilissimo Clero Romano, contro la Chiesa universale, contro il Ven. Concilio di Trento, e contro l'Evangelo. Si leggeranno confutate in questa mia difesa.

§. III.

Sul fine della citata pag. 32. l'Anonimo sfoga sempre più la sua straordinaria divozione verso la Chiesa,

sa, scrivendo forse colle mani giunte: *ne la Chiesa ha avuto mai il diritto di correggere le leggi civili, e se una volta s' arrogò tale giurisdizione, siamo già per la Dio mercè liberi da un consimile giogo*. Il troppo fervore di divozione, di cui è da capo a piedi investito l'Autore, gli ha partorita non poca alterazione, e confusione nella mente. Non si è egli più ricordato nè della natura della Chiesa, nè di quella delle leggi civili, nè della vera di *Dio mercè*. La Chiesa nostra, per Fede cattolica, è infallibile interprete delle morali dottrine, che per divino benefizio abbiamo nella Scrittura, e nella Tradizione. Qualunque Principe, professore del Cattolicismo è tenuto per legge di Religione ad avere principalmente in veduta le definizioni della Chiesa cattolica in quelle materie, che servono di base alla sua legislazione. Questo è un divino, e chiarissimo precetto promulgato dall' Apostolo, quando insegnò, che non ogni Principe, ma *omnis potestas a Deo est; quæ autem sunt a Deo, ordinata sunt*; cioè così egli spiega di poi: siccome la potestà ha origine da Dio, così deve essere diretta dal Sovrano a procurare il bene, ossia ad adempire la divina legge, ed a proibire il male, ossia ad impedire le prevaricazioni dalla legge medesima. Di questa adunque essendo infallibile interprete la Chiesa, e non i Laici; è dovere del Cristiano, che ha qualche potestà nella Repubblica, di non allontanarsi mai nella sua legislazione dalle dottrine, che sono dalla Chiesa istessa definite. Dunque è certa, è evidente quella obbligazione de' Principi cristiani, di appoggiare la loro legislazione all' inconcusso fondamento delle dottrine Cattoliche; come è certa, ed evidente l' obbligazione de' medesimi di avere per guida del governo politico le dottrine dettate dal sapientissimo Iddio, unico fonte della loro autorità.

Per-

Pertanto la Chiesa, dotata del sopranaturale dono dell' infallibilità, non può insegnare dottrine, se non affatto conformi alla verità, da cui hanno la sua divina origine le cattoliche definizioni della Chiesa istessa. Ma la potestà civile, cui non è stata da Dio communicata l'infallibilità, è per questo soggetta all'errore, e per conseguenza all'emendazione.

§. IV.

Se ogni potestà è da Dio; l'ebbero adunque, e l'hanno da Dio anco i Sovrani Gentili, e tutti quei che furono, e sono privi del sublime dono della Rivelazione. Ma conviene distinguere l'origine della potestà, dalla maniera di esercitarla. Chi avrà mai tanto ardire, e tanta ignoranza, che possa credere, e spacciare per ragionevoli tutte le leggi de' Sovrani Gentili? Moltissime di esse sono certamente ripugnanti al diritto di natura, alle dottrine del Vangelo, alle dichiarazioni della cattolica Chiesa. E' infallibile il Vangelo, la Chiesa è colonna, e firmamento della verità. Dunque erranti lo furono, erranti lo sono nelle materie di naturale diritto, e perciò nella loro legislazione i Gentili Sovrani. Ai Principi cattolici, cui è donata la grazia della vera Religione, se vogliano seguirne i lumi, è meno difficile, che al Gentile, l'errare nella loro legislazione; ma non essendo loro stata da Dio concessa l'infallibilità, quindi è che essi non hanno seguito sempre nel governo della Republica il dettame della retta ragione, sebbene illuminata dalla splendida luce del Vangelo. Laonde non solo i Romani Pontefici, non solo i Generali, ma anco i particolari Concilj, ed i Vescovi dovettero opporsi a diverse loro leggi, come repugnanti alla cattolica dottrina. Quanti errori si contengano nel corpo del diritto Giustinianeo si può rilevare dall' opera del protestante Bockelmann *de differentiis Juris Civilis & Cano-*

Canonici. Il celebre Giannone, l' Eroe de' moderni regalisti, parlando del codice Teodosiano lib. XI. Cap. VII. T. I. pag. 114. disse, essere errore *gravissimo*, *e non da condonarsi a Teodosio Principe Cristiano*, *d'avervi in esso* (codice) *molte leggi empie*, *e alla sua Religione in tutto opposte inserite*. Fralle leggi civili, che meno sembrano soggette alla emendazione della Chiesa, sono quelle, di cui devono i sudditi servirsi nel foro, ed allegarsi nelle quotidiane controversie. Eppure, prosegue il Giannone a parlare di Teodosio, *come dunque potrà condonarglisi*, *di avere ancor quivi mescolate molte costituzioni di Giuliano Apostata, affatto contrarie a molte altre di Principi Cristiani?... come inserirvi quelle costituzioni*, *che a' suoi tempi avevan acquistata nota pur troppo chiara d' empietà*, *e di superstizione?* Ei cita tali leggi, e prosegue a dimostrarne gli assurdi. Così dicasi delle leggi Giustinianee, delle Longobardice &c. delle quali si possono consultare i monumenti almeno recati dal P. Bianchi T. III. pag. 413. e seg. La Chiesa adunque, come infallibile interprete delle dottrine morali, non solo ha avuto ed ha il diritto di emendare le leggi civili, che sieno contrarie alle dottrine della Scrittura, e della Tradizione, ma ancora ha fatto uso di questo suo diritto, perchè obbligata dal Sovrano de' Sovrani a difendere il divino deposito della dottrina celeste, ed a procurare con un tal mezzo la felicità de' suoi fedeli seguaci. Quindi un cattolico scrittore, sinceramente divoto della S. Chiesa cattolica, non avrebbe mai azzardata l' ardita ed irreligiosa proposizione, che il nostro Anonimo, il quale si vanta figlio divotissimo della S. Madre Chiesa cattolica, ha lasciato sfuggire dalla sua penna, quasi che la S. Madre Chiesa cattolica non sappia per divina infallibilità i suoi diritti, e quei de' Principi secolari, e quasi

sì che sia essa capace d' avvilirsi ad usurpare giurisdizione terrena.

§. V.

Se l' anonimo Autore ha così vilmente pensato, e scritto della Chiesa di Gesù Cristo, non è più da maravigliarsi, che mentre tributa i dovuti encomj (con quale animo non si sà) al suo vivente Sovrano, scriva poi le più gravi ingiurie contro tutti gli antecessori di lui, e di tutti gli altri Principi, e per conseguenza contro tutti i presenti Sovrani, che non pensano, come egli vorrebbe, che essi pensassero. Scrive egli in più luoghi del suo ragionamento, che l' affare de' Matrimonj è il fondamentale, e il primario della Repubblica, cui devono per indispensabile obbligazione sollecitamente, e continuamente raggirarsi le cure ed i pensieri de' Sovrani. E poi pag. 3. non ha egli rossore di scrivere, che la giurisdizione sù Matrimonj, il primo interesse della civile società è passato alla Chiesa *non già per concessione, ma per effetto di non curanza de' Prencipi*. Laonde in un colpo solo dà il piu grande rimprovero a tutti i Sovrani, che furono, che sono, ed al suo felicemente regnante; quando anzi doveva egli lodare lo spirito di Religione, che fu ed è il più glorioso ornamento de' Principi, e deve essere la base della cristiana legislazione. Trattenga il Cielo colla sua provvidenza il corso a questi libercoli, che sono, e possono essere ancora di più micidiali alla umana società. La storia è la maestra della vita. Il passato deve servir di regola al futuro.

§. V I.

Alla fine, che pretende poi quest' anonimo scrittore? Pretende egli pag. 4. di dimostrare dapprima, che *il Matrimonio non sia se non un contratto civile*; e *che il Sagramento* (del Matrimonio) *sia tutto diverso dal*

dal primo; però sia stato istituito per lo contratto suddetto, e non già che il Matrimonio istesso sia stato elevato in ragione di Sacramento. Con quali argomenti ei previ questo primo suo assunto, il vedremo nella nostra confutazione, ove li recheremo genuini colle parole istesse dell' Autore. Questo trattato forma la prima parte dell' opera. Alla pag. 22. passa ad una seconda parte, in cui osserva, *cosa importi alla società il Matrimonio, e quale giurisdizione possa il Principe avervi*. Dalla pag. 51. sino alla 82., che è l' ultima, evvi una terza parte, in cui ardisce di negare alla Chiesa l' autorità di stabilire impedimenti dirimenti, e darne le opportune dispense. Il ragionamento è tutto seguito, senza distinzione alcuna di parti; e sembra appunto una lava escita dal Mongibello per una retta linea; se non che alla metà della prima parte, interrompe il lettore con una eterna annotazione, che alla fine altro non è se non se un' argomento analogo agli altri della stessa prima parte, in cui dovevasi dall' Autore di buon criterio, opportunamente inserirsi. Egli rovescia tutti i Canoni Trentini sul Matrimonio, relativi alla presente questione cioè non solo tacitamente il Canone III. e IV. della Sess. XXIV. ma ancora espressamente il primo e l' ultimo della medesima. Egli all' uso non di tutti, ma de' più arrabbiati Protestanti, riduce la Chiesa a forma di Collegio, negandole giurisdizione propria, è facendola in tutto l' estrinseco governo disciplinare, suddita della potestà civile (pag. 65. e segg.). Fin quì bisogna giugnere per difendere un errore contro la cattoliche verità. Dunque chi ha occhi in capo, da questo solo vegga, di qual genere è mai la pretesa verità, che egli s' affattica a difendere. Dalla verità istessa non ne può nascere l' errore: questo non può essere generato che da un suo simile. Adunque costui

stui *perdat auctoritatem facultatemque alios evertendi*. Se ha errato per passione; se ne penta per amore della verità. L' errare è da uomo; il pentirsi è da saggio.

§. VII.

Il Secondo Aonimo scrittore, che ho preso a confutare, sembra più sistematico del primo; ma fuori di qualche sua opinione, conviene nel restante col primo. Nel §. IV. pag. II. del suo libercolo pone per fondamento del suo primario sistema questa sentenza: *un oggetto è misto, quando non è puramente articolo di fede, ne precetto evangelico, quantunque sia talvolta relativo all' uno e all' altro; ma il giudicare delle cause matrimoniali* (dice nella annotazione pag. 12.) *non è, nè può essere un diritto privativo della Chiesa, e ne anche una materia mista. Egli è un diritto appartenente al Principe, perchè inerente essenzialmente alla Sovranità:* si fa egli carico de' Canoni III. e IV. della sess. XXIV. del Concilio di Trento; ma presto sen fugge colla solita cantilena più volte da me confutata: cioè scrive: *Se il Concilio si contentò unicamente di dichiarare, che la Chiesa ha potuto e può senza errare stabilire degli impedimenti, non definì, se l' esercizio di tale diritto le sia inerente o nò, se sia fondato nel gius divino, o nel consenso, e concessione de' Sovrani*. Ei poco innanzi confessa, che la definizione fu contro Lutero; ma questo Eresiarca ha in più maniere negata l' autorità propria della Gerarchia Ecclesiastica; siccome ho dimostrato nelle mie difese di que' Canoni, e come di nuovo dimostrerò in questa terza Difesa, Parte II. Sez. II. §. X., e segg.

§. VIII.

In seguito egli va sempre più ampliando quell' erroneo suo principio sull' autorità de' Sovrani nelle mate-

materie miste. Se fosse quì il luogo opportuno potrei non solo dimostrare l' enorme falsità del suo opinare; ma anco la inevitabile contraddizione de' suoi stessi principj; e potrei dimostrargli, che posti que' principj, non rimane nemeno alla Chiesa di Dio, alla Società istituita dal Divino Legislatore Gesù Cristo, quel poco di autorità, che ei le concede sulla Fede, e sui misteri; mentre egli pag. 21. alla Chiesa non dona se non se *un autorità di persuasione, senza giurisdizione esteriore*. Unisce insieme vocaboli, che a prima vista sembrano avere qualche significato, ma ben considerati altro non fanno che vicendevolmente distruggersi; come per esempio quest' *autorità di persuasione, senza giurisdizione estesiore*. La Chiesa, cioè la società religiosa (che l' Anonimo pag. 4. saggiamente distingue dalla società civile) è una società visibile, che se non si distingue coi segni esterni proporzionati alla medesima, non sarà giammai conosciuta per tale, e se non è retta dall' autorità proporzionata, non si reggerà mai nel suo genere. La società è esteriore; esteriore adunque deve essere la sua autorità. Autorità senza qualche giurisdizione, non è autorità. In fatti ei la chiama autorità di persuasione, cioè autorità per persuadere. L' autorità può convincere, non persuadere. La persuasione non nasce dall' idea di autorità; l' idea di obbedienza non è prodotta dalla idea di persuasione; ed un' autorità, che non imponga obbligo d' obbidienza, è una idea affatto chimerica. *Se nelle cose sopranaturali deve decidere la Chiesa* pag. 13. se questa ha autorità di far osservare *la legge naturale, e Divina* pag. 15., sarà dunque la Chiesa il giudice, come per dono divino la è realmente infallibile delle cose sopranaturali di legge naturale, e divina. Le leggi ecclesiastiche sono tutte dirette a mantenere, e procurare l' osservanza delle

delle leggi di diritto naturale, e divino. Se la Chiesa è giudice di questo diritto; dunque essa ha l' autorità dell' interpretazione, autorità indipendente da qualunque altra estranea, ed autorità non soggetta ad errore, come la è l' estranea. Parlando l' A. di Chiesa, ne parla come di qualunque misera Repubblica, e mai rammenta questa sua prerogativa, che l' avrebbe obbligato a parlare diversamente da quello, che egli ha fatto. Ma di questo suo sistema non mancheranno le confutazioni in quest' operetta, sebbene sembri tutta diretta ad abbattere gli argomenti del primo Anonimo autore. Che se ne brama una dottissima, ed ampla confutazione, la troverà egli già fatta dal celebre Autore Francese, ed amico delle proposizioni dette Gallicane, l' Autore della moderna opera iscritta, *de l' autorité des deux puissances*, nei di cui principj fondamentali vi riconoscerà non solo il Teologo, ma egualmente, se non anche di più, il Filosofo. Veggasi ancora di questa *Terza difesa de' Canoni Tridentini* la Part. III. Sez. II. §. V.

§. IX.

La terza operetta più voluminosa delle altre ha ammassata maggiore materia. Toltine però alcuni argomenti municipali, non è se non che una copia di Nesti, e di Tamburini, amanuensi di Launoio. Dal titolo di essa si può conoscere lo scopo primario della medesima. Sebbene scritta, ovvero sottoscritta da due Teologi di Corte, pure si è creduta dall' editore bisognosa del sostegno d' una arabica, e spropositata prefazione, e di continue annotazioni, che la ingombrano maravigliosamente. Il testo, la prefazione, e le note convengono nella anticattolica opinione che le leggi disciplinari della Chiesa non abbiano forza di legge se non dal Sovrano secolare. Ne ho già poc anzi accennata la confutazione. Convengono ancora

in altri errori da me già confutati nella *Nova difesa de' Canoni Trentini*. Ma poichè quest' operetta fa la sua comparsa, come frutto di Teologi di Corte, ho creduto di doverle tributare una confutazione separata. Il solo nome di Corte merita venerazione; quantunque io voglia assolutamente credere usurpato dall' editore il nome di que' Teologi rispettabili, e non da essi lavorato il parere. Questi scrissero sino dall' anno 1786. ne si sà, che abbiano mai pensato a rendere pubblico il loro sentimento. Comparisce ora soltanto, e comparisce in un aspetto, che certamente da persone probe, ed ingegnose non può essere creduto un parto loro genuino. Onde m' astengo da far menzione de' loro nomi ivi sottoscritti, come pure di quei degli altri Scrittori, che qui confuto.

§. X

Lo scopo mio principale è di difendere i Canoni del Concilio di Trento sulla materia erroneamente posta in controversia da questi scrittori. Questo è il punto primario, cui deve insistere un Cattolico, scrivendo contro autori, che si protestano nelle loro opere per cattolici. Nella prima e seconda mia difesa di que' Canoni Tridentini, e particolarmente nel discorso preliminare alla seconda ho già dimostrata la necessità, che ha il Cattolico di dovere stare attaccato a questa tavola, ed insieme ho fatta vedere la poca utilità di qualunque altro metodo di confutazione del presente errore. Finchè tali Scrittori vogliono passare per cattolici, sarà sempre questa l' unica strada se non per persuadergli, almeno per convincergli, *ut perdant*, come dice S. Bernardo, *auctoritatem*, *facultatemque alios evertendi*. Nella prima, e nella seconda difesa di que' Canoni Trentini ho già coll' ultima evidenza geometrica dimostrato esistente il domma della potestà originaria e propria dell' ecclesiasti-

ca

ca Gerarchia per costituire impedimenti dirimenti il Matrimonio. Onde quì non ripeterò le dimostrazioni; ma le accennerò soltanto all' opportunità in questa terza difesa; e massime nella Part. III. Sez. II.

§. X I.

Dividerò questa terza difesa in due parti. Nella prima confuterò il primo libercolo, inserendovi le risposte ancora ai pochi argomenti del secondo. E poichè, sebbene il primo sia scritto senza alcuna distinzione di capi, e di materie, pure veggo, che contiene tre generi di argomenti; perciò dividerò questa prima parte in tre Sezioni corrispondenti alle tre parti del medesimo; come potrà vedersi dal prospetto dell' opera, che or ora premetto. La seconda parte servirà di confutazione al Parere sottoscritto dai Teologi di Corte; e sarà divisa in due Sezioni; nella prima delle quali sarà confutata la prefazione dell' Editore; e nell' altra il Parere colle annotazioni, credo dell' editore istesso.

§. X I I.

La causa che io qui difendo, è ottima, quanto lo è la verità istessa. Finora i nemici di questa nulla hanno risposto agli argomenti fondamentali della medesima; ne vi potranno rispondere giammai. Chi ha riprodotti de' libercoli sù questa materia, altro non ha fatto, che rimettere in campo le difficoltà per la massima parte già sciolte, e atterrate. Leggano que' scrittori le mie difese de' Canoni Trentini. Ora risponderò o espressamente, o implicitamente a tutte le altre; ma solo per abbondanza di umanità, non per necessità di sistema, come ho fatto di sopra osservare. Le persone amanti della ragione vedranno atterrati tutti gli argomenti degli avversarj. Se questi non vorranno rimanere soddisfatti delle risposte agli argomenti di metafisica, e di erudizione;

 po-

poco o nulla mi cale. Chi è sincero cattolico, deve attendere alla dimostrazione del domma da me proposta coll'ultima evidenza. Se sopra una tale dimostrazione gli rimangono difficoltà, queste ei le disprezza, come appunto abbandona tutte le apparenti ragioni, che la inquieta mente gli suggerisce contro gli altri dommi. Il Cattolico deve essere contento di sapere l'esistenza del domma, non deve pretendere di vederne la connessione di esso colle verità istoriche, o naturali. Questa l'ha veduta già quel Dio, che con istraordinario ajuto assiste la sua Chiesa, acciò secondo le divine promesse, non erri mai nelle sue dommatiche definizioni; e perciò nello stesso tempo ci rende fedeli ragionevoli insieme, ed ossequiosi all'eterna verità.

PAR.

PARTE PRIMA

CONFUTAZIONE

DEI PRIMI DUE LIBERCOLI NAPOLETANI

CIOE'

DEL DIRITTO LIBERO DEL SOVRANO

SUL MATRIMONIO

E

DELLE REGOLE DI OBBEDIENZA NEL CONFLITTO
FRA LA POTESTA' SECOLARE
E L' AUTORITA' ECCLESIASTICA.

INDICE
DELLA PRIMA PARTE.

CONFUTAZIONE
DE' PRIMI DUE LIBERCOLI NAPOLETANI.

SEZIONE I.

In cui si dimostra, che il Matrimonio è stato da G.C. elevato alla natura di Sacramento, in maniera che il contratto nuziale, ossia l' atto valido della mutua obbligazione de' Sposi si forma collo stesso Sacramento.

mo. Gli altri Padri non gli sono favorevoli.

§. X. *Objetta, esservi fra i cristiani de' Matrimonj, che non sono Sacramenti; perciò ne ricava, che il Sacramento sia dal Matrimonio assai diverso.*

§. XI. *Risposta. Le seconde nozze sono parimente fra i Cristiani un Sacramento.*

§. XII. *Dato, e non concesso, che qualche Matrimonio Cristiano non sia Sacramento, non ne segue, che da tutti i Matrimonj de' Cristiani divisa sia la ragione di Sacramento.*

§. XIII. *Benchè fra i cristiani vi fossero de' Matrimonj contratti senza Sacramento, pure essi dovrebbero contrarsi colle leggi della Chiesa, da cui sono costituiti gl' impedimenti matrimoniali.*

§. XIV. *Objetta l' Anonimo, che G. C. non fece gli uomini Sacramenti.*

§. XV. *Rispondo, che G. C. ha fatti i Sacramenti, di cui una parte essenziale sono certi atti degli uomini.*

§. XVI. *Il Sacramento del Matrimonio è valido, quando questo è formato secondo le leggi ecclesiastiche, non secondo le civili; come pretende l'Anonimo.*

§. XVII. *Objetta egli, essere diverso il Matrimonio dal Sacramento del Matrimonio.*

§. XVIII. *Rispondo, che il contratto del Matrimonio fatto secondo tutte le leggi della Chiesa è il Sacramento del Matrimonio.*

§. XIX. *Objetta l'Anonimo, che il Matrimonio è diverso dal Sacramento del Matrimonio, perchè il Ministro del Sacramento è il Sacerdote, e non lo sono i contraenti il Matrimonio.*

§. XX. *Rispondo, essere incerta questa sentenza de' Scolastici; e che se anco fosse certa, non ne seguirebbe per vera l' opinione dell' Anonimo.*

§. XXI. *Nel Concilio Trentino non v' ha cosa, che non ripugni ad una tale opinione.*

§. XXII.

SEZIONE II.

In cui si dimostra, che la civile potestà non si estende a validare, o invalidare il vincolo nuziale.

ARTICOLO I.

Le ragioni civili del Matrimonio non portano a'Sovrani laici il diritto sul vincolo nuziale, ma soltanto sugli effetti civili del medesimo.

gra Scrittura, della Tradizione, e della Chiesa universale il Cristiano è soggetto alle leggi matrimoniali della Chiesa istessa.

§. XX. *La Chiesa ha tutto il diritto di corregere le leggi altrui ripugnanti alle divine ed ecclesiastiche.*

§. XXI. *Objetta l'Anonimo, che alcune leggi civili matrimoniali si debbono osservare dalla Chiesa.*

§. XXII. *Si dimostra primieramente ingiuriosa a Principi l'objezione dell'Anonimo.*

§. XXIII. *Secondo è falso, che i Rè di Francia abbiano annullato il vincolo matrimoniale contratto da figli di famiglia senza il consenso de' genitori.*

§. XXIV. *Sebbene fosse vero; ciò non proverebbe la loro autorità in quest' affare.*

§. XXV. *Nè l'osservanza de' sudditi è una prova della validità della legge.*

ARTICOLO II.

Le leggi civili Giustinianee fatte sugl' impedimenti del Matrimonio non provanò l'autorità de' Sovrani sulla validità o invalidità del vincolo nuziale.

§. I. *Le antiche leggi civili su i Matrimonj o devono intendersi necessariamente relative soltanto agli effetti civili, o non relative ai sudditi Cristiani.*

§. II. *Non tutte le leggi provano il diritto di un Sovrano sulla materia su di cui fa esso le leggi. La Chiesa al contrario non fa leggi se non con diritto di farle.*

§. III. *Se Giustiniano fece leggi Matrimoniali, si devono, secondo la di lui confessione, interpretare non contradittorie ai Canoni ecclesiastici.*

§. IV. *Anche la Chiesa ha fatte leggi Matrimoniali, emendando, e abrogando le leggi civili in tale materia.*

§. V.

SE-

SEZIONE III.

In cui si dimostra la potestà propria della Chiesa nel costituire impedimenti Matrimoniali, e nel darne le opportune dispense.

ARTICOLO I.

Potestà della Chiesa nel costituire impedimenti Matrimoniali.

§. I. *Si dichiara la mente dell' Anonimo contro di questa potestà.*

§. II. *Dai Canoni del Concilio di Trento, e dalle opere di Lutero si dimostra la potestà della Chiesa.*

§. III. *L' Anonimo objetta la sognata usurpazione della Chiesa nascente riguardo a questa autorità.*

§. IV. *Errore, e contradizione d' un tale objetto.*

§. V. *Altre difficoltà, già sciolte in avvantaggio.*

§. VI. *Nega l' Anonimo, che i Sovrani sieno obbligati ad osservare il Canone* XII. *della Ses.* XXIV. *del Concilio Trentino. Inventa Canoni* politici *ne' Concilj generali.*

§. VII. *Ma il primo errore è già stato egregiamente confutato da un moderno dottissimo Scrittore Francese.*

§. VIII. *Si confuta la novità de' Canoni politici, inventati dall' Anonimo. Infallibile è la cognizione della Chiesa nel distinguere le materie di disciplina soggette alla sua autorità.*

§. IX. *Perciò la Chiesa mutate le circostanze, muta ancora le leggi disciplinari.*

§. X. *I Sovrani della Francia hanno osservate, e fatte osservare le leggi degl' impedimenti matrimoniali.*

AR-

ARTICOLO II.

Potestà della Chiesa nel dare le opportune dispense dai matrimoniali impedimenti.

PAR-

PARTE PRIMA

CONFUTAZIONE

DEI PRIMI DUE LIBERCOLI NAPOLETANI

SEZIONE I.

In cui si dimostra che il Matrimonio è stato da Gesù Cristo elevato alla natura di Sacramento, in maniera che il contratto nuziale, ossia l' atto valido della mutua obbligazione de' Sposi si forma collo stesso Sacramento.

§. I.

Questa è la proposizione contraddittoria a quella che l' anonimo Autore si è stabilito di provare. Egli pag. 4. pretende che *il Matrimonio sia un contratto civile, e che il Sacramento sia tutto diverso dal primo*, cioè dal contratto del Matrimonio; *però sia stato istituito per il contratto suddetto, e non già che il Matrimonio istesso sia stato elevato in ragione di Sacramento*. Così alla pag. 5. scrive: *non istabilì Cristo, che il Matrimonio diventasse un Sacramento, ma bensì creò un Sacramento, per santificare il Matrimonio*. Ecco l' opinione dell' Anonimo. Dunque è accertato l' errore, che devo impugnare. Pertanto si dovrà da me dimostrare, che il Matrimonio è stato da Gesù Cristo elevato a natura di Sacramento. S' analizi quest' idea, perchè non rimanga la minima oscurità. Il dire che il Matrimonio è elevato a natura di Sacramento, è lo stesso che dire, che

che presso i Cristiani l'attuale contratto del vincolo nuziale si forma nel Sacramento del Matrimonio; e che perciò non si porta alla funzione del Sacramento del Matrimonio il contratto nuziale, già fatto avanti e ultimato in ragione di contratto legittimo attuale; ma che il contratto attualmente si compie nel formare lo stesso Sacramento del Matrimonio.

§. II.

Dichiarato lo stato della questione vengo alle prove; cioè dimostro, che lo stesso contratto nuziale è stato da G. C. elevato a natura di Sacramento. Non si confonda questa proposizione con quella, che comunemente è dimostrata da Teologi, i quali non hanno altro scopo di provare, se non che esiste il Sacramento del Matrimonio; ma perciocchè non vi fu il bisogno, non hanno pensato a dimostrare *ex instituto*, che lo sesso contratto nuziale fu da G. C. innalzato al grado di Sacramento, come debbo io contro l'Anonimo brevemente dimostrare. L'Apostolo nell'epistola agli Efesini cap. V. citando le parole di Cristo S. N. dice: *homo adhærebit uxori suæ, & erunt duo in carne una .... quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. Sacramentum hoc magnum est, in Christo dico & in Ecclesia*. Questo testo o prova, che il Matrimonio è gia fatto Sacramento, o che almeno lo sarà. Nell'una è nell'altra ipotesi è evidente, che Sacramento è appellata l'attuale, e vicendevole promessa de' conjugi. Quel pronome *hoc* si deve in buona grammatica riferire alla cosa immediatamente avanti nominata; questa è *quod Deus conjunxit &c.* Dunque nel Sacramento si forma la promessa conjugale, cioè il contratto del vincolo nuziale, di cui si dice Dio autore, perchè il suddetto contratto è un affare di Religione; come ho dimostrato nella *Nuova Difesa de' Canoni Trentini*, prop. IX.

§. III.

§. III.

La Chiesa istessa per dimostrare, che Dio è l'autore del Matrimonio, come d'un affare di Religione, ed insieme che il Sacramento si forma, quando si fa il contratto del vincolo nuziale, cioè il contratto, come dicono *de præsenti*, ecco il rito, che essa prescrive da usarsi, secondo il Rituale Rom., che deve servire di norma a tutte le Chiese, come di tutte è Madre e Maestra la Chiesa Romana, per replicate sentenze de' generali Concilj, cioè per sentenza della Chiesa stessa universale. Il Sacerdote adunque interroga l'uno e l'altro degli Sposi, che vogliono congiungersi in matrimonio, cioè interroga lo Sposo se vuole pigliare per sua legittima consorte la donna ivi presente, e così interroga la Sposa relativamente allo Sposo: avutane la risposta di sì, allora il Sacerdote, quale Ministro di Dio, dice: *Ego conjugo vos in matrimonium, in nomine Patris &c.* Dunque il Sacramento non suppone fatto un qualunque contratto di Matrimonio; ma questo contratto si fa come materia del Sacramento. E perchè tale contratto è materia di Sacramento, perciò è materia soggetta alla potestà della Chiesa; onde il Sacerdote avanti d'amministrare un tal Sacramento, è obbligato ad assicurarsi, che non vi sia fra i futuri conjugi alcuno degli impedimenti matrimoniali stabiliti dall'ecclesiastica autorità. Potrei provare la stessa verità col recare mille altri Rituali; ma per brevità citerò solo il Drouven, presso di cui si potrà vedere il Rituale de' Greci, quello degli Orientali, e qualch'altro antico Latino, in cui vi sono i medesimi due sentimenti del Rituale Romano di sopra da noi osservati. Per lo che se mai un Rituale di qualche Chiesa particolare avesse una formola diversa quanto alle paro-

le, si vedrà però che tali parole si potranno ridurre al commune sentimento di tutta la Chiesa universale. In diversa ipotesi, chiunque ha attinto leggermente i principj elementari di Teologia, sa che niun conto debbe farsi di qualche testa originale, che abbia voluto nel suo Rituale dipartirsi dalla commune sentenza di tutta la Chiesa di G. C. Così ancora non è necessario, che quì si trascrivano testimonj de' SS. Padri su questo punto. La Fede ed il sentimento de' Padri, è quello della Chiesa; e di questa Fede, e di questo sentimento ne fanno ampiissima testimonianza i Rituali delle Chiese Latina, Greca, ed Orientale, che compongono la Chiesa universale. Qualche testo però di S. Padre dovrò più opportunamente recare in risposta a quegli, che ci obbietta l' Anonimo; come vedremo fra poco.

§. IV.

Venga ora egli in scena co' suoi argomenti. Bellissimo è il primo. Per provare, che il Matrimonio non è un Sacramento, ma che G. C. creò un Sacramento per santificare il Matrimonio, ecco 'l perchè dell' Anonimo, il quale scrive pag. 5. lin. 11. che il *Matrimonio era egli tanto antico, quanto è stato l' istesso Mondo.*

§. V.

Ma Signore, l' acqua è più antica dell' uomo secondo la lettera della Genesi: eppure Tertulliano nel libro *de Baptismo* cap. XIII. lo chiama *Sacramentum aquæ*. Nò l' acqua è più antica di Cristo; dunque per logica dell' Anonimo non vi può essere *Sacramentum aquæ*. Era più antico di Cristo l' uso di lavare i corpi, e tanto vol dire battezzare; dunque G. C. non ha istituito il Sacramento del Battesimo, ma ha creato un Sacramento per santificare il Battesimo. Cominciamo bene. Rifletta adunque l' Anonimo in ge-

ne-

nerale alla natura di Sacramento. Questo è un segno sensibile, con cui per istituzione di G. C. viene significata, e conferita una grazia. Qualunque segno sensibile esisteva già da principio del mondo; L'acqua e le parole esistevano anche allora; eppure nè coll' acqua nè con quelle parole era formato il Sacramento del Battesimo. V'era penitenza avanti che fosse istituito il Sacramento della penitenza, eppure quella vera penitenza medesima, che consiste nel confessare con pentimento a Dio le proprie colpe, e la quale avanti la nuova legge di Grazia non era Sacramento, in questa medesima nuova legge è stata da G. C. determinata per materia del Sacramento della penitenza, e perciò elevata a natura di Sacramento. Così è del Matrimonio. Mi pare che non v'abbisogni altro dottrinale per soddisfare alla prima difficoltà del nostro Anonimo graziosissimo.

§. VI.

La seconda almeno avrà un pò più d'apparenza, e mostrerà un pò più di vigore, giacchè per ben tre volte almeno la veggo ripetuta dal valente nostro Censore. Nella stessa pag. 5. lin. 14. dice con molte parole, che G. C. intervenne al convito delle nozze di Cana Gallilea, e che secondo il Concilio Efesino ei le benedisse, sebbene erano state già avanti contratte; cioè ei dice pag. 6. che G. C., *con la sua benedizione amministrò quel Sagramento, che volle istituire per il Matrimonio. Dunque il Sagramento istituito, ed amministrato da Cristo S. N. fu dopo la contrazione del Matrimonio, e per ciò un atto diverso dallo stesso Matrimonio*; (non ometto nulla di sì prezioso argomento) *ed essendo stato un atto diverso, non può dirsi, che avesse mutato il primo in secondo, e fattone uno, come a dire fattone del Matrimonio un Sacramento.*

§. VII.

E' meravigliosa la franchezza, con cui l' Anonimo pretende di soperchiare i leggitori; se pure non è tutta tutta innocenza del medesimo nelle dottrine Teologiche. Ogni Sacramento certamente è anco una benedizione; ma non ogni benedizione è un Sacramento. V' è d' uopo di dimostrazione? Si troverebbe l' Anonimo in troppo misere circostanze, se ne avesse mai di bisogno. Ma nò; egli stesso pare, che l' abbia veduto, e l' abbia anco confessato. Hà pur detto pocanzi, che G. C. non ha fatto del Matrimonio un Sacramento, perchè quello è tanto antico quanto lo è il mondo. Se il benedire vol significare sempre Sacramento di Grazia evangelica; dunque era tale ancora sin dal principio del Mondo. Nella Genesi Cap. I. v. 27. 28. *Deus masculum & fœminam creavit eos; benedixitque illis, & ait, crescite & multiplicamini &c.* Che anzi Iddio, se valesse l' argomento dell' Anonimo, avrebbe dato un Sacramento ai pesci ancora, cui disse v. 22. *crescite & multiplicamini*. Signore adunque non v' abusate di tutti i leggitori, o studiate prima gli elementi della scienza, che volete trattare. Sebbene anche qualche S. Padre avesse mai detto, che G. C. diede la sua grazia a quei conjugi di Cana; ne verrebbe forse, che egli allora avesse fatto un Sacramento per santificare un Matrimonio già contratto? Nò Signore. Quante grazie dona Iddio, che non sono Sacramentali? Rimane adunque ancora a voi da provare, che quella benedizione fu un Sacramento della nuova Legge. Vi mancheranno gli argomenti dalla S. Scrittura, e dalla Tradizione; ma poco importa: voi avete armi da superare qualunque fortezza. In secondo luogo, sebbene quella benedizione si concedesse qual Sacramento, vi resterà da provare, che in quell'

quell' occasione non fu ratificato il Matrimonio in ragione di Sacramento, e colle leggi richieste da un Sacramento. Finalmente poi dovete considerare, che i Sacramenti della nuova Legge donando la grazia *ex opere operato* per i meriti della Passione, e Morte del nostro Redentore; pare che debbano dirsi istituiti da G. C. dopo la sua gloriosa Resurrezione, e non avanti di essa. Per qualunque parte vi rivolgiate, vedrete sempre chiuso l' adito all' achilleo vostro argomento.

§. VIII.

Ma egli vi rimedia subito, con recare la Tradizione in prova del suo assunto. Parte recita, parte cita in italiano varj testi di Padri Greci, e Latini per provare, che il Matrimonio è diverso dal Sacramento del Matrimonio. Io nè farò menzione secondo l' originale dell' Anonimo. Nella pag. 6. lin. 14. e segg. ci objetta le parole di S. Ignazio M. a S. Policarpo: *nubat in Ecclesia, benedictione Ecclesiæ, ut Domini præceptum*. Una simile formola fu usata da S. Ambrogio epist. 9., e da S. Cirillo (non dice quale), e dai Vescovi del Concilio di Milano, sotto Papa Siricio; i quali confessarono al Pontefice, che il Matrimonio fosse stato santificato da Cristo con la sua divina gratia. E pag. 7. dice, che il Concilio IV. di Cartagine nel can. 13. così si esprime: *che i Sposi debbano essere offerti da proprj parenti al Sacerdote, per ricevere la benedizione*. Ne porti, se ne ha mille altri di questi, che una, o due risposte soddisferanno a tutti.

§. IX.

Un tantinello di erudizione ecclesiastica avrebbe risparmiata la fatica al N. A., e la sola sintassi latina l' avrebbe dispensato dall' objettare S. Ignazio. Il dire come dice questo questo S. Padre, *nubat in Ecclesia, benedictione Ecclesiæ*, è lo stesso che dire in buon ita-

liano, che *si faccia il Matrimonio in Chiesa, colla benedizione della Chiesa*. Dunque il Matrimonio non si suppone fatto innanzi d'entrare in Chiesa; dunque da S. Ignazio risulta tutto il contrario di ciò, che vorrebbe l'Anonimo; e forse questo, alcun direbbe, essere stato il motivo, perchè l'Anonimo abbia portato in italiano gli altri testi, e quel di S. Ignazio l'abbia lasciato in latino. Poteva portarlo in greco originale, che così tante persone di meno l'avrebbono capito. Se un Padre de' più venerabili per la sua massima antichità, per la sua santità, e dottrina si è spiegato sì chiaramente, cioè se ha detto a lettere cubitali, che il Matrimonio per divino precetto si contrae in Chiesa per mezzo della benedizione ecclesiastica, cioè per mezzo del Sacramento; dunque pare che egli abbia già preparata l'interpretazione de' Padri, che hanno parlato dopo di lui con una frase, che pare alquanto diversa, ma che in realtà è la medesima. Così chiaramente s'intende l'ultimo testo de' Padri Cartaginesi: in esso la parola *Sposi*, a parlare più esattamente, vuol dire quei, che non avevano contratto il Matrimonio, ma bensì i Sponsali. Ci vol poco capitale d'erudizione a saperlo. Laonde dicendo essi, che i Sposi sieno offerti al Sacerdote per ricevere la benedizione, è lo stesso che dire, che contraggano il Matrimonio ricevendone il Sacramento. Dicasi lo stesso degli altri testi. Che il Matrimonio sia santificato dalla benedizione Sacerdotale, o dalla divina grazia, è appunto lo stesso, che il Matrimonio con quei mezzi si formi il Sacramento. Si dice in quei testi *Matrimonio*; deve però intendersi non contratto, ma da contrarsi, non passato, ma futuro da contrarsi col Sacramento. Così richiede l'autorità di S. Ignazio, recata dall'Anonimo; così anzi richiede il vocabolario della Sacra Scrittura, cui solevano seguire i SS.Pa-

i SS. Padri. L'Apostolo dice: *calix benedictionis, cui benedicimus, non ne participatio sanguinis Christi est?* Qui si appella *calix benedictionis* per la futura benedizione; *calix benedictionis, cui benedicimus*; avanti adunque non era benedetto, eppure dicesi *calix benedictionis* relativamente alla futura benedizione. Così pure nella sacra nostra liturgia diciamo: *suscipe Domine... hanc immaculatam Hostiam, quam tibi offerimus*; eppure quando diciamo tali parole, non è ancora diventata ostia, cioè Sacrificio; quella formola riguarda il futuro, che essendo prossimo, si considera come presente. Potrei in questa materia fare sfoggio d'erudizione; ma questo non è 'l tempo da divertirsi in cose erudite. Mi basta d'avere ad evidenza sciolta l'objezione, di cui tanto si gloria l'A.

§. X.

Ma quì non finisce: ha egli una replica, che a lui sembra insormontabile. Non è maraviglia. Sentiamola. Pag. 7. e segg. reca un canone, che proibisce la benedizione alle seconde nozze; le quali però non sono state mai proibite dalle leggi divine o civili. Dunque conclude: *Se fra i Cristiani vi siano stati Matrimonj senza del Sacramento, sembra già ben provato, che la Chiesa non abbia mai dubitato, che il contratto matrimoniale sia stato diverso dal Sacramento, e che questo sia stato istituito da Cristo per santificare il Matrimonio.* S'affatica pag. 7. e 8. a provare questa opinione con S. Ambrogio lib. I. *de offic.* cap. 50. con Innocenzo I. nella risposta a Vittricio Vescovo di Rohan coi Padri di Trento, che chiamano i Matrimonj clandestini, contratti avanti al Concilio, rati e veri, ma non Sacramenti. E finalmente poi dice una verità, che merita tutta la lode. *Da quanto*, scrive, *ho debolmente rappresentato* (fin quì si lodi) ma subito dopo ei rinunzia all' encomio dicendo: *sembrami, che siasi*

messo già termine alle questioni de' Teologi e Canonisti, cioè che il Matrimonio sia diverso dal Sacramento del Matrimonio.

§. XI.

Credo anch' io, ma diversamente, finita la questione. Che il Canone VII. del Concilio di Nocesarea abbia negata alle seconde nozze la benedizione; questo non prova, che le seconde nozze de' cristiani non sieno Sacramento, e che non sieno soggette alle leggi dalla Chiesa stabilite per lo Matrimonio. Il Rituale Romano, il quale come prodotto dalla Chiesa, Madre e Maestra di tutte le altre Chiese, ha assai maggiore autorità di tutti gli altri, vieta anch' esso la benedizione a tali nozze; ma non perciò toglie loro la ragione di Sacramento. Legga l' Anonimo il Tit. VII. Cap. I. Primieramente fra le regole generali, che deve osservare il Parroco avanti di ammettere persone al Sacramento del Matrimonio, si prescrive, che diligentemente vegga, se fra quelle persone vi sia qualche canonico impedimento; ne in ciò si fa mai distinzione fra le prime e seconde nozze, sebbene anco di queste vi sia fatta in quelle regole la dovuta menzione al n. 15. In questo luogo si vieta dare la benedizione alle seconde nozze; si dice però: *sed ubi viget ea consuetudo, ut si mulier nemini unquam nupserit, etiam si vir aliam uxorem habuerit, nuptiæ benedicantur*. Ma per intendere cosa sia questa benedizione, leggasi il n. 16. *Matrimonium in Ecclesia maxime celebrari decet; sed si in domo celebratum fuerit præsente Parocho & testibus, Sponsi veniant ad Ecclesiam, benedictionem accepturi; & tunc caveat Sacerdos, ne iterum a contrahentibus consensum exigat; sed tantum benedictionem illis conferat, celebrata Missa, ut infra dicetur*. Egli è evidente, che in questo caso fu celebrato il Matrimonio, colle leggi anzi dette della Chiesa, ed alla presenza del

del Parroco e testimonj; ed ivi si parla di prime nozze, perciò anco in opinione dell'Avversario si parla di Sacramento celebrato in casa. Dunque la benedizione, che si prescrive doversi poi dare a conjugi nella Chiesa, non è quella, che forma il Sacramento. Si legga il capo II. nel medesimo Rituale: *Ritus celebrandi Matrimonii Sacramentum*. Il Sacerdote interroga i Sposi del mutuo loro consenso; inteso il quale dice il Sacerdote: *Ego conjungo vos in Matrimonium in nomine Patris &c.* Qui non v'è la propriamente detta benedizione de' Sposi. Quindi si benedice l'anello nuziale. Finalmente al num. 4. si legge: *His expletis, si benedicendæ sint nuptiæ*, cioè se sono le prime nozze, *Parochus Missam pro Sponso & Sponsa, ut in Missali Romano celebret; servatis omnibus, quæ ibi præscribuntur*; ed ivi troverà l'Anonimo prescritta la benedizione, che si dà ai Sposi avanti di benedire, secondo la consuetudine, tutto il Popolo. Se adunque il Rituale Romano estratto, come afferma Paolo V., dalle *Apostolicis Traditionibus, & Sanctorum Patrum decretis*, è proposto a tutti *Ecclesiæ Rom. omnium Matris & Magistræ auctoritate*, può servire di spiegazione al canone Neocesariense, ed a qualunque altro. l'Anonimo ne vedrà subito le conseguenze, che ne nascono, affatto contrarie a suoi infermi pensamenti.

§. XII.

Che poi vi sieno, o vi possano essere nel Cristianesimo legittimi e veri Matrimonj senza la ragione di Sacramento, per me è affatto falsa, ed erronea questa opinione; come dirò fra poco. Ma o falsa, o incerta, o vera che sia, non ne segue ciò, che vorrebbe l'anonimo Autore. Il Concilio di Trento se non ha chiamati espressamente Sacramenti quei Matrimonj clandestini, non ha nemeno negato, che lo fossero. Chi dice fra noi cristiani, che un tal Matrimonio è vero-

ro e rato, non intende già d' escludere la ragione di Sacramento. Il Concilio aveva già detto, che il Matrimonio è uno de' sette Sacramenti, istituiti da G. C. Perchè non abbia appellati Sacramenti i Clandestini, nulla m' importa il ragionarne. Si vegga da chi vuole la storia del Pallavicini. Nella mia *Nuova difesa de' Canoni Trentini* ho già a sufficienza provato, che fra cristiani ogni Matrimonio debba essere Sacramento. Questa sentenza non è mia singolare; si può chiamare universale fra i cattolici, e si può provare analoga alla costante Tradizione della Chiesa. La contraria opinione é nata, come io penso, da alcuni Autori, che non penetrarono la mente di Melchior Cano, che disse non essere domma definito, che ogni Matrimonio de' cristiani sia Sacramento. Volle ei dire, che non v' era un canone, che avesse dichiarata espressamente una tale verità. I moderni, che accettano la distinzione data dal celebre Veronio di cose di Fede, e d' altre di Fede cattolica; devono capire la proposizione di Melchior Cano in maniera, che per nulla pregiudichi alla verità. Ma altri non riflettendo a questa distinzione, hanno voluta avanzare l' opinione, che non ogni Matrimonio cristiano sia Sacramento, come opinione da potersi sostenere senza alcuna taccia. Il Veronio, e suoi seguaci, dicono tante proposizioni essere di Fede, quantunque non sieno di Fede cattolica, cioè sebbene non sieno state espressamente definite dalla Chiesa, come dommi di Religione. Non si conceda, ma si doni pure all' Avversario, che non sia di Fede, che qualunque Matrimonio de' Cristiani non sia Sacramento; ciò almeno sarà incerto; nè si potrà stabilire per un assioma, che produr possa conseguenze certe. L' Anonimo adunque si abusa della pazienza de' suoi lettori, volendo loro vendere conseguenze certe cavate da principj almeno incerti. Ma

se

se fosse anco vera quella proposizione, nulla gioverebbe alla di lui causa. Imperocchè dal non essere Sacramento qualche Matrimonio cristiano, non segue che nessun Matrimonio sia per se stesso un Sacramento, ossia non ne segue, che da qualunque Matrimonio sia divisa la ragione di Sacramento: come ora sono per dimostrare; in secondo luogo, se anche qualche Matrimonio cristiano non fosse Sacramento, pure sarebbe soggetto alle leggi della Chiesa; come dimostrerò di poi. Dimostro la prima proposizione colla ragione, e con un esempio. Il tutto è composto delle sue parti essenziali. Parti essenziali d'un Sacramento sono per divina istituzione la materia, e la forma; questi sono enti, che esistevano avanti, che esistessero i Sacramenti; eppure diventando poi parti essenziali d'un Sacramento, questo produce la grazia, che senza di questo non producono di loro natura quegli enti separati, cioè non presi come parti essenziali d'un Sacramento così da G. C. istituito. Un esempio analogo alla materia dimostrerà chiarissimamente l'errore dell'Anonimo. V'è fra i cristiani penitenza, e v'è Sacramento di penitenza; dunque la penitenza è assolutamente divisa dal Sacramento di penitenza; conseguenza inesatta: la vera è questa; dunque vi può essere penitenza diversa dal Sacramento della penitenza. Ma ciò non prova, che la penitenza, che si usa fuori del Sacramento sia d'un genere diverso da quella, che fa parte essenziale del Sacramento; e così vicendevolmente. Non v'è Sacramento di penitenza, senza penitenza: dunque la penitenza è parte essenziale di questo Sacramento: dunque non v'è Sacramento di Matrimonio, senza Matrimonio, dunque il Matrimonio cioè il contratto attuale delle nozze è parte essenziale di questo Sacramento. Siccome la medesima penitenza, che non era Sacramen-

mento, è materia essenziale del Sacramento della penitenza; così il Matrimonio. E siccome quella penitenza per diventare Sacramento, non deve essere una penitenza antica, ma deve essere attuale, e contemporanea al Sacramento, perchè sia un' azione moralmente unica; così il Sacramento del Matrimonio non soffre un antico contratto di Matrimonio, ma un contratto presente, che diventi una sola morale azione col Sacramento, che dicesi del Matrimonio. Ma se un tale contratto è materia di Sacramento, ne viene che tale materia sia soggetta alle leggi della Chiesa di G. C. istitutore de' Sacramenti; dunque per lo meno vi sono de' Matrimonj, il contratto de' quali, per essere legittimo, deve dipendere dalle leggi ecclesiastiche.

§. XIII.

Ma anco per que' Matrimonj cristiani, che non si vogliano supporre Sacramenti, si debbono da cristiani medesimi osservare le stesse leggi della Chiesa, che s' osservano per i Matrimonj quai Sacramenti. Imperocchè qualunque cristiano è soggetto alle leggi della Gerarchia ecclesiastica; ed essendo stabiliti da questa gl' impedimenti matrimoniali assolutamente per i Matrimonj cristiani, senza distinzione di Matrimonj, ne segue che anco quei cristiani, che in ipotesi per me assurda, contraggano Matrimonio senza ricevere Sacramento, sarebbono egualmente sottoposti alle stesse leggi universali. Di fatti tali leggi, che determinano gl' impedimenti matrimoniali, sono risguardanti l' onestà del Matrimonio, anche non considerato Sacramento di Grazia, c me lo erano molti di già stabilitii nella Legge antica di Mosè; e perciò sono sempre relativi a quel buon costume, che forma la morale cristiana, di cui è giudice infallibile solo la Chiesa di G. C. Altro è, che tali costumi influiscano anco nella società civile, ed altro è che la legge del

del costume debba prescriversi dalla Chiesa, che fu da G. C. investita di quest'autorità di definire tali leggi. Si leggano nel libro del Levitico i capi XVIII., e XX. si osservino que' canoni della Chiesa, che portano proibizione di Matrimonj, che ne costituiscono gl' impedimenti; e si vedrà la verità da me proposta. Che se il Matrimonio è il fondamento della società civile; lo è prima il fondamento della società cristiana che professa Religione. Qualunque nazione, siccome ho dimostrato nella *Nuova difesa de' Canoni Trentini* prop. IX., e dovrò ancora dire in progresso di questa terza difesa, ha sempre considerato il Matrimonio prima come cosa sacra spettante alla Religione; molto più lo deve per tale rispettare la Religione cristiana, e molto più devono i di lei seguaci osservare le leggi per lo Matrimonio stabilite dalla cattolica Chiesa. Lo stesso Lutero lo riconosce per un rito sacro, per un simbolo dell' unione di G. C. colla Chiesa. Perciò il solo Concistoro, cioè il solo ceto degli Ecclesiastici Luterani, come attesta Boemero, giudica di cause matrimoniali privativamente, e fa sospendere le cause civili di questa materia, finchè non sia giudicata dal loro Concistoro, la causa de' natali, che pure sembra causa civile.

§. XIV.

Andiamo avanti col nostro Censore, che pag. 10. parla veramente da Teologo, e da Filosofo. G. C. ci dice, *non fece gli uomini Sacramenti, ma i Sacramenti per gli uomini*; anzi aggiugne, che G. C. *destinò i Ministri* de' Sacramenti in maniera, che niuno sia Ministro di se stesso, eccetto però dell' Eucaristia. Che ne segue da questa profonda osservazione? Lo dice l' Autore nella stessa pag. 10. §. 2. *Onde il Ministro de' Sacramenti essendo diverso dal Matrimonio, non potrà negarsi, che sia cosa diversa dallo stesso Matrimonio.*

§. XV.

§. XV.

Pazienza. Rispondo anco a quest' argomento; e dico, che G. C. ha fatti i Sacramenti, di cui una parte essenziale sono certi atti degli uomini, che amministrano, o partecipano de' medesimi Sacramenti. Siccome il volere il Sacramento del Matrimonio suppone il mutuo consenso de' Sposi, cioè il contratto *in mutuam vitæ consuetudinem*; così questa è la materia, o una parte della materia del Sacramento. La materia deve essere presente al Sacramento; dunque presente deve essere l' attuale contratto del mutuo consenso de' Sposi. E siccome appunto al Sacramento della penitenza deve essere moralmente presente, e non passata la penitenza di chi vole accostarsi a questo Sacramento; così lo deve essere il contratto del Matrimonio nel Sacramento del Matrimonio; cosa già di sopra da me più a lungo dimostrata. Perciò il Ministro del Sacramento del Matrimonio, dice: *Ego vos conjungo in Matrimonium &c.* Ma poichè quel contratto è materia del Sacramento; perciò deve essere fatto giusta le leggi della Chiesa, cui spetta giudicare della materia de' Sacramenti.

§. XVI.

Quindi ne segue la risposta alle altre riflessioni dell' Anonimo, il quale pag. 11. scrive, che *la benedizione per il Matrimonio diventa Sacramento, quando il contratto Matrimoniale è fatto secondo le leggi*. Egli intende civili; io ho provato ecclesiastiche. E poi cos' è questa benedizione, che diventa Sacramento? Ho già detto di sopra, che la benedizione per se stessa non è un Sacramento. Qualche volta il Sacramen. to è appellato benedizione; ma secondo questa denominazione il discorso dell' Anonimo sarà: il Sacramento per il Matrimonio diventa Sacramento &c. cioè

a par-

a parlare direttamente: allora é valido Sacramento del Matrimonio, quando sieno osservate le leggi prescritte alla sua validità, cioè le leggi della Chiesa. Trovi il N. Anonimo un Sacramento, che sia fatto colla materia, forma, ministro e intenzione, il quale sia invalido per l'opposizione delle leggi civili. La ragione universale della validità de' Sacramenti gli abbraccia tutti e singoli, quando vi sieno le condizioni apposte dalla Chiesa, cui sono stati affidati i Sacramenti. Non solo secondo i nostri principj è convincente l'argomento, ma ancora secondo il modo d'argomentare dell'Anonimo, la distinzione, che egli pag. 10. fa dell' Eucaristia, è importuna. Altro è l' amministrare l' Eucaristia, altro è il consecrarla. Il Sacramento consiste nella consecrazione; e l'amministrare ad alcuno l'Eucaristia non è formare il Sacramento dell' Eucaristia. In questo Sacramento soltanto è diversa l'azione, con cui si forma il Sacramento da quella, con cui si amministra la materia consecrata già nel formare il Sacramento. Quì si vole giuocare di parole. Amministrare un Sacramento ha due significati, cioè il formare un Sacramento, ed il porgere la materia Sacramentata. Questo secondo non si verifica; se non se dall' amministrazione dell' Eucaristia. Negli altri l'amministrare, è formare il Sacramento. Quello del Matrimonio non è una materia già consecrata, come l' Eucaristia; egli non si forma, se non se col presente contratto del mutuo consenso de' Sposi, e col Ministro, per ammettere ora per certa l'opinione dell'Anonimo. Ma egli stesso poi pare, che convenga meco nel riconoscere la necessità del suddetto presente contratto de' Sposi; poichè alla fine confessa invalido il Sacramento, se amministrato sia a persone, che sieno proibite dalle leggi a contrarre Matrimonio. Dunque finalmente ritornerà la questione di que-

queste leggi, se civili, o ecclesiastiche; alla quale questione ho già più volte data l'opportuna risposta.

§. XVII.

Nella conclusione di quest' argomento dice l'Anonimo pag. 12. che siccome il pane è diverso dalla consecrazione; l'acqua dal Battesimo, sebbene vi voglia l'una materia per un Sacramento, l'altra per l'altro; così il contratto del Matrimonio sarà diverso dal Sacramento del Matrimonio, quantunque sia necessario il contratto del Matrimonio per lo Sacramento del Matrimonio.

§. XVIII.

Rispondo, che quando concorrano insieme tutte le condizioni stabilite da Gesù Cristo l'acqua ed il pane, diventano in diversa maniera parti essenziali de' Sacramenti del Battesimo, e dell' Eucharistia; in questo trasmutandosi tutta la sostanza del pane nel corpo di Gesù Cristo Signor nostro, in quello rimanendo acqua santificata, che insieme colle altre condizioni del Sacramento battesimale ha forza di santificare le anime. Così il consenso de' contraenti è una parte essenziale del Sacramento del Matrimonio, quando vi concorrano insieme tutte le circostanze, ossia condizioni richieste da Gesù Cristo, dichiarate dalla Chiesa infallibile, per formare il suddetto Sacramento. Se di altri Sacramenti può essere, ed è realmente materia una cosa naturale; l'uomo pure, che è una tal cosa, potrà dare atti come parte essenziale del Sacramento del Matrimonio. Adunque il contratto del Matrimonio cristiano fatto secondo le leggi, e condizioni della Chiesa non è diverso dal Sacramento del Matrimonio.

§. XIX.

Prosiegue di poi il nostro Anonimo Scrittore il suo argomento per due vie; una nel testo a pag. 10., l'al-

l'altra in una notarella parimente di 10. pag. Non si sa perchè ei se ne fugga dal testo in una nota per istabilire, come ei dice, il punto della quistione. Comunque sia l'affare, ecco il di lui argomento: *Se Cristo istituì il Sacramento del Matrimonio, sarà necessario il Ministro per conferirlo; se innalzò il Matrimonio a Sacramento, siccome questo vien conchiuso da' contraenti, così i contraenti ne saranno l'ordinario ministro, e perciò non vi necessita il Sacerdote*. L'Anonimo in seguito s'affanna, per provare, che il Ministro del Matrimonio è il Sacerdote, e non i contraenti il Matrimonio; e che perciò non fu elevato il Matrimonio a natura di Sacramento, perchè in questo caso sarebbono ministri i contraenti, ma che da Gesù Cristo fu istituito un Sacramento per lo Matrimonio. Tralascio tanti zirigogoli, che ha sul canone I. della Sess. XXIV. la sostanza de' quali si riduce a questo: che il Concilio non disse: *Matrimonium a Christo elevatum in Sacramentum*, ma *institutum*, dunque ne deduce la sua diletta conseguenza, cioè, che Gesù Cristo non elevò il Matrimonio a natura di Sacramento, ma istituì un Sacramento per benedire il Matrimonio; e quì prosiegue a dire, che altrimenti il Concilio avrebbe fatti ministri di quel Sacramento i contraenti il Matrimonio; cosa contraria alla disciplina della Chiesa, ed all' autorità de' Teologi insigni. *Ne perchè* (pag. 18.) *il Concilio dice* Matrimonium *debba intendersi, che il Matrimonio sia un sacramento*; poichè *anche nel Sacramento della Penitenza si spiega nel can. I. (de Sacr. poenit.) Si quis dixerit &c. dunque intese sempre per il Sacramento della penitenza, che dal Sacerdote si amministra*. Finalmente è da osservarsi ciò, che colla sua eleganza di stile dice nel termine della notarella di pag. 10. Il Concilio disse

de' Parrochi, *sponsos conjungere aut benedicere*; adunque *prende* questi due vocaboli *per l' istessa cosa, non ostante che il* conjungere *sia diverso dal* benedire: *ed intanto il Concilio stabilisce, e crea questi due verbi sinonimi per dimostrare l' indissolubilità del Matrimonio allor quando sia stato benedetto, cioè si sia in esso amministrato il Sacramento, giacchè per diritto civile puole questi discioglerli*. Se vi vole pazienza per quest' estratto di dieci pagine, s' imagini il lettore, quanta se ne richiede per lo testo originale.

§. XX.

La risposta colla sua brevità recherà qualche sollievo a tanta noja. Adunque, che il ministro del Sacramento del Matrimonio sia o il Sacerdote, ovvero gli stessi contraenti, questa è questione gravissima frai veri cattolici, ed ancora indecisa. L' Anonimo in conferma del suo impegno stabilisce come certissima la prima opinione, che è incerta; dunque incerta sarà ancora la di lui conseguenza, incerto tutto il di lui sistema, se fondato ei lo voglia su d' un principio incerto. Laonde in buona Logica ha sparse al vento tutte le sue fatiche della notarella di pag. 10. in un volume pentafoglio. Piace a me pure tale sentenza; ma non posso darvi il peso della certezza. Ma alle corte gli si conceda per certo anco ciò, che ancora non è. Ei nulla vi può approfittare: il di lui argomento è questo: Gesù Cristo ha istituito il Sacramento del Matrimonio, che deve amministrarsi per certo dal Sacerdote; dunque non ha elevato il Matrimonio a natura di Sacramento. Se vale quest' argomento, sarà pure valido quest' altro: Gesù Cristo ha istituito il Sacramento della penitenza; dunque non ha elevato la penitenza a natura di Sacramento. Se questi due argomenti non sono gemelli, non sò più se possa valere l' equazione 2 = 2. Sie-

co-

come adunque la penitenza è parte essenziale del Sacramento della penitenza; così il contratto delle nozze è parte essenziale del Sacramento del Matrimonio, come cosa religiosa, e soggetta alle leggi della potestà ecclesiastica; dunque è chiara la conseguenza, contradittoria a quella, che ne vorrebbe dedurre l'Anonimo. Inoltre, siccome ho provato di sopra §. XIII. sebbene per ipotesi, a mio sentimento falsissima, vi fosse frai cristiani legittimo Matrimonio, senza essere Sacramento; pure essendo segno dell' unione di Cristo colla Chiesa, che deve essere tale in tutti i Matrimonj massime de' Cristiani, e più essendo gl' impedimenti matrimoniali stabiliti dalla medesima Chiesa per l' onestà de' costumi, che regge, quantunque non fosse Sacramento il Matrimonio; ne segue doversi sempre dai Cristiani conjugandi osservare le leggi ecclesiastiche degli impedimenti suddetti, come debbono osservarsi tutte le altre promulgate dalla Chiesa, e quelle doversi osservare secondo le condizioni di validità, o d' invalidità di Matrimonio cristiano stabilita dalla Chiesa istessa. Pertanto ovunque si rivolga l' Anonimo, troverà sempre l' adito ermeticamente chiuso alla sua teologica novità.

§. XXI.

Da queste riflessioni ne nasce ancora la risposta alla prima difficoltà ricavata dal Concilio di Trento. Siccome fu elevata da G. C. a natura di Sacramento la penitenza, sebbene il Concilio non usò nel Canone I. *de Sacram. Poenit.*, quella formola, che vi sogna l' A., così egli dica del Matrimonio. L' essere istituita Sacramento una cosa, che avanti non era, non è egli lo stesso che dire, essere dessa elevata a natura di Sacramento? Se ei non trova nel suo vocabolario sinonomi questi sentimenti, ve gli aggiunga pure per tali sulla testimonianza del senso commune,

avanti che ancora questo senso commune sia esiliato da nostri vocabolarj. E' pòi galante assai l' altra osservazione dell' Anonimo sul *conjugere aut benedicere sponsos* del Concilio Trentino. Questa formola per lui dimostra il Matrimonio indissolubile quando vi sia il Sacramento; altrimenti solubile secondo le leggi civili, a norma delle quali ei pretende doversi contrarre i Matrimonj cristiani. Ne ha più de' spropositi di questa grandezza? Gesù Cristo parlando a quelli, de' quali formava egli la società cristiana, e dissapprovando il libello di repudio tolerato per durezza degli Ebrei, disse pure: ***ab initio autem non fuit sic: quod ergo Deus conjunxit, homo separet***. Il nostro divino Maestro dice indissolubile il vincolo del Matrimonio formato da un contratto naturale; sarà dunque solubile per legge civile? L' uomo dunque potrà sciogliere ciò che Dio congiunse? Questo alla fine é ciò, che se non tutti, alcuni almeno de' moderni autori dell' erroneo sistema vorrebbero ottenere, cioè di sbrigarsi d' una moglie, quando a loro non aggrada, per pigliarne un altra a norma delle ottime leggi civili, che fatte da principio per uso de' Gentili, e pensate da filosofi, che non conoscevano i limiti del diritto civile, ruppero quei del jus naturale per ampliare quelli del civile. Buon prò a chi pensa da Gentile, e da Gentile ignorante, e brutale.

§. XXII.

Ora conviene ritornare dalla nota al testo (pag. 15. e seg.) dell' Anonimo, che s' accosta al fine della prima parte della sua grand' opera con un argomento, che non ha del nuovo, se non qualche errore non detto avanti. Pianta egli adunque per fondamento la definizione del Matrimonio, cioè ***maris, & foeminæ legitima conjunctio, individuam vitæ consuetu-***

suetudinem continens. Quindi ne cita l' epoca fino dà Adamo, portando le parole del Concilio Trentino, che lo chiama vincolo perpetuo, e indissolubile. Dice che *il Matrimonio è stato presso tutte le nazioni riputato per un vincolo sacrosanto, un vincolo di giustizia, e perciò nella Religion cristiana su questo punto niente fu da Cristo mutato, perchè non si opponeva alle leggi di giustizia, e per esser conforme ai dettami del giusto e dell' onesto. Cosichè giusto era ed è il matrimonio del Gentile, dell' Ebreo, del Turco egualmente al Matrimonio del Cristiano*; e la sola differenza fra noi e coloro la pone l' Anonimo nell' esservi aggiunta la grazia Sacramentale, che manca a quelli.

§. XXIII.

Ma lo scopo primario di questa prima parte era di provare, che il Sacramento del Matrimonio è diverso dal Matrimonio: la prova adunque sarà secondo il nostro scrittore, che Gesù Csisto nulla v' ha mutato nel Matrimonio, che fu ed è giusto presso qualunque nazione, presso di cui non è Sacramento. Credo d' avere espresso in due parole, tutto il di lui sentimento. Ma siam quì di nuovo alla logica per molti titoli. Gesù Cristo non ha colla nuova legge mutato nulla di ciò, che era prescritto dal jus naturale; ma ha tolti bensì gli abusi contro il medemo naturale diritto, ed ha perciò dichiarato indissolubile il Matrimonio, che non devesi contrarre se non giusta le sue leggi. L' Apostolo ancora permettendo che 'l conjuge possa abitare coll' infedele suo conjuge, se questi non gli è di pericolo di prevaricare dalla legge cristiana, e altrimenti dandogli licenza d' abbandonarlo, ha prescritto ciò, che è secondo il diritto di natura; e l' Apostolo pure ha comandata l' indissolubilità del legittimo vincolo matrimoniale.

Ma così facendo Gesù Cristo, e l'Apostolo hanno dimostrato, essere opposte al diritto naturale quelle leggi civili, che sono in contradizione con queste divine prescrizioni. Dunque hanno mutato non il diritto naturale, ma le leggi civili contrarie a questo diritto. La Chiesa dallo Spirito-Santo illuminata ha definito con domma infallibile d'avere l'autorità di costituire altri impedimenti oltre quei, che sono prescritti nel Levitico; e perciò niuno frai cattolici dubita di questa dommatica verità. Perchè dunque l'A. spaccia assolutamente per legittimo il Matrimonio del Gentile e del Turco, come quello del Cristiano? Ei nell'asserire una tale proposizione non fa alcuna distinzione; dunque sembra, che anch'egli ammetta per legittime tutte le leggi matrimoniali de' Turchi, e de' Gentili passati e presenti.

§. XXIV.

Ma si doni qualche cosa, ovvero a meglio dire, si doni molto al barbaro stile dell'Anonimo; si supponga, che egli intenda di parlare de' matrimonj legittimi secondo il jus naturale presso de' cattolici; che ne segue mai da ciò a di lui favore? Che il Matrimonio del cristiano sia diverso e distinto dal Sacramento del Matrimonio? Oibò. Mille volte ho detto, e ridirò quand' occorra, che il Matrimonio, cioè l'attuale contratto del vincolo nuziale è materia del Sacramento del Matrimonio; dunque è indivisibile dal Matrimonio cristiano il Sacramento del Matrimonio; come è indivisibile dal Sacramento della penitenza la penitenza, che deve essere presente materia di quel Sacramento. Ho detto pure e provato, che ogni Matrimonio del cristiano deve essere Sacramento; che sebbene per ipotesi dell' Anonimo non lo fosse, pure deve essere soggetto alle leggi della cristianità, la di cui Religione prescrive impedimenti. Ma il Matri-

trimonio di chi s' accosta al Sacramento non è certamente diverso dal Sacramento del Matrimonio. Se è Sacramento di Matrimonio, ha per materia il contratto del Matrimonio, cioè del vincolo nuziale; dunque dal Sacramento del Matrimonio è indivisibile il Matrimonio. L' Anonimo che ammette per certa la sentenza, che fa il Ministro di questo Sacramento il Sacerdote, non può contrastare questa conseguenza. Sta al Ministro il pronunziare la formola de' Sacramenti, sicche da quella come da parte essenziale dipende la validità del Sacramento. Quì non v' è per lui questione. Ma il Sacerdote dopo avere interrogati i sposi, e udito il loro mutuo consenso riguardo al vincolo nuziale, dice la formola: *ego vos conjugo in Matrimonium*; laonde formandosi il Sacramento si forma contemporaneamente il contratto del Matrimonio. E' adunque questo indivisibile da quello. Vi può essere penitenza senza Sacramento di penitenza; ma non vi può essere Sacramento di penitenza senza la contemporanea penitenza indivisibile dal medesimo Sacramento, come parte di esso. Lo stesso affatto dicasi del Sacramento del Matrimonio.

§. XXV.

Se per confessione istessa dell' Anonimo è stato presso tutte le nazioni *sacrosanto* il vincolo nuziale; dunque ei confessa ciò, che ho altrove dimostrato, cioè essere stato sempre riconosciuto un tal vincolo per affare di Religione. Ma un affare di questo genere deve essere regolato dall' autorità religiosa; non dalla civile; pertanto in qualunque ipotesi del nostro censore il Matrimonio sarà sempre frai cristiani un affare di Religione. Bisogna che un cristiano si tolga di capo i pregiudizj, che troppo disonorano la condizione di cristiano. Noi siamo fatti per popolare il Cielo: le leggi della Chiesa hanno per primario scopo

po la nostra salute eterna, la nostra futura abitazione in Cielo; il fine prossimo ed immediato delle leggi civili, è la felicità temporale, che non ripugna alle leggi divine, e perciò a quelle, che per divina autorità promulga la Santa Chiesa. Dunque, poco vi vole a separare l'idea bassa, che l'uomo si forma del Matrimonio, come di cosa tutta civile, ed a riconoscerne il vincolo come primariamente spettante alla Religione. Ma di ciò si dovrà parlare più a lungo nella seconda parte della presente confutazione.

§. XXVI.

Conchiude l'erudito Anonimo questa prima parte con una sentenza d' Innocenzo III. Rom. Pontefice, che (extr. de divort. cap. 7.) disse: *etsi matrimonium verum inter infideles, non tamen ratum. Inter Fideles vero verum & ratum*; *vale a dire*, prosegue l'Anonimo facendo l' interprete, *vale a dire santificato con il mezzo del Sacramento*, per cui diventa indissolubile; ma quella sentenza d' Innocenzo dimostra ciò, che di presente si deve dimostrare, cioè, *in ogni tempo il matrimonio è stato un legittimo contratto, e che N. S. volle istituire presso di noi un Sagramento per santificarlo*.

§. XXVII.

Ma già dimostrai, e mille volte dissi, che da G. C. S. N. è stato instituito il Sacramento del Matrimonio in maniera che l'attuale consenso de' contraenti diventa parte essenziale dello stesso Sacramento; siccome il Sacramento della penitenza ha per una parte essenziale la penitenza istessa. Posto ciò non v' ha più dubbio, che si debba un tale Matrimonio cristiano contrarre secondo le leggi della Chiesa, cui spetta giudicare delle parti esenziali de' Sacramenti. Lo stesso Innocenzo III. dall' Anonimo a noi obbiettato difinisce la questione. *Inter Fideles vero verum, & ratum*.

tum. Dunque per sentimento di quel Romano Pontefice, ogni Matrimonio cristiano è Sacramento. Ho poi di sopra dimostrato coll' autorità istessa di Gesù Cristo che il Matrimonio, ancora considerato fuor della nuova legge, e nel ordine naturale, sia parimente indissolubile. Laonde la fermezza e indissolubilità del Matrimonio acquista bensì maggior forza dalla natura di Sacramento, a cui il Matrimonio fu da Gesù Cristo innalzato, ma l' indissolubilità del Matrimonio non nasce assolutamente dalla natura di Sacramento della nuova legge. Lo era indissolubile anche avanti, e sino dalla sua origine; perchè sin d' allora era immagine, era simbolo della indissolubile unione di Gesù Cristo colla Chiesa, sua dilettissima Sposa. Legga l' Anonimo il discorso preliminare della *nova difesa de' Canoni Trentini &c.* e vi vedrà corroborata al sommo questa risposta.

SEZIONE SECONDA.

IN CUI SI DIMOSTRA, CHE LA CIVILE POTESTA' NON SI ESTENDE A VALIDARE, O INVALIDARE IL VINCOLO NUZIALE.

ARTICOLO I.

Le ragioni civili del Matrimonio non portano a Sovrani laici il diritto sul vincolo nuziale ma soltanto sugli effetti civili del medesimo.

§. I.

Nella *seconda* mia *difesa de' Canoni Trentini* ho già chiaramente dimostrato, prop. VIII., e IX. che il vincolo nuziale è un affare, che spetta alla Religio-

gione. Lo dimostrerò di bel nuovo, dopo che avrò recate le ragioni dell'Anonimo. Ei dalla pag. 22. sino a tutta la pag. 28. altro non dice, se non che il Matrimonio è la prima base della società, che la società per mantenersi ha bisogno di progressione, la quale non s' ottiene se non col Matrimonio, e che per la maggior parte questa progressione si mantiene colla successione de' beni temporali di famiglia in famiglia. Disfido le persone armate de' più acuti microscopj a ritrovarvi in tante pagine un argomento di più. Non credo che sia una ragione l' esordio del di lui discorso, in cui egli da gran filosofo dice, che il mondo non é fatto per gli ucelli, ne per le altre fiere; ne che sia un argomento a di lui favore la risposta di Ciro, che disse di sapere qual maritaggio a ciascuno convenga; ne il detto di Baresch Rabba, che scrisse, essere un omicida, chi non osserva il precetto di moltiplicare l' uman genere, ne altre simili recondite erudizioni, come si è quella, che i Gentili hanno premiata la fecondità, ed i Greci alla sterilità hanno data la pena.

§. II.

Brevemente rispondo, che se l' Anonimo si è fatto lecito di ricordare il detto di quel Rabbino, poteva anco far grazia di notarvi un errore, poichè nemeno nel Testamento vecchio era precetto intimato a tutte, e singole le persone di contrarre matrimonio. Altro che un furibondo Luterano potrà pensare come pensò quel Rabbino: e questo si lascia intatto da un cattolico scrittore, come una galanteria, che col solo toccarla vada a pericolo di perdere la sua bellezza. Un cristiano poi che sa i bei consigli evangelici, che sa essere da S. Paolo, e dal Concilio Trentino esaltata sopra 'l Matrimonio la bella verginità, poteva, e doveva, al detto del Rabbino, ed agli al-

altri punti d' erudizione profana farvi almeno una notarella non di pag. 10., ma di poche righe, con avvertire l' eccellenze della legge evangelica in questa materia. Altrimenti l' A. fa nascere un gravissimo sospetto di se stesso, e delle fatali conseguenze, che ei vorrebbe forse, che al fine ne venissero dal suo sistema.

§. III.

Dall' erudizione passiamo alla metafisica. Il Matrimonio, dice l' Anonimo, è la base della società, della di lei progressione, e delle successioni de' beni temporali; dunque tocca al Principe il costituire impedimenti matrimoniali, e dispensarne. Ecco 'l grande argomento, che ha fatto voltare il cervello a tante persone, indebolite da febbre, o da qualsisia altro malore. E in XVIII. secoli di cristianità non s' è mai pensato, o non s' è mai capita questa ragione, che rovescia il sistema della Chiesa? In XVI. secoli i Sovrani di tutto 'l cattolicismo non si sono mai accorti di quest' obbligo loro fondamentale, principale, primigenio, irrevocabile di pensare alle leggi risguardanti il vincolo matrimoniale? Che se la Chiesa ha abrogate nella sua società cristiana alcune leggi civili matrimoniali, ovvero ha usata della sua autorità contro de' Sovrani trasgressori delle leggi ecclesiastiche in questa materia, il loro silenzio, la loro obbedienza saranno effetti di ignoranza, e di trascuratezza? Vi vole, a dirla ben volgarmente, uno stomaco di ferro, per digerire questi cibi così grossolani, che nessun dente potrà masticare giammai. L' hanno capito alcuni de' nostri censori il grosso imbroglio, che è questo; perciò si sono sforzati di provare, che quella autorità è stata sempre de' Sovrani, che poi o per tacito consenso, come hanno detto altri, o per non curanza de' proprj doveri, come non ha avuto diffi-

ficol-

ficoltà d' ingiuriare così tutti i Principi il bravo Anonimo, l' hanno lasciata alla Chiesa, che per tanti secoli l' ha esercitata, e segue ad esercitarla. Tutte queste ciance sono state da me evidentemente confutate nella *Defensio Canonum Tridentinorum*, che fu la prima, ed anco nella nuova *difesa de' Canoni* medesimi. Qui dirò solo due parole. Ne' primi tre secoli del Cristianesimo è certo, che i Fedeli, a cui era sino proibito portare ai tribunali Gentili le loro cause civili, contrassero matrimonio secondo le leggi della Chiesa, ignorate dagli Sovrani Gentili, che mai si presero pensiero de' matrimonj cristiani. Dopo i primi tre secoli da chi è stata mutata questa disciplina della Chiesa, disciplina che nasce da un domma? Diranno francamente dai Sovrani cattolici. Di fatti dicono, abbiamo nel corpo delle leggi civili, tutti gl' impedimenti, che poi addottò la Chiesa: Ma, siccome ho già nelle altre mie operette osservato, vi sono impedimenti prima stabiliti dalla Chiesa, che dalla Repub., e poi ciò che più importa, la Chiesa ha corrette e annullate alcune permissioni delle leggi civili, perchè contrarie alle divine, ed all' ecclesiastiche. Inoltre nelle leggi civili si permette il ripudio per molte ragioni civili, quando la Chiesa, se non nel caso di cui parla l' Apostolo del conjuge fedele coll' infedele, constantemente ha conservato il domma della indissolubilità del Matrimonio. I Principi istessi sono sempre accorsi alla Chiesa per ottenere dispensa da qualche impedimento; e nei tempi più illuminati facendo essi leggi sul matrimonio hanno dichiarato di non considerare se non gli effetti civili delle nozze, e di riconoscere l' autorità della Chiesa sul sacrosanto vincolo matrimoniale; siccome dimostrai nelle prime due difese de' Canoni Trentini.

§. IV.

§. IV.

Finora le risposte sono validissime, quali sogliono essere quelle *ex absurdo*. Ma diasi ancora la risposta, che si appella diretta. Ecco per la terza volta l' argomento dell' Anonimo. Il Matrimonio è la base della società civile, della di lei progressione, e della successione de' beni; dunque è di diritto del solo Sovrano. Si analizi, si ponga nelle forme logiche quanto si voglia, un tale argomento; farà sempre poco onore agli autori del medesimo. La conclusione è primieramente assai più ampla della proposizione, da cui si vole essa dedurre. Acciò fosse proporzionata l' una all' altra, dovrebbe premettersi, che il Matrimonio è solamente la base della civile società, e così nelle altre parti dovrebbe inserirsi il solamente, acciò la conseguenza ne recasse il solo Sovrano per direttore del Matrimonio. Ma la verità è questa: il Matrimonio è la base della società religiosa, ossia cristiana, e poi della civile. Dunque del Matrimonio in quanto è cosa religiosa, ne appartiene l' ispezione alla potestà religiosa, ossia ecclesiastica; siccome in quanto è cosa civile, ne spetta la direzione alla civile autorità. In questa seconda parte della proposizione conveniamo tutti. Dimostrerò adunque la prima, riducendo i contradittori fino al partito della vera contraddizione.

§. V.

Poco vi vuole a dimostrarlo. Il Matrimonio è causa della società religiosa, come lo è della civile, e senza Matrimonio non v' è società religiosa, nè civile. Fin quì adunque siamo in equazione; Il cattolico confessa qual domma di sua fede la distinzione di queste due società; confessa una indipendente dall' altra negli affari, che sono appartenenti a ciascuna di

esse

esse. Siccome altri nostri contraddittori, così anco l'Anonimo, che ora confuto, non riconosce due potestà eguali affatto sopra d'una materia; e su gli effetti della medesima, per non porgli in contraddizione, e per non impedirli, come totalmente potrebbono restare impediti da due potestà eguali, che vi agissero in contraddizione. Dunque siamo necessariamente costretti a dividere, e separare la causa dagli effetti, ed anco gli effetti stessi del Matrimonio, giacchè la natura, la causa, l'essenza del Matrimonio essendo una sola, è un'unità indivisibile. La ragione naturale, tutta amica del naturale diritto, farà una giusta divisione. Il naturale diritto ha data infinitamente più di nobiltà all'ordine religioso, che al civile, perchè infinitamente più interassente all'uomo la religiosa, che la civile società; dunque una cosa, che è comune a tutte due queste società, come lo è il vincolo del Matrimonio, quando debba assegnarsene il governo ad una sola di esse, dovrà essere assegnato alla più nobile, e più interessante, cioè alla religiosa potestà.

§. VI.

Non solo ciò prescrive la naturale ragione, ma ci presenta ancora un'altro motivo il più forte, che sia mai a favore della società religiosa, e motivo tale, che finisce di vincere la causa. Se una medesima cosa è cagione effettrice di due diversi effetti, e questi sieno talmente divisi, che uno sia per naturale diritto subordinato all'altro; allora converrà ascrivere il governo di quella causa a quella potestà, cui per diritto di natura spettano gli effetti assai più nobili, ed a cui subordinati sono gli altri assai meno nobili. Ora gli effetti civili del Matrimonio, secondo la legge naturale, e la legge cristiana, subordinati sono talmente agli effetti religiosi, che la potestà civile non

non debba mai contrastare i diritti della religiosa: sono quegli in tal maniera subordinati a questi, che quelli debbano a questi servire di maggior ajuto per ottenere il fine, che è per naturale diritto lo scopo fondamentale della religiosa società. Lo stato, e l'ordine civile finisce per ciascun uomo col finire della vita mortale, dopo la quale prosegue una vita immortale. Questa prosegue per un effetto cagionato dal Matrimonio. Il Matrimonio adunque è causa di due vite, l'una civile, che finisce affatto col finire della vita temporale, l'altra religiosa, che non finisce mai. La civile adunque è come d'ajuto alla religiosa; questa è la primaria per cui l'uomo è messo al mondo, quella secondaria è dipendente dalla prima. Il vincolo adunque del Matrimonio, per cui si propaga, e si conserva la società religiosa, è di diritto di questa società in proporzione della sua durata, e del suo fine, paragonata l'una e l'altra colla durata, e col fine della società civile. Ma il fine della società religiosa è infinitamente superiore a quello della civile, come parimente è la durata di quella, perchè interminabile in confronto della civile, che ha il suo termine. Dunque per ragione naturale deve ascriversi alla potestà religiosa il diritto sopra il vincolo nuziale, da cui nasce, e prosegue una vita senza termine.

§. VII.

La vera metafisica è anco amica della matematica. S'addatti quanto si può la dimostrazione matematica a questa verità. Il fine cioè lo scopo della vita, e della società religiosa, e la sua durata sono cose infinitamente superiori alla scopo, e alla durata della vita, e società civile. L'infinito ha tale proporzione al finito, che è maggiore di qualunque assegnabile, è infinita: perciò il finito relativamente al finito ne calcoli

coli matematici è considerato per nulla, moralmente parlando si dice quasi un nulla. E così Isaia cap. XI. v. 17. paragonando l'essenza delle creature con quella di Dio, disse: *omnes gentes quasi non sint, sic sunt coram eo, & quasi nihilum, & inane reputatæ sunt ei*. Il Matrimonio è la causa della vita e società religiosa, e della civile; dunque la causa stessa relativamente ai suoi effetti è infinitamente superiore, come religiosa, alla civile; ma quella, che è infinitamente superiore all'altra relativamente ad un medesimo punto, ha in questo un diritto infinitamente superiore; dunque se ad una di queste si deve assegnare il regolamento del Matrimonio, è troppo manifesto, che alla infinitamente superiore deve ascriversi; giacchè quella che è infinitamente inferiore, è matematicamente un nulla rispetto alla prima, e moralmente è quasi un nulla. Un nulla adunque, o quasi un nulla da' nostri censori metafisci si antepone all' infinito. Ecco il termine del loro argomento.

§. VIII.

L'ordine adunque stabilito da Dio nella natura dimostra la superiorità della condizione religiosa sopra della civile; e la conseguenza legittima, o necessaria delle cose di sopra spiegate dimostra l'autorità, che sopra il vincolo nuziale deve per diritto di natura esercitare la potestà della società religiosa. Se questa è una voce della natura, si udirà adunque sparsa per le nazioni anco gentilesche. Non si udirà chiarissima una tal voce, ma in maniera però da capirne il senso. L'esistenza di Dio è provata, e dimostrata ancora con questa voce della natura, sebbene le nazioni della gentilità l'abbiano oscurata cogli errori della idolatria, e della superstizione. Così è dell' idea del Matrimonio, come di cosa sacra. Sappiamo adunque, che le nazioni gentilesche, passate e pre-

sen-

senti, hanno conservati sacri riti per il Matrimonio; come si può vedere nella grand' opera di Banier, *Histoire générale des cérémonies &c. religieuses de tout le monde*; Veggasi la mia *Nuova difesa de' Canoni Trentini*, prop. IX. §. III., dove ancora ho recato un testo bellissimo di Dionisio d'Alicarnasso, il quale dice, essere state inventate le nozze dai supremi Dei, e che senza le nozze non vi sarebbe fra gli uomini il religioso culto de' Numi. Producano i nostri censori, se possono, monumenti delle nazioni, che provino fatti da loro gli altri contratti meramente civili colle sacre ceremonie da medesimi usate per lo contratto del Matrimonio.

§. IX.

Se un Cattolico però ha bisogno di que' monumenti della gentilità per persuadersi della sacra cosa, che è il vincolo matrimoniale, fa egli vedere assai debole, e zoppicante la sua fede. Sa pur esso, che Gesù Cristo nostro divino Legislatore, sa che l' Apostolo S. Paolo hanno fatte leggi sul Matrimonio. Certamente, che nè l' uno, nè l' altro hanno promulgate leggi di affari meramente civili, ma solo di quei che sono principalmente di Religione: dunque e Gesù Cristo, e l' Apostolo hanno dimostrato sacro, e religioso il vincolo nuziale. Sa pur egli il N. A., che la Chiesa universale, dotata del dono dell' infallibilità nelle definizioni dommatiche, ha nel Concilio Trentino definito (*Sess.* XXIV. *can.* III. e IV.) spettare all' autorità della Chiesa, lo stabilire impedimenti matrimoniali, anco di più di quei del Levitico, e darne le opportune dispense. Questa è una verità così geometricamente da me dimostrata nelle due antecedenti difese di que' canoni, che fin a tanto che non si dimostrino apocrife le opere di Lutero, o almeno apocrifi i suddetti canoni, bisogna riconoscer-

vela chiara al par della luce del meriggio. Un cattolico allevato nel seno dell' augusta Madre la Chiesa, Sposa di G. C., un cattolico, che vede tanti monumenti della religiosità del vincolo nuziale, quanti sono i Matrimonj contratti da' medesimi cattolici; non sarà egli da scusarsi, e compatirsi se ponga in dubbio, anzi se neghi questa verità, ma da compiangersi amaramente. Si ha da vedere il Luterano stesso, che quantunque figlio di un Patriarca arrabbiatissimo contro la Chiesa, cui negò quest' autorità, pure forzato dalle Scritture, e dalla retta ragione ha saputo superare gli ostacoli della potestà civile, per richiamare privativamente al suo ceto ecclesiastico, appellato Concistoro, l' autorità di giudicare delle cause di Matrimonio, solo perchè in esso vi ravvisa un segno simbolico dell' unione di G. C. colla Chiesa sua Sposa; ed il Cristiano, che sta nel centro del Cattolicismo, che vede ogni giorno farsi il contratto del vincolo nuziale con un Sacramento, e che ha sempre inteso essere questo il perpetuo rito della Chiesa sua Madre santissima, ora piglia le armi contro di essa, tenta spogliarla dell'autorità avuta dal sommo Signore de' Dominanti, e dichiarata qual domma dalla Chiesa stessa, infallibile nelle sue dommatiche dottrine? Tema egli adunque la terribilissima pena, che Iddio infligge ai contradittori della verità, cioè il castigo *ut videntes non videant, audientes non intelligant*.

§. X.

Se dunque per naturale diritto spetta il vincolo nuziale alla Religione, se la società civile è secondaria alla società religiosa, quella dovrà contentarsi di usare della sua potestà sugli effetti civili di quei Matrimonj, che avrà permesso l' autorità della Religione, la potestà della Chiesa. Appartiene a questa il procura-

curare de' beati cittadini della celeste Gerusalemme, e di procurarli con quei mezzi, che essa sà per la celeste dottrina a lui communicata dal suo divino Sposo G. C. Se della società civile è un maggior bene la moltiplicazione de' cittadini, questo pure è un maggior bene della società religiosa, ossia cristiana, che procura di riempire le sedi del Cielo con un copioso numero de' suoi fedeli seguaci. Dunque quel maggior bene della civile società le viene talmente assicurato dalla Chiesa, che non ha quella a temerne punto. E siccome la Chiesa cogli impedimenti matrimoniali vieta molti matrimonj per mantenere la onestà del costume cristiano, e per impedire il pericolo delle anime; delle quali cose è giudice infallibile la Chiesa; così fa ancora nel tempo istesso un vero bene alla società civile, togliendo il peccato, le occasioni di peccato, e perciò di perturbazioni alla medesima civile adunanza. La maggiore moltiplicazione dell' uman genere, e di una società civile non è assolutamente un bene, se non quando quella moltitudine sia ben regolata nelle leggi del costume. Nè la forza della civile potestà è tanto energica per lo spirito del costume, quanto quella della Religione. Il timore delle pene presenti può molto, ma queste spesso per diverse vie si scansano, o perchè alcuni delitti per un certo abuso non sono quasi computati dai civili tribunali come delitti, o perchè sebbene alcuni lo sieno, pure vi sono molte maniere da sfuggirne il giudizio, e la pena. Ma il pensiero di Religione, che sta fisso nell' animo, anco senza motivi estrinseci trattiene molti dal cometterli. La Chiesa adunque procurando nel tempo istesso la moltiplicazione de' suoi sudditi, e procurandola secondo i precetti, ed i consiglj di G. C. con quei mezzi, che sono idonei a fare sfuggire il peccato, anche in ciò è

utilissima alla civile società. Se l'autorità di questa v'aggiunga i suoi mezzi, otterrà maggior felicità ancora. Rimane la disposizione delle eredità, o sia delle successioni ai beni temporali: ed in questa per nulla s'impaccia la Chiesa; ne lascia tutta l'ispezione a chi si deve, cioè ai Sovrani, costituiti da Dio per lo civile governo della Repubblica. Questa è la divisione, che secondo i principj del vero diritto naturale ha Gesù Cristo dimostrato degli officj della potestà ecclesiastica, e civile; come ho già fatto vedere nella prop. IX. della *Nuova difesa de' Canoni Trentini*.

§. XI.

Avanti di passare ad un'altro argomento dell'A. bisogna seguitarlo in una digressione, che egli fa pag. 27. assai importuna. Si lagna costui con molte parole, che solo la Chiesa, ossia, come ei dice, la *Curia Chiesastica* registri i Matrimonj, e non siavi di questi un *documento legale* presso la Repub., d'onde ne ricava, come fosse una conseguenza legittima, che la Chiesa, o la *Curia Chiesastica* regoli le successioni de' beni temporali. Ma bisogna bene avere la testa riscaldata per mettere in odio presso 'l volgo la Chiesa, e per dare nel tempo istesso una obbrobriosa sferzata al suo Principe, come ei fa, dicendo: *e qual assurdo è quello di vedersi in uno stato nascere i vassalli del Prencipe, senza che il Prencipe sappia, se il Matrimonio fù valido*. Chi ha l'ardire d'insultare la Chiesa, in pena del suo fallo, senza avvedersene insulta ancora francamente il suo Sovrano, e l'insulta ove dovrebbe encomiarlo. Il Principe, che per una lunghissima esperienza sà, che sono sacrosanti i libri de' Matrimonj contratti da suoi sudditi in faccia della Chiesa, che sa le cautele ragionevolissime, che per nulla cedono alle civili, usate dalla Chiesa nell' assistere ai Matrimonj, e la somma diligenza de' Sacer-

cerdoti nel registrargli in modo, che moralmente parlando non vi può essere errore, o se vi fosse, facilmente si può emendare; il Principe, che sà tuttociò colla maggiore morale certezza, dimostra il suo spirito di Religione con contentarsi de' libri della Chiesa, o sia delle curie ecclesiastiche, sempre accessibili a chiunque, per assicurarsi in qualche bisogno della vera successione delle famiglie, e per conseguenza della legittima successione de' beni temporali. Ma e chi mai ha vietato alla curia secolare di registrare anch' essa i Matrimonj contratti dai sudditi delle Repubbliche? Era adunque assai meglio per l' Anonimo cattolico il lodare la Religione del suo Principe, e de' suoi ministri, che si sono creduti troppo bene appoggiati all' autorità delle curie ecclesiastiche, senza che essi moltiplicassero presso le civili il registro de' Matrimonj contratti da' cittadini. Un empio come fu Obbes (siccome dissi altrove) che non credeva vera nessuna religione, scrisse però sul principio della sua opera, che se frà tante che esistono, ve ne fosse una vera, a questa bene sarebbe affidato l' intero governo della Repubblica. Il Sig. Anonimo cattolico, che si protestò da principio figlio divotissimo della Santa Madre Chiesa con tutta la sincerità di spirito verso la Religione, non resterà convinto dalla ragione, da cui fu convinto uno sfacciato incredulo?

§. XII.

Dopo questa riscaldata digressione ripete l' Anonimo inutilmente, quanto ha già mille volte detto di sopra, fuorchè qualche nuova proposizione anticattolica, cui dovremo sul fine dell' opera più opportunamente rispondere; e poi passa pag. 29. ad un altra confutazione del sistema *chiesastico*, frammischiando il vero col falso per ottenere il suo intento. Si pre-

tende, egli dice, che il Matrimonio sia *de jure naturæ*, *ma però allora quando niuna legge naturale viene prostergata. Un tale sentimento degli Ecclesiastici è stato sempre l'ancora sagra per far argine ai Sovrani in tale materia, e la libertà del Matrimonio, la libertà naturale su questo cimento è l'achille ove essi si fondano; in somma essi sono i difensori della libertà, i vindici della natura. Questa è una verità; nè posso essere riconvenuto di mendacio*. Fermiamoci un momento su quest' esordio; si riflettano due cose brevemente. La prima è che autori classici, che parlano del Matrimonio, come Juvenin, Drouven, Tournely, &c. per quanto io v'ho letto, non parlano mai *ex professo* di questa libertà di natura per lo Matrimonio de' cristiani. Alcuno di essi appena l'accenna. Secondo quando essi difendono il domma, che io difendo, della potestà ecclesiastica sul Matrimonio, appena si objettano qualche difficoltà sull' autorità civile; cui rispondono con quella venerazione che debbono, e che non osserva verso il suo Principe il nostro Anonimo. Nè a mia notizia v'è fra i Teologi, che volgarmente s'appellano corsisti, chi abbia creduto necessario di dimostrare particolarmente, che i Principi laici non hanno autorità sul vincolo delle nozze. Ne viene ciò di conseguenza dall' avere essi difesa l'autorità della Chiesa; ma non hanno mai pensato a trattarla, come ora bisogna per confondere questi furibondi nemici della Chiesa di Dio. In una parola, essi hanno confutato Lutero, che portò qualche argomento contro l'autorità della Chiesa sul Matrimonj, ma non ne recò mai a favore dei Principi. Dunque non possono avere i Teologi cattolici trattata una questione, che si può dire a giorni nostri insorta. Fu 'l primo Launojo, per un certo impegno, a porre in campo la civile autorità su de' Matri-

Matrimonj; ma talmente presto morì quella questione, che nemmeno i Teologi consisti Francesi ricordano Launojo. Inoltre con tutt' altri argomenti essi provano la potestà della Chiesa di costituire impedimenti dirimenti il Matrimonio.

§. XIII.

A questi giorni poi que' pochi, che hanno fatta la difesa di quest' autorità ecclesiastica, toccano il punto del contratto naturale, che diventi materia del Sacramento del Matrimonio, e dicono una verità; altrimenti se si voglia per materia del Sacramento il contratto civile, bisognerà porre molti assurdi ripugnanti alla verità cattolica, siccome io ho dimostrato nella *Nuova difesa de' Canoni Trentini*, e come accennerò anco di poi per confutazione dell' Anonimo. E' anco da avvertire, che le risposte date da' Teologi all' argomento de' nostri avversarj, cavato dalla natura del contratto civile nuziale, non sono (come io ho dimostrato nel Discorso preliminare alla *Nuova Difesa &c.*) risposte necessarie ad un cattolico, come cattolico si protesta il nostro Anonimo. Quella è una difficoltà, che assalisce l' equità della causa, dimostrata già dommatica dai Canoni Trentini, non è una difficoltà contro l' esistenza, ma bensì contro l' essenza, la natura, l' equità del domma; dunque una difficoltà, che, siccome non deve prodursi da un cattolico veneratore dell' infallibilità della Chiesa, così non richiede necessariamente una risposta. Finalmente si osservi, quale sia mai la difesa della naturale libertà fatta da quegli *chiesastici*, che sà l' Anonimo, e non so io. Forse, che i difensori dell' autorità della Chiesa sui Matrimonj de' cristiani non conoscono impedimenti dirimenti il Matrimonio, stabiliti dalla medesima autorità? Per lo meno ne confessano tanti, quanti sono quelli determinati dalle leg-

gi utili; dunque qual libertà è quella che difendono, quando ragionevolmente essi la legano con un egual numero d' impedimenti, da cui se la troverebbero legata dalla civile potestà? Ma v' è di più; la legge civile ne computa uno di meno dell' ecclesiastica nella linea trasversale; e poi concede per più motivi il ripudio della moglie, che sempre negano colla Chiesa que' Teologi. E il difendere la legge divina, ed ecclesiastica sù i Matrimonj sarà un difendere la libertà in paragone di quella, che ingiustamente permette la legge civile? Dunque l' impedire l' abuso della libertà è divenuto uno sciogliere la libertà. Vi sarà forse qualche errore di stampa nel libercolo dell' Anonimo. Vorrei che vi fosse, piuttosto che vedervi tali contradizioni.

§. XIV.

Se è tanto bello l' esordio, ognuno si prometterà bellezze almeno eguali nella predica; e davvero che non vi mancano. Scrive adunque pag. 30., e ricorda a quei vindici della naturale libertà, che Gesù Cristo *non venne al mondo per rimettere gli uomini nello stato di natura, ma bensì per santificare tutti gli uomini, che trovò in società, ed in tante diverse posizioni*; *anzi credo*, dice, *di non isbagliare* (quì e il quando la dice chiaramente piú grossa) *se asserisco, che la dottrina di Cristo è veramente divina dal vedersi, che ogni uomo, sia in una Repubblica, sia in una Monarchia, sia nel dispotismo puole eseguire i divini precetti senza turbare assolutamente la polizia del governo*. Si spiega anche meglio, seguitando a dire: *una filosofia, un principio di costumatezza dettato nell' Evangelo, applicabile per ogni governo mondano non poteva essere dettato, che da una Sapienza infinita*; e dice lo stesso per la terza volta scrivendo, che *i primi Filosofi, e i primi Legislatori non arriva-*

rivarono assolutamente ai fondamenti di una religione applicabile per ogni sorte di governo , senza che ne turbi assolutamente un jota . Ancora non esce l'argomento ; ma giacchè l' Anonimo quì si ferma, mi fermerò anch' io.

§. XV.

Se l' Anonimo avesse detto, o se intendesse di dire, che la Religione cristiana osservare si può in qualunque governo, senza che ragionevolmente ne possa nascere in esso perturbazione; sarebbe detto egregiamente, e senza ambiguità; poichè la cristiana Religione nulla comandando o permettendo, che sia contrario al diritto naturale, e dovendosi in qualunque governo osservare un tale diritto ; la conseguenza sarebbe tutta legittima, che nessun governo ragionevolmente resti turbato dall' osservanza della cristiana legge. Ma l' avere lasciata quella necessaria particola *ragionevolmente* , ha fatta nascere dubbiezza, o almeno oscurità troppo grande nella avvanzata proposizione. La cristiana Religione ne' primi secoli era pure la stessa, che la presente ; eppure quante persecuzioni non ha tollerate dai Principi Gentili ? Perchè ? Forse i cristiani d' allora non erano osservantissimi delle savie leggi civili ; non rispettavano forse i Sovrani ? Sì : erano obedientissimi, e rispettosissimi. Perchè dunque tante persecuzioni ? Perchè la loro Religione come contraria affatto e ne' dommi, e ne' costumi alla Gentilesca, credevasi irragionevolmente perturbatrice del Gentilesimo. Questo è l' unico perchè delle persecuzioni. La somiglianza cagiona amicizia; l' inimicizia non nasce, che dalla disuguaglianza. Se in un governo, massime dispotico, vi sieno leggi civili ripugnanti alle divine, alle ecclesiastiche, il cattolico non le può osservare ; non osservandole, egli veramente non è la causa ragionevole

del

del disturbo di quel governo, ma desso certamente resta disturbato, se pretenda di obbligare anche il cattolico all' osservanza di tali inique leggi. Perchè di presente ancora alcune volte sono perseguitati i cattolici in paesi de' Gentili, e d' Idolatri? Il titolo della Religione cattolica è per lo più la causa della persecuzione. Quando il governo politico abbia leggi repugnanti a quelle della Chiesa di G. C., la Religione cristiana non è certamente applicabile per ogni sorta di governo, senza che ne nasca perturbazione.

§. XVI.

Che se l' Anonimo ha voluto dire, che la Repubblica, la Monarchia, il governo estraneo al cattolico gli permetta di osservare le sue leggi cristiane, come molti di tali governi oggigiorno lo permettono; allora egli ha avuto intenzione di dire ciò, che non ha detto; poichè allora (in ipotesi d' un governo contrario alle leggi cristiane) non è la Religione nostra applicabile a quel governo, ma è una eccezione, che fa quel governo per la nostra Religione. In tale caso, che al cattolico si permetta d' osservare ovunque la sua Religione, saremo contrarj di espressioni, ma concordi nei sentimenti. Posto ciò anco i governi cattolici, come sono obbligati di fare, permettano l' osservanza di quelle leggi, che la Chiesa fa coll' autorità a lei communicata da G. C., e massimamente l' osservanza delle leggi dommatiche, fatte dalla medesima Chiesa coll' infallibilità di dottrina; e saremo affatto unanimi. Ma fra queste leggi dommatiche vi è quella, che ascrive privativamente alla Chiesa la potestà di stabilire impedimenti dirimenti il Matrimonio e dispensarne, legge da me nelle antecedenti operette dimostrata coll' ultima evidenza, legge, cui nulla ha pensato nel suo libercolo il N.

A.

A. dunque il cattolico l'osservi, ed il governo cattolico deve permettere, nè può in alcun modo impedirne l'osservanza. Se mai l'A. pensasse, come pensò già l'Anonimo Milanese da me confutato nella *Nuova difesa de' Canoni Trentini*; cioè che gli antichi cristiani ne' primi secoli contraevano Matrimonj secondo le leggi delle nazioni, in cui vivevano, lo troverà confutato, quanto basta in quell' operetta prop. VII. §. VIII. Che anzi vedrà nel medesimo libro assegnate le differenze delle leggi civili dalle ecclesiastiche, cui è soggetto il cristiano in questa materia; vedrà ancora le dichiarazioni de saggi Prencipi cattolici, che generalmente si sono protestati soggetti alle leggi del Sacerdozio, ed in particolare hanno dichiarato di avere solo autorità sugli effetti civili, e non già sul vincolo del Matrimonio.

§. XVII.

Ed eccoci finalmente all' argomento, con cui pretende l' Anonimo di dimostrare, che al Sacramento del Matrimonio non si porta dal cristiano il contratto naturale, ma il contratto civile. *E' troppo chiaro*, scrive egli pag. 31., *in ragion pubblica, che l' uomo unito in società deve rinunziare a certe libertà naturali, che l' uomo poteva godere nello stato di natura.* Indi prosegue così: *l' uomo ridotto in società gode molti privilegj, che non godeva nello stato di natura, e perciò volle liberamente spogliarsi di alcuni diritti naturali, che nella società mal si confanno; onde ridotto nello stato civile si assoggettò a quelle leggi, che la pulizia del governo comparte; e perciò da tutti si sa che sia diverso lo stato naturale dal civile, e per conseguenza volere nello stato civile riandare i diritti della natura e vindicarli in un punto, per abbattere l' autorità del Sovrano, sembrami un mezzo sedizioso, un mezzo troppo indiretto*. Quì poi senza tema d' essere ricon-

riconvenuto di un *mendacio* o d' assai di più d' un *mendacio*, così gloriosamente si fa a raziocinare: *per questo motivo ritorco l' argomento. Se il Principe mette un impedimento al Matrimonio, cede la libertà naturale. Questa è la dottrina de' Preti* (cioè quest' è un mendacio): *Ma i Preti per acquistare dispense ne hanno posto sino al settimo grado d' affinità* (Lutero non poteva parlare più modestamente, e più con verità); *Dunque essi hanno ridotto gl' uomini in schiavitù* (errori di stampa): *ma la Chiesa cioè i Preti gridano* (senza scrivere, e parlare) *libertà contro i Sovrani; dunque essi vogliono tutto per se; che è contro la dottrina di Cristo, contro il giusto, e contro l' onesto*. Egregiamente.

§. XIX.

Osservisi prima la sostanza della ragione addotta dall' Anonimo; cioè che l' uomo ridotto alla società civile, siccome da essa ha molti vantaggi, così deve rinunziare certe libertà, che aveva nello stato naturale, per assoggettarsi alle leggi del Sovrano, fra le quali vi sono le matrimoniali, di cui ora ragioniamo. Qualunque galantuomo, anche non cristiano, aggiugnerà a questa proposizione generale una troppo necessaria distinzione; cioè che l' uomo ridotto alla vita civile deve rinunziare a quei diritti naturali, cui da Dio gli sia permesso di rinunziare, e deve osservare le leggi del suo Sovrano, quando queste sieno conformi a quelle di Dio stesso. Vediamo adunque se l' uomo venendo in società civile può rinunziare al jus naturale in modo, che debba portare al Sacramento del Matrimonio il contratto civile, e non il naturale del medesimo Matrimonio. Questa questione è connessa strettamente con un'altra: se fra i Cristiani sia diritto della Chiesa, ovvero de' Principi laici il determinare nelle diverse cir-

co-

costanze della società gl' impedimenti dirimenti il Matrimonio. Ma eccone la soluzione di tutte due le questioni. La Chiesa avendo stabiliti tali impedimenti conosce assai meglio di quello il conosca il nostro sulfureo censore, che anch' essa pone limiti a quello, che egli chiama stato di natura; io dirò più adequatamente, la Chiesa conosce di dichiarare, quali impedimenti richiegga nelle date circostanze l' onore del Sacramento, l' onestà del costume, e la salute delle anime. Quando l' Anonimo per nome di stato naturale non intenda uno stato brutale, il dire in particolare, che dagli impedimenti matrimoniali è legata la libertà naturale, è appunto lo stesso che dire in generale, che le leggi legano lo stato di natura. Ma questo è un parlare improprio. Se qualunque legge deve, quanto si può dal uomo, conformarsi al naturale diritto nelle date circostanze; ne viene di conseguenza, che non essendo il diritto di natura contrario allo stato, cioè al diritto istesso di natura, non debba dirsi legata dalle leggi e vincolata la libertà naturale; se non s' intenda per natura la corruzione della natura istessa. Ma il correggere la natura corotta è un dovere del diritto di natura, giacchè questo alla fine altro non è che il buon ordine, che Iddio autore della natura v' ha stabilito, acciò sia osservato, e con esso sia emendato, ciò che il peccato ha introdotto di vizio nella natura, che fu prodotta dal benefico autore retta, e sana.

§. XIX.

Sebbene tutta questa teorica sia per me la più certa e la più evidente; pure posso concedere all' A. ciò che ei vole. Si esponga adunque la questione in questi termini; si cerca, se per i Matrimonj de' cristiani tocchi al Principe, o appartenga alla Chiesa il legare la libertà dell' uomo cogli impedimenti matri-

mo-

moniali; cui così rispondo. Venendo l' uomo da qualunque stato alla condizione della società, egli per diritto di natura può farsi cristiano per mezzo del Sacramento del Battesimo; dunque per lo medesimo jus naturale, oltre essere entrato nella società civile, è entrato ancora nella società cristiana. Questa (credo di parlare con un cattolico) avendo il suo fine primario, ed i suoi mezzi affatto diversi dal primario fine, e da molti mezzi della civile società, ha ancora per conseguenza le sue leggi diverse, e indipendenti da quelle dell' ordine civile, ed ha perciò nel suo corpo una potestà diversa e indipendente dalla potestà civile. Il Matrimonio serve tanto per la moltiplicazione della società cristiana, il di cui scopo è eterno, quanto per la propagazione della civile, il di cui fine è temporale, e limitato a questa mortal vita. Da questo principio, colle giuste idee del natural diritto, ho già di sopra §. V. e segg. di questa Sezione II. dimostrato, che l' ispezione del Matrimonio, ossia del vincolo nuziale è tutta della società cristiana, come società religiosa, come società che non avrà mai fine; ed ho ad abbondanza provato, essere consenso universale delle nazioni, essere voce della natura, che il vincolo Matrimoniale è un affare di religione: e per obbligo ho dimostrato, che G. C. e l' Apostolo, alienissimi dal giudicare degli affari puramente civili, pure, hanno fatto leggi sul vincolo delle nozze, e che la Chiesa dotata da Dio d' infallibilità nel definire dommatiche dottrine, ha definita per propria l' autorità di costituire impedimenti matrimoniali. Pertanto è già ancora dimostrato, che venendo l' uomo nella società civile, e cristiana, e dovendo per naturale diritto, insegnato dalla retta ragione, dichiarato nelle sacre lettere, nella tradizione di tutti i secoli, e finalmente dalla Chiesa nell'

Ecu-

Ecumenico Concilio Trentino dipendere, nella materia del vincolo nuziale dalla podestà della Chiesa, deve nella stessa materia osservare prima le leggi della Repub. cristiana, e poi quelle della civile. Quindi è evidente che l' uomo venuto alla società civile in cui professa il Cristianesimo, nè può rinunziare a quel diritto della società cristiana riguardo al Matrimonio, nè qualunque umana potenza vi può legare la sua libertà; se non si voglia anteporre l' autorità umana e fallibile della società civile, alla infallibile autorità di Dio, e della Chiesa. E secondo la teorica da me di sopra stabilita §. XVIII. egli è evidente, che l' uomo in società civile, e cristiana deve prima, ed unicamente osservare le leggi degli impedimenti matrimoniali fatte dalla potestà, che regge la società cristiana, non da quella che regge la civile; cioè resta dimostrato, che tali leggi sono di diritto della potestà ecclesiastica, e religiosa, non mai della civile, e secolare.

§. XX.

La Chiesa adunque sempre rispettosissima verso de' Sovrani, non attacca la loro potestà, ma difende dai suoi nemici la potestà a lei da G. C. affidata di regolare il vincolo matrimoniale de' suoi Fedeli. Laonde ella è temerità insoportabile d' un cattolico, che neghi alla Chiesa, colonna e firmamento della verità il diritto di opporsi a quelle leggi civili, che essa giudica infallibilmente repugnanti alla sua divina autorità. Se ne vegga di quest' errore la confutazione nel *Discorso preliminare* §§. III. IV. Dunque se le leggi civili sieno non sugli effetti civili del matrimonio, ma sul vincolo nuziale, e sieno per lo meno ripugnanti alle ecclesiastiche in questa materia, sono dalla Chiesa già rivocate legittimamente. Se poi non sono ripugnanti a quelle della Chiesa, alcuni Teolo-

gi

gi credettero, potersi prolungare dalla potestà civile; ma io ho dimostrato già nella [*Nuova difesa de' Canoni Trentini* prop. X. che essendo quello un affare di Religione, niun Principe laico in veruna ipotesi potsà far leggi in quella materia, e che quei Teologi nell' avvanzare una tale opinione non l' hanno esaminata a dovere, e si sono posti in contradizione colla loro vera e ben difesa sentenza, dell' autorità della Chiesa sugl' impedimenti matrimoniali. E lo stesso Anonimo, che confuto, in ciò dissente da questi scrittori, ed ha abbracciato il mio sentimento.

§. XXI.

In tali contradizioni non cade il nostro Anonimo, il qual piuttosto ha il piacere d' essere riconvenuto ***di mendacio*** anche nell' argomento che subito soggiunge p.32. e segg. ***Fingasi***, dice, ***il caso, che in uno stato il sovrano proibisca la contrazione del Matrimonio, prima degli anni*** 20. ***perchè così comporti il bene pubblico, potrà la Chiesa ciò non ostante benedire un Matrimonio contro tal diritto? Sicuramente che no. In fatti in Francia il Re avendo proibito il Matrimonio come presso di noi, senza il consenso de' parenti, una tal legge è troppo osservata, nè ciò si pone in dubbio***. Ecco la solita franchezza ed animosità de' jusdicenti contro la Chiesa.

§. XXII.

Il primo di questi due pensieri dell' Anonimo è ingiurioso ai Sovrani; il secondo nella parte, che più interessa, è falso. Quanto al primo, doveva dire l' Anonimo fingasi, se è possibile, il caso, e non assolutamente scrivere, fingasi il caso, che un Sovrano proibisca il Matrimonio prima dei 20. anni giacchè l' Anonimo intende proibizione non di effetti civili, ma di vincolo nuziale. L' Autore della natura ha data comunemente la capacità di contrarre Matri-

trimonio ai maschj compito l' anno XIV. ed alle femine compito l' anno XII. Questa non è sentenza emanata dai Preti, ma bensì dall' Imperatore Giustiniano, il quale fra le varie opinioni de' filosofi osservatori della natura scelse la sopradetta; questa non è disapprovata dal jus canonico; ma siccome la Chiesa nelle sue leggi ha cercata, e segue la maggior equità, come ne fanno testimonianza anco i Giuristi eterodossi riportati da Bockelmann (*de differentiis Juris Civilis & Canonici*) così nel suo diritto canonico ha difinito *Cap. ult. de desponsat. impub.* che le circostanze fisiche, e morali possono supplire al difetto dei XII., e XIV. anni. Posto ciò è troppo strana l' ipotesi in cui dall' Anonimo si finge, che un Sovrano cattolico limitar voglia il contratto del Matrimonio all' età d' anni XX. Non vi può mai essere una condizione universale di una provincia, o di una nazione, che richiegga una tale limitazione universale, o piuttosto un' abolizion generale di un diritto di natura per tanti anni. Ai casi straordinarj di qualche persona particolare non vi suole pensare la legislazione d' un Sovrano; e se vi pensa, per quello non toglie il diritto universale. Riguardo poi agli effetti civili, non tocca a me l' entrare in questa questione.

§. XXIV.

Passo al secondo pensiero dell' Anonimo. Egli non sa, o mostra di non sapere, che il Re di Francia fece pregare i ven. Padri del concilio di Trento, acciò volessero dichiarare invalidi i Matrimonj clandestini, e quei contratti dai figlj di famiglia senza il consenso de' Genitori; che il Concilio dopo lunghissime discussioni credette espediente di solo annullare i primi, e non i secondi; che anzi nella Sessione XXIV. cap. I. *de Reform.* condannò coll' anatema quei, che *falso affirmant, Matrimonium a filiis fa-*

milias sine consensu parentum contracta, irita esse, & parentes ea rata vel irrita facere posse; sebbene sempre la Chiesa *ex justissimis causis illa semper detestata est, atque prohibuit*. Non sa l' Anonimo, o finge di non sapere, che gli oratori del Re fecero ai Venerab. Padri la supplica in tali termini, che dimostrarono essere il Re di sentimento, che questo era un affare di loro giurisdizione, e che avrebbe egli venerata la lora decisione. Non sa il nostro Anonimo che il Re di Francia avendo fatti alcuni editti in Blois concernenti il Matrimonio, in cui era in alcuni casi dichiarato valido o invalido, ed avendo il zelantissimo Clero di quella inclita nazione fatta istanza umilissima al suo Sovrano, acciò da quei editti non fosse lesa la potestà ecclesiastica sul vincolo matrimoniale; il Re veramente Cristianissimo promulgò la dichiarazione de' medesimi editti, dicendo che il *valide*, o *invalide* in essi contenuto, si doveva intendere solamente per relazione agli effetti civili; e non disse già che rinunziava alla sua autorità per favorire il Clero, come avrebbe dovuto dire nell' ipotesi dell' Anonimo, rispondendo al Clero, che richiese dal Re quella dichiarazione, acciò lesa non fosse l' ecclesiastica autorità. Tutte queste cosette, e tante altre simili, che taccio per brevità, sembrano ignote al nostro Anonimo nè politico, nè erudito. Da queste se ne può cavare la conseguenza, che non potrà in buona logica stimarsi illegittima, cioè che nelle leggi di Francia, che vietano i Matrimonj de' figlj di famiglia contratti senza il consenso de' genitori, tutta la forza sia in riguardo solamente agli effetti civili, non giammai riguardo alla validità del sacrosanto vincolo conjugale. Il principio, da cui nasce questa conseguenza, è autorevole quanto mai si può desiderare. Pertanto l' Anonimo accusi piuttosto l' ignoran-

ranza di chi non sa un tale fondamento, anzi che recare in suo favore l' autorità di costoro. Se all' autorevole dichiarazione del Re s' aggiunga il sentimento del Concilio Trentino, e la dichiarazione del medesimo, quindi si avrà un argomento assai valevole ad acquietare lo spirito in questa materia. Che se alcuni scrittori nemici della Chiesa, e privi già d' ogni rossore, interpretano le leggi di Francia, a tenore de' loro vani pensamenti, ve ne sono tant' altri, che assicurano, non esser tale l' intenzione e 'l vigore di quelle leggi, quale coloro lo spacciano nella turba degli ignoranti nemici della Chiesa.

§. XXV.

Ciò non basta alla buona causa, che difendo. Ho due altre ragioni in pronto, che dimostrano di niun valore l' argomento dell' Anonimo, qualunque sia la verità o la falsità del fatto. Egli adunque per provare il diritto de' Sovrani sopra il vincolo matrimoniale porta un fatto di un Re. Se tutti i fatti, anco legali de' Sovrani provassero un diritto; l' Evangelo non sarebbe più il codice delle leggi cristiane. Ricordo soltanto, che nelle leggi civili si permette il ripudio d' un conjuge in varie circostanze, quando l' Evangelo non lo permette a conjugi ambedue cristiani in veruna circostanza. Il fatto adunque in apparenza tanto autorevole, tanto solenne, quale è quello citato dalle leggi Giustinianee, non è prova d' un diritto Sovrano. Adunque non lo può essere un fatto di qualunque altro Principe. Il diritto si deve provare colla buona ragione, o col possesso. Il possesso però non è mai in qualunque legge una prova di un diritto contro il jus naturale: ed è stato già da me più volte dimostrato, che l' ispezione del vincolo matrimoniale appartiene a questo jus onninamente inalienabile. Onde qualunque possesso mai si

possa recare in contrario, non sarà, che un'usurpazione nata dall'ignoranza, per non dire dalla malizia de' principeschi adulatori. Questa medesima ragione dimostra nel tempo istesso, che manca alla potestà civile l'intima ragione del diritto, non avendo essa da Dio autorità, che sugli affari civili. Che l'intenzione de' Sovrani di Francia sia stata solo di vietare que' matrimonii civilmente, o non quanto al vincolo matrimoniale, è cosa bastantemente provata dal Teologo Francese di merito, e di sana dottrina il Collet. T. VIII. *Theolog. Moral.*; sicchè poco conto v'è da fare di altri scrittori, che pretendono il contrario. Questa è una questione di fatto, che dipende dalle espressioni delle leggi, e dalle dichiarazioni dei Re istessi. Le leggi generalmente parlando non parlano di vincolo matrimoniale; e se alcuna sembrava parlarne; fu dichiarato dall'istesso Sovrano, che il *valide*, e l'*invalide* doveva riferirsi agli effetti civili. Dunque è infinitamente, e ad abbondanza provato, che tali leggi nulla giovano alla causa del nostro A.

§. XXVI.

Finalmente o sia vero, o sia dubbio, o sia falso che le suddette leggi sieno osservate, che prova è questa dell'autorità civile sul vincolo del Matrimonio? Tali leggi infliggono pene civili ai trasgressori, e le infliggono per un affare, che non può stare comunemente occulto; che maraviglia che sieno osservate? La Chiesa universale, come è chiaro dal testo del Concilio Trentino pocanzi da me riferito, ha sempre disapprovati simili Matrimonj, perchè ha sempre voluta ne' figlj l'obbedienza ai genitori, massime in un affare sì interessante; sebbene non tutto ciò che è illecito, sia anco invalido; per lo che si uniformano allo spirito della Chiesa quelle leggi di Francia, e di altre nazioni, che con mezzi propor-

zio-

zionati alla potestà civile, cioè con pene civili vietano tali Matrimonj, e ne castigano i trasgressori di sì fatte leggi. E' anzi questo un' obbligo della potestà civile cristiana l' ajutare coi suoi mezzi l'osservanza delle leggi ecclesiastiche, e l' ajutarla con tale efficacia civile, che sieno almeno per timore delle pene osservate da chi non ha in cuore l' amore alla virtù, o la venerazione ai comandi della Chiesa.

ARTICOLO II.

Le leggi civili Giustinianee, fatte sugl' impedimenti del Matrimonio non provano l' autorità de' Sovrani sulla validità, o invalidità del vincolo nuziale.

§. I.

LE leggi civili sul Matrimonio o sono soltanto relative agli effetti civili del matrimonio; e in questa ipotesi è evidente la proposizione; o sono anco direttamente relative al vincolo nuziale; ed allora si possono intendere promulgate per i sudditi non cristiani. Gl' Imperatori cristiani, siccome ho dimostrato nella *nuova Difesa de' Can. Trent.* prop. IX. §. ult. si sono protestati sudditi della Gerarchia ecclesiastica, dicendo espressamente, che appartiene a questa l' insegnare i domimi, e che niun laico per dotto che sia, può essere giudice di tali materie. Essi hanno conosciuto, che il più sicuro fondamento di un Impero è la Religione cattolica, che professavano. Dissero essi (*Cod. Theod.* lib. XVI. tit. II. leg. XVI.) *gaudere & gloriari ex Fide semper volumus, scientes magis religionibus, quam officiis Rempub. contineri*. Sapevano, che i Cristiani si erano regolati ne' loro Matrimonj colle leggi

del Vangelo, e della Chiesa, e ne avevano de' manifestissimi esempj. Adunque facendo essi leggi matrimoniali per i loro sudditi, molti de' quali non erano cristiani, la loro intenzione era certamente, che si adattassero ai cristiani sudditi, secondo che richiededeva la Religione cristiana. Non potevano essi ignorare le chiare e tonanti voci dei Grisostomi, e dei Girolami, degli Agostini, e di tant' altri ven. Vescovi, e Dottori di quella Chiesa, che gl' Imperatori stessi veneravano per Madre e Maestra, e i di cui Vescovi appellavano col nome di Padri. Quei Vescovi e Dottori adunque dicevano senza tema, che altre sono le leggi di Cesare, altre di Cristo; altre quelle di Papiniano, ed altre quelle di Paolo; che non è lecito, *jure poli*, ciò che facevasi lecito *jure fori*: ed in causa matrimoniale disse il Grisostomo (in cap. VII. *Ep. ad Rom.*) *nec mihi recites leges externas atque profanas, quæ libellum repudii dare præcipiunt*, quali pure sono nel Cod. Teodosiano, e Giustinianeo; *non enim profecto secundum has leges judicaturus est Deus, sed juxta eas, quas ipse posuit*. Se dunque gl' Imperatori sapevano le leggi di Cristo, e della Chiesa dallo stesso divino Redentore autorizzata a interpretare le divine leggi, che certamente vietano molte cose permesse nelle leggi civili, convien dire a buona equità, che la mente di que' Legislatori non fosse di obbligare i cristiani con un' autorità, che essi non potevano conoscere per sua legittima, e in precetti di cose, che loro erano dal Cristianesimo vietate. Le leggi devono interpretarsi più secondo lo spirito, che a norma delle materiali parole. Ora lo spirito di que' Legislatori era tutto conforme alle intenzioni della Chiesa; dunque si devono avere le loro leggi per relative solo agli effetti civili del Matrimonio, e non mai ripugnanti allo spirito della Chiesa.

§. II.

§. II.

Quindi se tuttora pretenda l' Anonimo, che tale e retta insieme fosse l' intenzione de' Sovrani, quale materialmente comparisce dalle loro leggi promulgate, bisognerà rinunziare al Cattolicismo per sostenere una tale pretensione; bisognerà anteporre la legge umana alla divina; ed allora è finita infelicemente la questione. Ho già detto di sopra, che il portare leggi in prova dell' erronea opinione, è un portare de' fatti per provare un diritto. E' lo stesso che argomentare così: un Sovrano ha fatta una legge, dunque aveva il diritto di farla. Questo diritto, di cui ragioniamo, non va provato con fatti delle persone laiche, cui si vole ascrivere l' autorità, che ora è in questione; altrimenti saranno a terra tutti i precetti del decalogo, perchè anco frai Sovrani vi può essere taluno, che non gli osservi. Il diritto sul vincolo matrimoniale è stato esercitato da Gesù Cristo, e dall' Apostolo Paolo, e da tutta la Chiesa di poi. Gesù Cristo, e l' Apostolo non hanno mai usato di potestà civile; Gesù Cristo disse di non essere venuto ad esercitarla; l' Apostolo comandò l' ubbidienza alle potestà sublimiori; dunque Gesù Cristo, e l' Apostolo facendo leggi sul vincolo matrimoniale, hanno fatto leggi sopra un' affare di cristianità, di Religione, cui solo essi pensavano, nè questi potevano far leggi, senza avere il diritto di farle. Così dicasi, in una parola della Chiesa da' primi tempi sino a' nostri, e particolarmente nel Concilio Trentino, in cui è definita come domma l' autorità della Chiesa sul vincolo matrimoniale, e sulle cause a questo spettanti; dunque è definito con infallibilità di dottrina, dunque con divina difinizione.

§. II.

Dopo, queste dimostrazioni sarebbe per se stesso inutile il seguire il nostro censore nel novero, che fa degl' impedimenti matrimoniali stabiliti dalle leggi Imperatorie. Questa è una nenia già cantata prima da Launojo, e poi da tutti i suoi amanuensi. Ma poichè il nostro Anonimo per comparire da qualche cosa, vi va facendo delle riflessioni singolari, e veramente compassionevoli, bisogna pur sentirle, e recarvi le opportune risposte. Incomincia egli pag. 33. con riportare la legge di Giustiniano (l. 11. c. *de Nuptiis*) in cui determina alcuni gradi di consanguinità e di affinità, ne' quali ei vieta le nozze con questa formola, *a quibus (gradibus) cunctos volumus se abstinere*, e l' Anonimo finisce la sua osservazione dicendo: *ecco, che la podestà Sovrana non ha mai ricercato il Sacerdozio per tali impedimenti*. Ma due cose sono qui da osservare attentamente; primo che se Giustiniano non ha detto in questa, e in altre sue leggi d' aver ricercata l' autorità della Chiesa, ha detto però la proposizione equivalente in generale, trattando di cose stabilite già dalla Chiesa. Disse già egli (*Novell. LXXXIII.*) *ipsas leges post canones, & ad illos fovendos edi*. Che vuol dire *edi leges post canones*? se non che avere nelle sue leggi risguardanti le materie cristiane seguitati i canoni; ha dunque in quelle materie cercata, e venerata l' autorità de' canoni. Le leggi de' Cristiani non sono già studiate sulla incerta filosofia, come quelle de' Gentili, da cui le ritrasse Giustiniano, ma sono cavate dalle sacre lettere, dalla tradizione, dallo spirito della legge di Cristo. Si dica adunque, che le leggi de' Cristiani sono formate dalla filosofia, ma da quella di Cristo, verità infallibile. L' Imperatore Giustiniano non solo

solo nella citata Novella, ma in altri luoghi ancora del diritto civile facendo leggi in favore della società come cristiana, e religiosa, dice espressamente di avere in esse seguitate le divine leggi secondo l' interpretazione della Chiesa. Ha egli pertanto bastantemente, ed anco si può dire abbondantemente manifestata la sua intenzione generale, che si deve supporre in tutte le materie analoghe per parità di ragione. In fatti Carlo M. ne' suoi Capitolari molte volte, e promulgando appunto leggi ancora d' impedimenti Matrimoniali, porta per ragione di esse, *quia sic Gregorius sensit*. Ma siccome non sempre è necessario adoperare quella formola, quando già lo scrittore ha sufficientemente dichiarato la sua intenzione, così non si trova in tutte quelle leggi, che sono relative ad affari puramente cristiani ed ecclesiastici. Quindi in secondo luogo è da osservare, che siccome i Principi cattolici sono protettori e difensori della Chiesa; così era loro obbligo di procurare anche colla loro autorità sovrana l' osservanza de' canoni ecclesiastici, per lo che, quando la Chiesa per qualche caso particolare l' ha creduto opportuno, ha usato di un suo diritto, nell' invocare l' autorità de' suoi figlj potenti, quali sono i Sovrani, per procurare l' osservanza de' canoni. Adunque il recare, che fa l' Anonimo, le leggi Imperatorie sugli impedimenti matrimoniali, non è un dimostrare, com' egli falsamente s' immagina, la propria e nativa potestà de' Principi secolari sul vincolo delle nozze cristiane.

§. IV.

La Chiesa animata dallo spirito di Dio, e dal divino esempio di G. C. e dell' Apostolo, i quali nulla togliendo dell' autorità civile sul Matrimonio, ne emendarono coll' evangeliche leggi l' abuso, la Chiesa dissi, anch' essa ha fatte delle emendazioni alle leg-

leggi Imperatorie sul Matrimonio; e con ragione vera non mendicata dobbiamo noi dire, che la medesima ha fatte su questo punto di propria autorità leggi per i cristiani suoi sudditi, ed ha colla stessa autorità emendate le leggi civili. Quì stiamo solo da prima alla corteccia per così dire delle leggi, giacchè l' A. in prova della sua pretensione, cioè del diritto de' Principi sul vincolo del Matrimonio reca le leggi della civile potestà. La Chiesa adunque ha promulgate leggi sul vincolo nuziale nella stessa maniera, con cui le hanno promulgate i Sovrani; cioè parlando, come parla quegli, che di propria autorità le intima. E' vero, che talvolta la Chiesa ha in tali leggi citata, ed invocata ancora l' autorità de' Principi; ma anco questi hanno recata, e però approvata la potestà della Chiesa. Sino a questo punto saremmo eguali; onde per lo meno tanto avrebbe di forza l' argomento a provare l' autorità della Chiesa, che a provare quella de' Principi secolari; se dovessimo stare, come dissi pocanzi, alla nuda corteccia della forma di tali leggi.

§. V.

Ma osserviamone ancora, come si deve, lo spirito. La ragione, ed il fine primario della civile legislazione sulle nozze è stata la successione delle eredità; il fine primario della Chiesa è stato il costume cristiano, e la riverenza al Sacramento del Matrimonio. Il Rom. Pontefice Alessandro II. (caus. XXXV. can. ad sedem Ap. q. 4.) scrisse: *ob nihil aliud ipsorum graduum mentio facta est* (dalle leggi civili) *nisi ut hæreditas vel successio ab una ad alteram personam inter consanguineos deferatur... hic vero* (nel jus canonico) *ut recte, & canonice inter fideles nuptiæ celebrentur*; e le leggi canoniche sono sempre relative al costume cristiano; per questo vedremo fra poco la diver-

diversità delle leggi Matrimoniali canoniche dalle civili su i consobrini. Poichè adunque la ragione del costume è sempre mai costante in se stessa, ed ha per iscopo l'osservanza de' divini precetti, di cui è custode, e depositaria la Chiesa; e poichè questo si è un motivo infinitamente più interessante della successione delle eredità; perciò la diversità delle ragioni della legislazione sul vincolo matrimoniale dimostra infinitamente superiore la legge ecclesiastica alla civile. Laonde per principio di naturale diritto conviene alla Chiesa il disporre del vincolo nuziale; e quindi poi la potestà civile, o voglia seguire l'ordine delle parentele, che nascono per conseguenza delle leggi ecclesiastiche, o essa non voglia, disponga se può delle successioni, e delle eredità come le piace. E per non lasciare alcun adito aperto ai nostri nemici, confesso anch'io, che talvolta nelle leggi civili matrimoniali è fatta menzione della ragione del costume; ma ciò non prova nè superiorità, nè eguaglianza di quelle leggi colle ecclesiastiche. Lo scopo primario della potestà civile è la tranquillità esterna, e l'esterna onestà de' suoi sudditi; laddove lo scopo primario della Chiesa depositaria de' divini precetti è prima l'interna, e poi anche l'esterna onestà, e tranquillità de' suoi sudditi cristiani. Dallo spirito d'ambe le leggi passiamo alle parole, con cui sono esse concepite, riguardo alla vicendevole menzione, o invocazione delle due potestà. La Chiesa invoca la protezione, e l'autorità sovrana per l'osservanza delle sue leggi, perchè quella è uno de' mezzi opportuni per ottenere quel fine; e così la Chiesa stessa colla sua autorità comanda a suoi fedeli l'osservanza delle leggi civili, conformi all'equità. La Chiesa talvolta nella promulgazione delle sue leggi, per dar loro una maggiore estrinseca autorità, cioè

per

per indurre più facilmente il suddito cristiano all'osservanza di quelle, fa menzione ancora delle leggi sovrane, che si accordano colle sue; ma non ha recato giammai per unico motivo delle sue leggi l' autorità de' Principi, come fra poco si dovrà osservare; laddove gl' Imperadori non solo hanno dato maggior peso alle sue leggi colla menzione dell' autorità ecclesiastica, ma in queste leggi matrimoniali, ed in altre ancora hanno recato per sola ragione fondamentale l' autorità della Chiesa; così Carlo M. in molte leggi non porta altra ragione, che questa: *quia sic Gregorius sensit*. Adunque non solo siamo in eguaglianza di causa col recare il fatto della legislazione civile, ed ecclesiastica sul Matrimonio; ma resta dimostrata la superiorità di questa a quella riguardo al vincolo delle nozze.

§. VI.

Finalmente la Chiesa, per sua autorità donatagli da Dio, ha pacificamente corrette, emendate, ed abrogate moltissime leggi Matrimoniali emanate da Principi cattolici, in maniera che hanno avuto sempre di poi, ed hanno ora tutta fra i cattolici la forza le ecclesiastiche leggi matrimoniali. Ne tesserei qui un catalogo di tali leggi civili emendate, ed abrogate dalla Chiesa, se questo non fosse già stato formato dall' eterodosso Glo. Frederico Bockelmann nel suo eruditissimo trattato *de differentiis juris civilis, & canonici &c.* molte delle quali si possono anco leggere nelle dottissime recenti istituzioni canoniche dell' Avvocato, ora degnissimo Vescovo Devoti. Il Bockelmann oltre l' avere recati gli elogi del Jus canonico fatti dai Protestanti, egli istesso vi nota, che il jus canonico assai più del civile ha avuto in mira l' equità del diritto naturale, e di quello delle genti, a norma de' quali ha saggiamente abrogate, e mutate molte leggi ci-

civili sul Matrimonio, e sulle antecedenti, e conseguenti condizioni del medesimo. Prescindendo dagli errori della setta dell' autore, egli è un egregio encomiasta del diritto canonico, contro la petulanza di varj cattolici, che ne odiano per sino il nome, siccome sotto il manto di Cattolicismo ne odiano acremente lo spirito. La verità manifestata, e difesa da un Protestante dovrebbe alla fine coprire loro il volto di rossore, e chiudere loro la bocca in perpetuo.

§. VII.

Prosegue l'Anonimo, pag. 33. e 34., e colla sua animosità dice, che nella legge XIX. Cod. de Nuptiis *toglie l' Imperadore l' impedimento* inter consobrinos, *e dichiara legittimo il Matrimonio tra costoro. Coteste dispense, codesti impedimenti furono fatti dalla regia autorità, senza che i Preti vi avessero avuto ombra d' ingerenza. S. Agostino* (de C. D. lib. XV. cap. XVI.) *parlando della proibizione di Teodosio*, il quale vietò tali Matrimonj) *dice, che prima di questa era permesso il Matrimonio tra i consobrini, ma dopo il divieto, che furono riputate nulle le nozze*. Dunque ci pretende di persuaderci come legittima l' autorità civile sul vincolo matrimoniale.

§. VIII.

Abbiamo già detto, e provato di sopra, che il recare leggi, o dispense de' Principi non è un provare un loro diritto di fare le une, e di dare le altre. Vediamo che dice S. Agostino: *experti autem sumus in connubiis consobrinarum, etiam nostris temporibus, propter gradum propinquitatis fraterno gradui proximum, quam raro per mores fiebat, quod fieri per leges licebat; quia id nec divina prohibuit, & nondum prohibuerat lex humana. Verumtamen factum etiam licitum, propter vicinitatem* (gradus) *horrebatur illiciti, & quod fiebat cum consobrina, pene cum sorore*

re fieri videbatur; *quia & ipsi inter se*, *propter tam propinquam consanguinitatem*, *fratres vocantur*. Si conceda pure, per abbondare coll' A., che S. Agostino abbia avuto in vista la legge di Teodosio. Facciamo qualche opportuna riflessione sulle parole di questo S. Dottore, che si recano dall' Avversario per provare, che non la Chiesa, ma l' Impero aveva autorità di far leggi sul vincolo matrimoniale. Se prima di Teodosio non v' era legge ecclesiastica scritta, che vietasse que' Matrimonj, non v' era però motivo di farla; poichè come scrive il S. Dottore, *etiam nostris temporibus*, *propter gradum propinquitatis*, *quam raro fiebat* un tale Matrimonio, cioè di rarissimo accadeva. Ma se non v' era una legge scritta, che per tale maniera di promulgazione sembrasse universale, sono io ben persuaso dalla ragione stessa recata dal S. Dottore, che i Vescovi, secondo la direzione de' quali i cristiani contraevano i Matrimonj (come scrisse S. Ignazio, recato ancora dal nostro A.) non permettessero ai loro sudditi quei Matrimonj fra i consobrini. Altri S. Padri antichi parlando di leggi matrimoniali dissero, che altre erano le leggi de' Cesari, altre quelle della Chiesa. S. Agostino nel testo recato osserva la comune opinione degli uomini, che vi conoscevano ne' Matrimonj de' consobrini una turpitudine simile a quella de' Matrimonj fra un fratello, ed una sorella. Una idea comune agli uomini è una idea, che viene impressa dai principj di naturale equità, ed onestà. I cristiani, particolarmente gli antichi, avranno perciò abominato assai più de' gentili un tal genere di Matrimonj. E se S. Agostino, parlando in generale di tutti, afferma essere quelli stati rarissimi, quanto più lo saranno stati fra i cristiani? quanto più avranno usato di attenzione i Vescovi per impedirli? Ne' tempi più antichi erano

no certamente assai in minor numero le leggi scritte, e solennemente promulgate nella Chiesa. Ne è già una assoluta necessità, che tutte le leggi di costume sieno scritte. Non v' era adunque bisogno, che fra i cristiani vi fosse una tal legge universale scritta; quando l' universale costume de' medesimi, i principj generali de' Vescovi, e delle Chiese vi supplivano. Se da un naturale principio proveniva quella ripugnanza, che provavano gli uomini a fare Matrimonj fra i consobrini, e ciò per la troppa propinquità di sangue; si riconosceva adunque in quel comune sentimento un principio della legge di quel Dio, che è autore della natura, e dei buoni sentimenti, che in essa fanno udire le sue voci; cioè di quel principio medesimo, per cui Iddio nella antica legge vietò le nozze dei più prossimi parenti, *ne reveletur turpitudo fratris tui &c.*

§. IX

Se questa non si vuole accettare per una interpretazione di S. Agostino, si prenda pure anco per una emendazione, che ei stesso non la ricusò in cose di assai maggiore importanza; avendo egli detto nel Lib. I. *de Trinit.* cap. III. *ubi errorem suum cognoscit, redeat ad me; ubi meum, revocet me*. Aveva il Santo tanta moderazione, quanta era in lui la dottrina. E poichè egli era pieno di ossequio sincero, e di sincera deferenza alle dottrine de' Romani Pontefici, sono ben certissimo, che avrebbe egli stesso moderato, ovvero dichiarato in qualche maniera il suo raziocinio, a norma ancora de' suoi principj, se egli avesse potuto de' suoi tempi udire le voci del Rom. Pontefice, veramente grande per santità, e dottrina, S. Gregorio. E questi scrisse già all' altro S. Agostino, Apostolo degli Inglesi, che *quædam lex terrena in Republica Romana permittit* i Matrimonj de' con-

so-

sobrini; ma egli risponde, *sacra lex prohibet cognationis revelare turpitudinem*; *unde necesse est, ut in quarta, vel quinta generatione fidelium licenter sibi conjungantur*. Aggiungasi di più, che se S. Agostino avesse avuto in veduta ciò, che S. Ambrogio scrisse per la medesima questione a Paterno, non si sarebbe dipartito dagli insegnamenti del suo santo, e dottissimo maestro. Merita di esser letta intieramente quella lettera al caso nostro; ma per minor tedio all' Anonimo, ne trascriverò solo qualche piccola parte. Essendo adunque Paterno in dubbio sul diritto, così gli rispose S. Ambrogio: *Quid est, quod dubitari queat; quum lex divina patrueles fratres prohibeat convenire in conjugalem copulam? .. Sacræ legis scita interrogemus; prætendis enim ... quod permissum sit hoc divino jure connubium ... eo quod non sit prohibitum. Ego autem et prohibitum adsero .... Quod si ideo permissum putas, quia specialiter non est prohibitum, nec illud prohibitum sermone legis reperies, ne pater filiam suam accipiat uxorem. Nunquid ideo licet, quia non est prohibitum? Minime; interdictum est enim naturæ jure, interdictum est lege, quæ est in cordibus singulorum, interdictum est inviolabili præscriptione pietatis, titulo necessitudinis*. Così si legge ai numeri 3. 4., e 5. di detta lettera; ed al numero 8. gli dice: *Sed si divinæ te prætereunt, saltem Imperatorum præcepta, a quibus amplissimum accepisti honorem, haudquaquam præterire te debuerunt*; e gli ricorda la legge Teodosiana. Adunque o converrà dire, che S. Gregorio Magno, e S. Ambrogio hanno veduta la legge divina, che non vide S. Agostino; o piuttosto, come spiega S. Ambrogio, parlò S. Agostino di legge espressa e particolare, quando disse, che *divina lex prohibuit*; e questi altri SS. Dottori hanno parlato di legge implicitamente contenuta fralle divine, e che per-

perciò doveva osservarsi dai cristiani. Ciò che rispose S. Ambrogio a Paterno, non avranno forse i Vescovi insegnato ai loro sudditi cristiani, quando ve ne avesse avuto il bisogno, senza che vi fosse nella Chiesa una tal legge scritta, ed espresaamente, ed universalmente promulgata? Inutile adunque è stata al caso nostro la singolare erudizione dell' A., che confuto.

§. X.

Dello stesso genere è l' altro pezzo annedoto, che l' eruditissimo nostro Scrittore riporta pagina 54. dicendo, che *nel Concilio Lateranense sotto Callisto* II. *si riconosce dal Concilio la podestà de' Sovrani in far divieti de' Matrimonj, perchè nel can.* 5. *si dice: conjunctiones consanguineorum fieri prohibemus, quoniam eas divinæ, & sæculi prohibent leges*. Abbiamo già a questa nenia data la opportuna risposta di sopra §§. III. IV. V., e pocanzi §. IX. colle parole di S. Ambrogio; *sed si divina te prætereunt, saltem Imperatorum præcepta... haudquaquam præterire te debuerunt*. Questo è lo spirito, con cui hanno sempre parlato i Pastori della Chiesa. Prima hanno posto avanti gli occhi de' Fedeli considerati in generale, le leggi divine, come fu fatto nel Concilio ora objettato, nelle quali si possono comprendere anco le ecclesiastiche; poichè di quelle, e di queste sono legittimi giudici solo i Pastori suddetti; e poi per i Fedeli meno ossequiosi alla Chiesa hanno ancora ricordate loro quelle leggi imperatorie, che non differivano dalle Ecclesiastiche, poichè fatte da chi è protettore della Chiesa con quella autorità, che sogliono più temere le persone meno fervorose per la Religione. Ma qualunque mai altra fosse la formola, che usarono i Vescovi nel far leggi matrimoniali, sarà sempre vero, che le hanno promulgate come di propria autorità; dun-

que secondo il principio dell' Anonimo avevano tale autorità; e secondo poi le ragioni da noi di sopra recate, l' autorità loro è tutta legittima sul vincolo nuziale; siccome lo è quella de' Sovrani sugli effetti civili del Matrimonio. Alle altre erudizioni delle pag. 34. e segg., è già stato da noi risposto di sopra §§. III. IV. e segg.

§. XI

Passo adunque a qualche osservazione sopra alcune filosofiche riflessioni, che fa l' A. su gli impedimenti matrimoniali; ma mi protesto di ommettere la critica ad alcuni errori madornali, ch' ei va dicendo per erudizione non necessaria al nostro scopo. Parlando egli dell' impedimento, che nasce dal voto solenne, ne dà una sentenza tutta sua originale pag. 37.: *questo tale impedimento*, ei dice, *è proprio della podestà dell' uomo, che lo impone a se stesso, e perciò sarà un impedimento quanto forte, altrettanto fuori della giurisdizione del Principe, e della Chiesa*; poichè, come scrive poco dopo pag. 38., l' uomo avanti di entrare, e professare in un approvato Ordine di Regolari, non è impedito di contrarre il Matrimonio o dal Principe, o dalla Chiesa, ma da se stesso. Questo è certamente un singolare autografo da Archivio. Aveva l' A. pocanzi accennato di volo il voto privato di castità; ma se ne è poi fuggito subito al voto pubblico, come per lui più interessante. Se avesse avuta la flemma di prima considerare, che il suddetto voto privato non è fra gl' impedimenti dirimenti il Matrimonio, avrebbe allora capito, che intanto lo è il voto pubblico, perchè per ragionevoli motivi così ha determinato la Chiesa, la quale primieramente è quella, che vuole un voto solenne per la professione di Regolare; ed in secondo luogo, è quella che avendo posta questa

con-

condizione a quello stato, lo ha reso un impedimento dirimente il Matrimonio. Dunque la legge non è fatta dall' uomo, ma bensì dalla Chiesa, e confermata poi anco da' Sovrani, come tutori della Chiesa. Così è legge del Principe, non dell' uomo, che il militare vada vestito alla militare, porti le armi, entri in guerra &c., sebbene l' uomo volontariamente si elegga la vita militare.

§. XII.

Siccome adunque, sebbene volontaria sia l' elezione dello stato regolare, pure questo è determinato dalla Chiesa per un impedimento dirimente il Matrimonio; così ancora il celibato per le persone, che vogliano ricevere gli Ordini sacri. L' A. ne parla separatamente dal suo antecedente discorso sul voto de' Regolari. Ma doveva egli sapere, esservi gran controversia, se l' obbligo di castità per gli Ordini sacri nasca parimente da voto implicitamente solenne. Non è quì il luogo di parlare di una tal questione, che io lascio nel grado in cui essa si trova; quantunque mi ricordo d' avere letto qualche testo decisivo per il sì. Ma non sia; la Chiesa ha voluto, che questo stato di vita sia un impedimento dirimente il Matrimonio; dunque deve dirsi lo stesso, che abbiamo detto pocanzi della vita regolare. Perchè mai l' A. non ha fatta la stessa difficoltà, che promosse in quella? Non voglio farla da indovino. Lascio le conghietture, che possono avere dell' odiosità. Egli vi fa su questo impedimento una lunga ciccalata dalla pag. 38. sino alla 43. Quindi almeno fa sospettare di agire una causa, che troppo gli sta a cuore. Alla pag. 38. dice egli, che *il punto della questione sta* in definire, se *avendo* la Chiesa *posti* gli Ordini sacri come *impedimenti* del Matrimonio, *abbia il diritto di escluderne i Sovrani*. Tutt' altre ra-

gioni egli reca, che quelle che sarebbono relative ad una tale questione, in maniera che termina il discorso senza una illazione, che vi sia proporzionata. Tutte le ragioni da lui recate si riducono in poche parole a queste: prima, anticamente non eravi nella Chiesa un tale impedimento dirimente; che anzi dice pag. 40., che tutti gli impedimenti stabiliti da essa, erano solo impedienti, siccome illecite soltanto furono riputate le seconde nozze. E pag. 43. così conchiude: *dunque sarà impuro un conjugato? G. C. non l' ha santificato con un Sacramento? O il Sacramento del Matrimonio sarà meno degli altri? Quanti sconcerti si toglierebbono alla società; quanti mali non si conoscerebbero?* cioè se i sacri Ministri avessero moglie. Perciò poco innanzi ne lascia di questo gravissimo affare la decisione al Sovrano. Ma secondo i principj dell' Anonimo da lui inseriti nel suo lungo ragionamento, i quali mi porgono la risposta, dovrebbe definirsi dalla Chiesa istessa. Dice egli pag. 38. che il *divin Redentore prescelse i Ministri del Santuario, e loro concesse la sua autorità*; e pag. 39. scrive: *Una segregazione tra gli Ecclesiastici, e laici vi è stata sempre nella Chiesa, ed un tal collegio* (si toleri il vocabolo) *separato, in cui il deposito de' Sacramenti si è conservato; par che una certa autorità innata la Chiesa abbia sempre esercitata, specialmente nella coercizione de' costumi .... Così avendo la Chiesa creduto necessario, che i Sacerdoti non dovessero prender moglie per dimostrare la purità del costume, non permise mai, che i Sacerdoti prendessero moglie dopo l' ordinazione &c.* L' autorità adunque, che la Chiesa ha ricevuto da Cristo, ha proibito solo per illecito in qualche tempo, ed in qualche luogo il Matrimonio a' sacri Ministri, e in altri tempi, luoghi, e circostanze l' ha reso anche invalido. Il giu-

dizio

dizio delle qualità de' Ministri appartiene a chi deve scegliere i medesimi; dunque la Chiesa, che ha ricevuta quest' autorità, ha ancora esercitata l'altra. Tutte le altre difficoltà, e piangisteri dell'A. sono già sciolte dal ch. Ab. Zaccaria in due egregie Opere in difesa del celibato sacro.

§. XIII.

Se il Matrimonio per essere quel *magnum Sacramentum*, non potesse essere interdetto a chi vuole prendere gli Ordini sacri, non sarebbe ne meno lecito il dissuaderlo a persona alcuna, come certamente non è lecito il persuadere ad alcuno, che stia lontano da un gran bene spirituale. Ora ne verrà, che S. Paolo, il quale aveva *Spiritum Dei*, consigliando soltanto di osservare la verginità, di star lotano dal Matrimonio, avrà dato un pessimo consiglio, poichè consigliava ad abbandonare quel *Sacramentum magnum*. Sin qui bisogna arrivare, per sostenere una causa pessima. Lo stesso S. Paolo disse già, che il conjugato pensa *quæ mundi sunt*, il casto *quæ Domini sunt*; ed i Ministri di Dio saranno pure buoni Ministri delle cose spirituali, se debbano sempre pensare, come i conjugati, *quæ sunt mundi*, e non già *quæ Domini sunt*. Dato il Matrimonio a sacri Ministri sarebbono tolti alcuni disordini volontarj d'alcune persone malnate; e se ne introdurrebbono poi mille perniciosissimi a tutte quelle persone, che hanno bisogno del sacro ministero della Religione. Adunque la Chiesa illuminata da Dio commanda, ove può essere utile, o necessario un tale stato di virginità, e permette con alcune caute condizioni altrove il Matrimonio per isfuggire un male maggiore. Essa è giudice di questo punto, come la è giudice delle cose di Religione. Un privato come l'Anonimo, dovrebbe astenersi da entrare in tali questioni; siccome agli

sendo la cristiana Religione utilissima alla società civile, poichè questa è da quella perfezionata, non deve essere di meraviglia, che gl' impedimenti matrimoniali ecclesiastici abbiano qualche relazione alla Repub. civile. Ma sopra tutto è da osservarsi attentamente, che i sudetti impedimenti sono relativi alla Religione, ed al costume intrinsecamente necessario al cristiano. Del costume, e della Religione, è giudice infallibile la Chiesa di Dio; questa dotata del divino Spirito vede ciò, che è oscuro ai superbi nemici della medesima; nel vedere tutte le relazioni di costume, e di Religione, in cui deve esser tanto infallibile, quanto la è in giudicarne, ha determinati quegli impedimenti matrimoniali, che o assolutamente, o secondo le diverse circostanze ha creduti necessarj, ed opportuni per iscansare il peccato, o il pericolo prossimo di peccato, e per mantenere l' onore del Matrimonio cristiano.

SEZIONE TERZA.

IN CUI SI DIMOSTRA LA POTESTA' PROPRIA DELLA CHIESA NEL COSTITUIRE IMPEDIMENTI MATRIMONIALI, E NEL DARNE LE OPPORTUNE DISPENSE.

ARTICOLO I.

Potestà della Chiesa nel costituire impedimenti Matrimoniali.

§. I.

L' A. pag. 51. cerca, *se la Chiesa abbia la facoltà di porre anch' essa tali impedimenti*; cioè tenta con mille raggiri di togliere alla Chiesa quest' autorità. Si fa egli delle obbjezioni contro la sua opinio-

ne, e procura di scioglierle. Fra queste non veggo, che sul fine rovesciato il can. XII. della sess. XXIV. del Concilio di Trento, in cui si tratta in genere delle cause ecclesiastiche di Matrimonio; e veggo trascurati affatto i canoni III., e IV. in cui si definisce come domma la potestà della Chiesa sugli matrimoniali impedimenti. Questo silenzio mi dà vinta per se stesso la causa. Con un tale silenzio ha dimostrato già chiaramente l' A., di non avere nè meno delle parole vuote di senso per ribattere que' canoni. Contuttociò, poichè questo è il cardine primario, dirò in poche parole le dimostrazioni da me recate di que' canoni nelle due prime mie difese de' medesimi; che ei potrà poi consultare per averne una più ampia dimostrazione.

§. II.

Il Concilio generale di Trento definì in quei canoni, *Ecclesiam potuisse*, *Ecclesiam posse constituere impedimenta dirimentia*, oltre quegli ancora stabiliti nel Levitico. Ho dimostrato, che in que' canoni viene definito un domma, perchè ivi si definisce una dottrina; inoltre che il nome di Chiesa in que' canoni significa la ecclesiastica Gerarchia, cioè l' autorità ecclesiastica; e ciò l' ho provato da tutto il contesto del Concilio, e dalla eresia di Lutero, in que' medesimi canoni condannata. Lutero (come ho dimostrato non da un solo misero testo, portato da Launojo, e da' suoi amanuensi, ma da tutte le sue opere) ha detto di non ammettere la potestà propria della Chiesa per costituire impedimenti matrimoniali; dunque quanto è evidente che 2 X 2 è = 4: così egli è evidente, che la Chiesa condannando Lutero, ha definita la sua propria, primigenia, ed intima autorità di costituire impedimenti dirimenti il Matrimonio. Esiste pertanto per i cattolici quel dom-

ma

ma dell' autorità della Chiesa sugli impedimenti matrimoniali : chi lo impugna , non fa da cattolico ; peccherà per ignoranza , ma l' errore sarà sempre anticattolico . Dimostrata l' esistenza di un domma non ha bisogno il cattolico , che gli sia dimostrata l' equità del medesimo : egli si umilia alla definizione della Chiesa ; vi venera l' infallibilità dello Spirito S. , e disprezza tutte le difficoltà , che gli può suggerire o l' inquieto intelletto , o l' inquietissimo principe delle tenebre . Per sola urbanità , e umanità ho risposto , e seguo a rispondere a simili argomenti .

§. III.

Vede l' A. pag. 51. ciò , che non hanno sinora veduto tutti gli altri contradittori , cioè che non *fu concessa dai Sovrani* alla Chiesa la potestà , di cui qui si ragiona ; quando tutti gli altri finora hanno errato scrivendo , che la Chiesa l' ha esercitata per un' espresso , o per un tacito consenso de' Principi , consenso veramente sognato in tutta la sua estensione ; come fu da me dimostrato in quelle due difese . Manco male adunque , che conveniamo in un punto assai interessante . Ma le ragioni , che ho recate per escludere quell' espresso , o tacito consenso , dimostrano ancora la temerità dell' A. , che non ha ribrezzo di asserire , che la Chiesa se l' è arrogata da se , togliendo a' Principi ciò , che loro conveniva . Procura egli di ammollire l' ingiuria gravissima , con andare sino al principio della Chiesa (poichè egli ancora confessa esercitata fin d' allora una tale autorità ecclesiastica) e spiega in maniera di compassione l' origine di tale immaginaria usurpazione . Dice in sostanza , che la Chiesa nascente essendo ripiena di persecuzioni , e non essendo libero l' esercizio di essa fra i Fedeli , fece sì , che la maggior parte di que-

sti dovendo contrarre Matrimonio, dipendevano dai Vescovi, tanto più che andavano a prendere la benedizione nuziale alla Chiesa; *onde nacque di poi quella supposta giurisdizione, che si pretende.*

§. IV.

Qui tratteniamoci un momento. Era adunque universale nella Chiesa nascente un tale costume, cioè un tale disordine; ed era autorizzato universalmente dai Vescovi e Ministri di essa. Ma Signor Anonimo, che idea avete della Chiesa nascente, della Sposa di Gesù Cristo? Quest' uso universale dimostra un' errore universale di dottrina; dunque fino dal suo primo albore, sino da quei felicissimi primi tempi della Chiesa, tanto sospirati dalle sole parole dei nemici della Chiesa presente, era già in un massimo errore la Chiesa medesima, di togliere al Sovrano quella potestà, cui aveva l' Apostolo tanto raccomandata ai Fedeli l' ubbidienza. La Chiesa di fresco istituita da G. C. divino legislatore, la Chiesa, alle di cui orecchie ancora risonavano le voci e di quello, e de' suoi Apostoli, e degli immediati loro Discepoli, così presto universalmente divenne sorda ai divini insegnamenti? Ma le persecuzioni. Le persecuzioni, che i cristiani procuravano di acquietare, e di sfuggire, le avrebbono pure eglino stessi volontariamente, ed iniquamente accresciute. Ed i Vescovi loro padri e pastori amantissimi sarebbono al contrario stati nemici, e lupi del loro gregge, con infringere le supposte divine leggi, con togliere cioè a Sovrani quella supposta autorità sul Matrimonio. I Vescovi, che inculcavano l' obbedienza a loro Sovrani, che dicevano di venerargli *ut secundos a Deo* nell' autorità loro proporzionata, o non l' avranno conosciuta, benchè istruiti dal Vangelo di recente promulgato, o universalmente se l' avranno usurpata? Signore, queste sono

sono accuse, che fanno inorridire i più stupidi cristiani. Riflettete di grazia a voi stesso; pensate ai principj, ma pensate ancora alle conseguenze, almeno immediate. Il Cielo vi perdoni. Che direte poi delle età seguenti della Chiesa, se la distruggete sino dalla culla?

§. V.

Se quì ripetete per la terza volta, che le leggi antiche della Chiesa non erano se non se impedienti, e non dirimenti il Matrimonio, vi dirò che ne esaminiate le risposte già altra volta da me date; che meglio osserviate i canoni antichi, e che prima vi affranchiate dell' antico vocabolario, che non è lo scolastico de' nostri giorni. Riflettete poi ciò, che dissi pocanzi del consiglio dato da S. Paolo di vivere casti, ossia di vivere in virginità; e se avete logica, cavatene un' opportuna conseguenza. Fate anche voi qualche cosa; che io non debbo fare tutto; e non debbo troppo annoiare chi legge. E poi v' è ancora da sentire i vostri schiamazzi pag. 52. sul secolo XII. a cui saltate con un passo da colosso Rodiano, per insultare le curie ecclesiastiche, il corpo delle Decretali, ed i Sovrani istessi, che hanno domandate al Romano Pontefice le dispense matrimoniali, perchè erano veri cattolici, veneratori della ecclesiastica autorità. Su di questi punti potrete leggere la mia *Defensio Canonum Tridentinorum*. Vedete l' indice esattissimo; e vi troverete da soddisfare voi stesso; e così pure nella *Nuova Difesa de' Canoni* medesimi vedrete ampiamente soddisfatto a tutto. Il tempo è prezioso assai.

§. VI.

Andiamo innanzi. Dalla pag. 53. sino alla 64., lette da me attentamente non vi trovo che lunghe ciccalate, cui già parte ho anticipata la risposta nella

la *Nuova Difesa de' Canoni Trentini*, parte nella Sezione II, di questa terza Difesa. Finalmente arrivo ad una difficoltà, che dona qualche piacere; seppure si può con piacere separare la stravaganza dall' errore istesso, scagliato contro l' infallibile autorità della Chiesa di Dio. Alla pag. *64.* l' Anonimo ricorda il canone XII. della sess. XXIV. del Concilio Trentino, che infligge l' anatema a coloro, che affermassero, non appartenere al giudice ecclesiastico le cause matrimoniali. Nega egli non pertanto, che *un tal precetto possa obbligare tutti i Principi della terra ad osservarlo*. In prova del suo errore ecco una nuova distinzione de' canoni Conciliari, finora a me inaudita; distingue egli la legge d' un Concilio generale in *dommatica*, *disciplinare*, *e politica*. Vedremo più opportunamente di poi un di lui madornale errore sui canoni disciplinari; ora sentiamo, che dice del nuovo genere da lui coniato de' canoni politici. *Essendosi*, scrive pag. *65.* e *66.*, *ne' tempi di corruttela radunati tanti Concilj... per la temporalità della Chiesa Romana, e per tanti motivi che agnuno sa, si vide il Concilio disporre de' Regni, di Monarchie, e si videro nel Santuario tante mostruosità, che sfigurarono la vera e santa Religione di Gesù Cristo*. Pur troppo si videro scrittori simili all' Anonimo, che confuto. Prosegue: *ecco l' abuso ne' Concilj di far leggi politiche, le quali per fermarle in mano delle curie, furono validate dalle censure ecclesiastiche... Nel Concilio di Trento si pretese dalla Chiesa universale* (che merita un po più di rispetto) *di riformare mille cose, ed appena s' arrivò a dieci.... E poi ognuno sà, che la Francia non le volle; quali furono le dispute per l' accettazione di esso in Regno* (di Napoli) *sono bastantemente note*. Il detto *canone XII. è politico, mentre si tratta di stabilire imperio nella Chie-*

Chiesa , e non già correzione di costumi . In fatti si nominarono cause e giudici in questo Canone ; non ebbe mai là Chiesa tal facoltà , conforme Cristo Signor nostro , ed i SS. Apostoli c' insegnano .... e su di ciò ci averte S. Bernardo , *che* stetisse Apostolos lego iudicandos, iudicantes stetisse non lego . (anche il secondo Anonimò porta queste parole) *Quindi è* (pagina 67.) *che trattandosi nel canone prelodato* (mi sembra anzi ripreso, e strapazzato) *di materia giurisdizionale assolutamente , che tal diritto essendo inseparabile dalla corona , la Chiesa non potrebbe esercitarlo , se non come delegata dal Principe* . Per non pregiudicare punto alla forza di un tanto raziocinio si aggiunga pure ciò che l' Anonimo dice di poi, cioè che la *Chiesa non può entrare all' esercizio delle giurisdizioni temporali ; e che le cause matrimoniali , che riguardano il contratto del matrimonio , spettano al Sovrano ; quelle poi che riguardano, se il Sacramento sia validamente conferito , sono de' giudici ecclesiastici* . Alla p. 60. nella nota parlando l' A. delle fedi de' Matrimonj, fatte da' Parrochi , dice che la giurisdizione è stata loro accordata da' Principi , e pag. 65. parlando de' canoni disciplinari de' Concilj , dice che questi domandarono per l' esecuzione il braccio de' Sovrani , che ne' Concilj intervenivano, e *n' erano promulgatori in guisa che possono chiamarsi leggi civili fatte dal Sovrano con il collegio de' Vescovi* . Nulla ho dissimulato .

§. VII.

Ma nulla v' è da temere . Siami lecito incominciare dalle ultime riflessioni dell'Anonimo. Confutate queste sarà facilmente rovesciato tutto l' edificio . Non entrerò in attuale discussione della materia , poichè vi vorrebbe un volume in foglio ; basterà che io ricordi all' A. il moderno scrittore Francese da me citato nella prefazione , scrittore amante delle proposizioni , vol-

gar-

garmente dette Gallicane, uomo di gran dottrina, e di penetrante ingegno filolofico. Questi nel libro iscritto *de l' autorité des deux Puissances* T. III. dimostra essere di Fede, che *alla Chiesa soltanto aspetta il diritto di determinare la natura de' suoi decreti*, *e che la Chiesa ha un potere di legislazione per fare dei regolamenti di disciplina in materia spirituale*, *e questo potere è indipendente dalla potestà temporale*. Egli aveva già nel T. II. dimostrato, che l' affare degli impedimenti matrimoniali è soggetto alla potestà ecclesiastica, e che il Matrimonio *non può farsi fra i cristiani senza che sia consecrato dalla santità del Sacramento*, *e senza che sia subordinato alle leggi della Chiesa*. Da queste dottrine ne ricavi l' Anonimo come stanno a cattolicismo le sue proposizioni sulla giurisdizione ecclesiastica in particolare, ed in generale, e lo stesso consideri anche l' altro Anonimo, cui il medesimo scrittore Francese diametralmente si oppone non con parole, ma con ragioni sodissime.

§. VIII.

Tolta la base al pesantissimo edificio dell' Anonimo, sen crolla, e sen cade tutto rovinosamente. Consideriamone però le parti principali dall' alto rovinate a terra. Che vuol dire quella inaudita distinzione, di canoni disciplinari, e canoni politici? Politico, secondo l' origine della parola, vol dire cittadinescho. Ma quì non intendiamo nulla. Spiega l' Anonimo il senso, in cui egli gl' intende, cioè canoni di cose temporali, non soggette alla Chiesa, ma al Principe. Ho capito a dovere? Credo che sì. Ma Signor Anonimo mio, il Concilio ecumenico, o sia la Chiesa universale, ha, ed è domma di Fede, la indipendente sua autorità sulla disciplina ecclesiastica. Se la Chiesa non conosce le materie di sua giurisdizione; avrà dunque una giurisdizione inutile, anzi

anzi pregiudicievole all' uman genere; e tale giurisdizione l' ha avuta da Dio, sapientissimo legislatore. Il cattolico sente con orrore queste bestemmie. Se la Chiesa non ha infallibile cognizione delle materie, cui si raggira la sua giurisdizione disciplinare, aspetterà questa cognizione infallibile dalla potestà civile, che ne meno da suoi fautori è stata mai creduta infallibile. Se a questa si deve prestare obbedienza, si presti adunque con tanto maggior coraggio alla potestà ecclesiastica, di cui non sarebbe dommatica la potestà disciplinare, se congiunta non fosse col supremo dono della infallibilità. La Chiesa adunque assistita sempre dal divino Spirito, non fa se non canoni di domma e disciplina cristiana. Iddio ha fatto sapere alla sua Chiesa, quale sia la natura delle materie di sua giurisdizione, e quale è quella delle materie, che appartengono alla Sovranità temporale. Se non le sa la Chiesa universale, anderemo nel massimo assurdo di bestemmiare la scienza divina. Signor Anonimo; meno d' erudizione, e più di verità. Qual è quel Concilio ecumenico, che ha invasa mai l' autorità de' Principi? Finora è ignoto; e finchè vi sarà Chiesa, il sarà sempre ignoto al mondo, perchè nè esiste, nè può esistere.

§. IX.

La Chiesa universale fa leggi di disciplina universale. In un Concilio ecumenico, ove sono Vescovi di tutto il mondo cattolico, si possono avere in prospetto i bisogni universali di tutto questo mondo. Le leggi disciplinari hanno sempre lo spirito medesimo di Religione, e di costume. Acciò che questo sempre rimanga lo stesso, mutate le circostanze, devono anco mutarsi le leggi; altrimente lo spirito unico in esse più non lo sarebbe unico. La Chiesa, cui altro non cale, se non che l' edificazione de fedeli,

li, volontieri ascolta, che anzi cerca di sapere le diverse circostanze de' luoghi, e delle persone per fare e per cambiare leggi, sicchè sieno a tutti i suoi Fedeli di spirituale utilità. Non è adunque maraviglia, che si sieno mutate le leggi disciplinari emanate dai Concilj, e che la Chiesa o per un maggior bene, o per ovviare ad un maggior male, permetta o tolleri in qualche luogo di sua giurisdizione una disciplina diversa da quella, che fu una volta generalmente stabilita. Siccome però spetta alla Chiesa il determinarla, così appartiene alla medesima, l'introdurne, o il permetterne un' altra. La potestà è la medesima, e medesimo è sempre il fine, e lo spirito, che regge questo e quella. Per la questione disciplinare in generale ho detto quanto basta.

§. X.

Veniamo al particolare. Anche il nostro Anonimo è un di quei male consigliati, che inutilmente pensano di prendersi giuoco della Chiesa, e de' cattolici della rispettabilissima nazione Francese; ma al solito di tutti gli altri per rimanerne deluso, e svergognato ancora. Il Re Enrico IV. di quella nazione nel suo editto del MDCVI. art. 12. conformemente al canone Trentino, strapazzato dall' Anonimo, comandò, che, *le cause concernenti il Matrimonio sieno, ed appartengano alla cognizione e giurisdizione de' giudici ecclesiastici*. Ecco cause, ecco giudici; ecco quei nomi che non vorrebbe l' Anonimo nella Chiesa. Gli Oratori del glorioso Re di Francia intervenuti al Concilio di Trento richiesero in nome del loro Sovrano ai Padri del Conciljo, che annullassero i Matrimonj clandestini, e quei contratti dai figlj di famiglia senza il consenso de' genitori, e così fecero la supplica dicendo che il Re *eorum omnium rationem, cognitionem & judicium apud vos omnino sciat per-*

pertinere; come costa dalla storia del Concilio scritta dal Pallavicini. Abbiamo di sopra fatta menzione di altre dichiarazioni de' Sovrani in conservazione della ecclesiastica autorità su questa materia. Ma legga l'Anonimo la *Nuova Difesa de' Canoni Trentini* prop. III. §. VIII. Si arrossisca egli, mentre dalla cattolica nazione Francese, tanto benemerita della Chiesa, pretende cavare argomenti in conferma dell' erronea sua opinione.

§. XI.

Molto meno può egli ritrovare presidio o nella S. Scrittura, o ne' SS. Padri, nè particolarmente in S. Bernardo. La S. Scrittura non vieta ai Ministri dell' Altare se non il dominato di superbia, simile a quello, che esercitavano fastosamente i Sovrani Gentili; e lo stesso naturale diritto dimostra, che i Pastori della Chiesa dovevano essere dotati di giuridica autorità sopra dei Fedeli: altrimente era affatto inutile ed importuno un tale divieto. *Reges gentium dominantur eorum; vos autem non sic, sed qui maior est in vobis, fiat sicut minor, & qui præcessor est, fiat sicut ministrator*. Mediti questa sentenza l'Anonimo, e vi vedrà tutta l' energia del mio raziocinio. Rivolga poi egli ancora qualche carta del nuovo Testamento; e vi ritroverà autorità ne' Pastori, e debito d' obbedienza, e di soggezione ne' sudditi Fedeli. Risparmj a noi la fatica di recarne quì i testi.

§. XII.

Finalmente volterò io qualche pagina delle opere di S. Bernardo; e spero, che l' Anonimo avrà motivi almeno da pentirsi d' avere obiettato quel Santo Dottore. Parlando egli ad Eugenio Pontefice (*de considerat.* lib. II.) e cercando la natura della di lui dignità, gli dice: *Tu Princeps Episcoporum . . . Tu potestate Petrus*; e dopo soggiunge: *Tu in plenitudi-*

nem potestatis vocatus es. Aliorum potestas certis arctatur limitibus: Tua extenditur & in ipsos, qui potestatem super alios acceperunt. Nonne, si causa extiterit, Tu Episcopo coelum claudere, Tu ipsum ab Episcopatu deponere etiam potes? Ecco giudici, ecco potestà di giudicare, che è un sinonimo di giurisdizione. Nel medesimo lib. II. scrive: *Appellatur de toto mundo ad Te; id quidem in testimonium singularis primatus tui.* Parla egli a lungo di tali appellazioni; e mentre ne nota gli abusi nati dalla iniquità di molti, dice che il sistema delle appellazioni al Romano Pontefice è tanto necessario alla Chiesa, quanto lo è al mondo la luce del grande pianeta. In queste appellazioni non si trattava solo di validità di Sacramenti, ma di qualunque materia di cristiano costume. Ecco di nuovo cause, ecco giudici, ecco giurisdizione nella Chiesa. Odierà forse l'Anonimo, come pure l' odia il secondo scrittore pag. 9., e come lo rigetta qualche altro inquieto cattolico, il nome di giurisdizione, perchè non si trova nella S. Scrittura? Così odiavano gli Ariani il nome di *sostanza*, e di *consustanziale*, su quel pretesto che non erano tali parole adoperate dai divini scrittori, che anzi sul pretesto che fosse vietato dalla S. Scrittura di levarvi od aggiugnervi una parola alle sentenze divine. Se gli Ariani perpetuamente strepitarono contro una parola consacrata per divina autorità dalla Chiesa; non mi meraviglio, che alcuni moderni abbiano tanto in odio un' altra, confermata prima in sostanza dalle Scritture del nuovo Testamento, e poi dall' uso degli ecclesiastici scittori. Ma se la parola significa ciò, che scrisse S. Bernardo, vegga perciò l' A. quanto ha approfittato a recarci quelle poche di lui parole sì male intese, come male intende tutto lo stato della presente questione. Nel tomo III., e IV. delle ottime isti-

istituzioni canoniche dell' Av. Devoti vi troverà ben trattato questo punto. Anche l' altro Anonimo disse pag. 21. essere la Chiesa *senza giurisdizione esteriore, e senza potere coattivo*, e recò francamente uno di que' testi isolati, che sogliono tenere come armi corte i nemici di Roma, cioè il testo di S. Bernardo: *stetisse Apostolos lego iudicandos, iudicantes stetisse non lego*. Ho già riposto nella prefazione §. VIII. al secondo Anonimo riguardo alla esteriore autorità della Chiesa. Quì, giacchè ei s' appoggia a S. Bernardo, gli reciterò le di lui parole (Epist. CXXXV. ad *Mediol.*) in cui parlando del Romano Pontefice, disse: *Potest a finibus terræ sublimes qualescumque personas ecclesiasticas evocare & COGERE ad suam præsentiam, non semel aut bis, sed quoties expedire videbitur. Porro in promptu est ei omnem ULCISCI INOBEDIENTIAM si quis forte reluctari conatus fuerit*. Pertanto rechino essi pure i nostri avversarj in loro difesa San Bernardo, quel S. Dottore, che seppe rilevare gli abusi degli uomini, ma seppe nello stesso tempo tenere salda l' autorità della Chiesa, e de' Romani Pontefici, che hanno un Primato di giurisdizione nella medesima. Se hanno altro da opporre, obiettino pure; quando però essi conoscano di non avere perduta a forza della ragioni convincenti *auctoritatem, facultatemque alios evertendi*; come scrisse lo stesso S. Bernardo. Frattanto conoscano atterrati affatto i loro argomenti, prodotti contro l' autorità, che ha in se stessa la Chiesa per costituire impedimenti dirimenti il Matrimonio.

ARTICOLO II.

Potestà della Chiesa nel dare le opportune dispense dai matrimoniali impedimenti.

§. I.

Conviene ora passare alle difficoltà del primo A. contro le Pontificie dispense in questa materia. Anche su questa fa egli delle ciccalate sempiterne; ma meno male, che il numero delle difficoltà è assai ristretto. Quanto è egli mai discreto censore! Nelle pagine 68. 69. 70. 71. altro non dice in sostanza, se non che gl' impedimenti della Chiesa sono contenuti nelle Decretali de' Romani Pontefici, cioè nel diritto canonico, che a di lui parere si è furtivamente introdotto ne' Regni de' Sovrani, che da essi non fu mai accettato. In una sua notarella brevissima, cioè dalla pag. 75. fino alla 81. fa una grave declamazione da Eschine contro il corpo delle Decretali suddette; e dice sì nel testo, che nella nota, che i Sovrani hanno accettato il corpo delle leggi Giustinianee, in cui sono già determinati tutti gl' impedimenti matrimoniali, e che essi possono secondo il giudizio mutargli, abrogargli, e farne dei nuovi.

§. II.

Rispondo con pregare l' Anonimo a rileggere ciò che dissi di sopra, Sezione III. Art. I. §. VI. del merito delle leggi ecclesiastiche contenute nel corpo delle Decretali; merito singolare riconosciuto ed ingenuamente confessato da Protestanti istessi. Si legga l' opera ivi da me citata; e si vedrà in quanti punti mai il corpo delle leggi civili è stato ragionevolmente

mente emendatu da quello delle leggi canoniche; cioè in punti gravissimi, che erano contrarj al diritto ecclesiastico, divino, e naturale. Non obietto all'A. i curiali Romani; gli oppongo bensì i Filosofi Luterani e di altre sette; che a fronte della loro divisione dalla Chiesa Romana hanno encomiato il diritto Canonico, come pieno di equità, di mansuetudine, e di ragionevolezza in paragone del civile, in cui trovano i difetti contrarj a queste belle doti della legislazione ecclesiastica, e perciò i Protestanti istessi, toltene le cose, che non sono delle Sette, usano anch' essi il corpo di quelle leggi, tanto vilipese da uno scrittore cattolico, che si dichiara da principio figlio devotissimo della Chiesa. Giacchè l'Anonimo ne' suoi pensamenti si dichiara propenso per alcuni di que', che abitano di la dai monti, credo gli dovrà bastare l'autorità di quelli riportati dal Bockelmann citato da noi nel suddetto §. VI. della Sezione III. Art. I. Lo prego però a riflettere, che gl'impedimenti matrimoniali adottati dalla Chiesa sono stati stabiliti o dai Concilj ecumenici, o dal Romani Pontefici, e generalmente qualunque altra mai possa essere la loro prima origine, quelli sempre sono considerati dalla Chiesa universale come leggi sue, munite della sua autorità, senza di cui non conosce esistere leggi ecclesiastiche. I Sovrani cattolici, che si sono sempre riconosciuti per figlj devotissimi della Chiesa, hanno venerato le leggi di essa o dommatiche o disciplinari; come ho dimostrato già nella *Nuova Difesa de' Canoni Trentini* prop. IX. §. XV. Laonde hanno di buon grado accettate, o per meglio dire, saggiamente hanno operato nel sottomettersi alle medesime, nel dare esempio essi i primi a ricorrere alla S. Sede Apostolica Romana per le matrimoniali dispense, e con avvalorare le leggi della
loro

loro augusta Madre la Chiesa, colla loro valevole autorità.

§. IV.

Tralascio di notare la contraddizione, in cui l'Anonimo cade di bel nuovo pag. 69. §. 2. per sentire qualche argomento, che abbia un poco di apparente difficoltà. Ma avanti di giugnervi bisogna pure dimostrare un' altra enorme contraddizione, ed un errore enorme del medesimo A. Ei con tutta la pace pag. 71. scrive, *che le leggi ecclesiastiche primitive erano meramente consultive, per cui non pena s' irrogava ai trasgressori, ma bensì penitenza salutare, e nei casi poi di perseveranza nel male, la scomunica, vale a dire* (una bagatella) *la segregazione dal corpo della Chiesa*. Prima adunque se v' erano da principio leggi nella Chiesa, queste erano non consultive, ma obbligatorie. Il nome di legge porta l' idea d' obbligazione, non di consiglio. Se erano consiglj; dunque non erano leggi: se erano leggi; avevano dunque quella forza, che non ha il consiglio. Si crede egli il nostro Anonimo, con un aggettivo di distruggere la forza del sostantivo. Non sono più quei tempi così felici, che egli molto desidera per giuocare di parole in materie interessanti. Se ei si protesta figlio devotissimo della S. Madre Chiesa, dovrà conoscere la potestà ecclesiastica indipendente dalla civile; e perciò vera potestà per diriggere una società quanto all' interno, e quanto ancora all' esterno di cristiano sistema. Che bella società, che bella Repubblica senza leggi, retta da soli consiglj! L' *argue*, l' *increpa* di S. Paolo, significa qualche cosa di più. L' *obedite præpositis vestris, & subiacete eis*, assolutamente dimostra commando, indica obbedienza. Il *tradere Satanæ in interitum carnis, ut spiritus salvus fiat*, è una penitenza, che è sorella della pena.

Se

Se veniamo poi alle leggi della Chiesa, le troveremo tutte analoghe alla potestà data da Gesù Cristo alla medesima, ed esercitata dagli Apostoli. Ma l' Anonimo stesso ci libera da questa fatica. La penitenza della scomunica, che ha la sua origine da quel *si ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus & publicanus*, significa pure una coazione (che non vorrebbe nemeno l' altro Anonimo pag. 21.) coazione, che si esercita nel discacciare un reo pertinace dal corpo della Chiesa, e privarlo di tanto bene, quanto si gode nella medesima. Ma per l' Anonimo la privazione di un bene non è una pena, ovvero la penitenza è una consolazione, ed un lieto divertimento. Una tale pena si è data dalla Chiesa anche a coloro, che non osservarono le leggi ecclesiastiche matrimoniali, e furono costretti abbandonare i conjugi illegittimamente presi contro i stabilimenti della Chiesa istessa: e la medesima pena s' inffigge ancora contro chi scrive errori simili a quei de' nostri Anonimi.

§ IV.

Concede per forza il primo A. pagina 71. che la *legge canonica riguardar puole* (era più elegante il dire assoultamenle *riguarda*) *l' intima correzione de' costumi*; nega però di poi, che tale sia lo spirito delle leggi, che hanno costituiti gl' impedimenti matrimoniali. *Non può dirsi*, ei scrive, *che la cognizione de' gradi* (cioè come m' immagino, la congiunzione maritale in gradi proibiti) *porti un peccato nell' anima, mentre non si può dispensare dalla Chiesa, che un azione peccaminosa in se, possa farsi senza incorrere nel divieto divino e naturale, seppure non si voglia al Pontefice attribuire una potestà sopra quella di Dio, che per essere infinitamente buono non puol mutare il male in bene.*

§. V.

L' Anonimo è tanto amico dell' umanità, che mentre obietta, porge ancora ajuto a chi deve dare la risposta. Iddio nel Levitico promulgò leggi gravissime di matrimoniali impedimenti per gradi di parentela; e leggi tali appoggiate ad una sorta di naturale diritto, che rendeva invalidi e nulli i matrimonj contratti contro le leggi suddette. Eppure Iddio sapientissimo e infinitamente buono, che non può mutare il male in bene, sùl principio del mondo dispensò da tali leggi, permettendo i Matrimonj di fratello e sorella &c. Questi due fatti dimostrano, doversi distinguere un' azione assolutamente peccaminosa da un altra solamente peccaminosa in alcune circostanze; cioè dimostrano, altro essere il diritto naturale primario, ossia assoluto, ed altro il diritto naturale secondario, o relativo. Ciò che è di diritto primario, ed assoluto non può mai essere soggetto a dispensa, perchè intrinsecamente immutabile; come sarebbe il precetto di onorare il supremo Signore; ma era soggetto alla dispensa il precetto di onorarlo colla osservanza del Sabbato, perchè si può Dio onorare in diverse maniere; onde per una ragione maggiore, o eguale a quella dell' osservanza del Sabbato, poteva questa essere dispensata. Così il principio di equità comanda, che non si tolga ad altrui ciò che è di lui ragione; ma in estremo caso di necessità evvi la dispensa da questo precetto naturale. Lo stesso dicasi di tanti altri. Iddio, siccome non può mai permettere, che non sia egli stesso glorificato come supremo Signore; così non avrebbe mai permesso il Matrimonio frai fratelli, se questo fosse uno de' precetti assoluti, e primarj. Ma cessando le ragioni da non permetterlo, lo dichiara precetto gravissimo

da

da osservarsi dal suo popolo, come appunto ha fatto dell' impedimento di primo grado di consanguinità, che in quella sola occasione del principio del mondo potè ottenere dallo stesso Iddio la dispensa. Ora Iddio, come crede ogni cattolico, ha concessa alla Chiesa la sua autorità in edificazione della società cristiana. Se la Chiesa dispensa da alcuni gradi di parentela, non si usurpa un' autorità maggiore di quella del divino legislatore. Eppure Iddio nel Levitico chiama *abominationes*, *execrationes* le unioni conjugali contratte contro le leggi ivi stabilite; anzi dice cap. XVIII, v. 24. *Ne polluamini in omnibus his, quibus contaminatæ sunt universæ gentes ... & quibus polluta est terra; cujus ego scelera visitabo, ut evomat habitatores suos.* Tali congiunzioni maritali si usavano nell' Egitto, e nella terra di Canaan; e Dio dice al suo popolo, *juxta morem regionis Chanaan, ad quam ego introducturus sum vos, non agetis, nec in legitimis eorum ambulabitis*. Da tutte queste chiarissime parole del Levitico potrà l' Anonimo intendere, se sia peccaminosa la maritale congiunzione in gradi diversi di parentela vietata da Dio. La Chiesa, che nelle sue leggi altro non ha in mira, se non che il retto costume de' suoi fedeli, non proibisce se non quelle azioni, che assolutamente, o relativamente sono peccato, ovvero occasioni di peccato, e generalmenmente parlando non fa leggi se non sopra affari spirituali. Ha essa fatte leggi sugl' impedimenti matrimoniali ne' Concilj ecumenici, e nell' ultimo generale Concilio di Trento ha definito, *Ecclesiam posse, Ecclesiam potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia*; e ciò di propria autorità; come ho mille volte dimostrato; e fra questi impedimenti vi sono anche quei di parentela del Levitico; dunque la legge, che ha stabiliti tali impedimenti, è un' affare spirituale di

potestà propria della Chiesa, ed è affare che riguarda la coscienza per lo peccato, o per l'occasione del peccato. Ma la stessa Chiesa in quel Concilio ha definito ancora, *Ecclesiam posse in nonnullis eorum dispensare*, siccome Iddio stesso ne dispensò; dunque ne viene di legittima conseguenza, che il cattolico dopo avere udite le voci della sua Madre, e Maestra, non deve già cercare, se la legge è giusta; poichè questa ricerca è anticattolica; ma ne segue di conseguenza, che, *si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus*; conseguenza insegnata dalla divina sapienza di Gesù Cristo legislatore del cristianesimo.

§. VI.

Quindi, per rispondere ad altre inette osservazioni dell'Anonimo pag. 73., e 74. ne segue necessariamente, che avendo la Chiesa da Cristo medesimo l'autorità di dispensare dai suddetti impedimenti, questa autorità non nasce da un semplice possesso, ma da un fondamentale originario diritto imperscrittibile. Dice l'Anonimo, che il diritto sovrano sugli impedimenti matrimoniali è una somma regalia, è un principio fondamentale di uno stato. Ei disse da principio, che la Chiesa non aveva già ottenuta da Principi una tale autorità, ma che se la era furtivamente arrogata. Ma Signore; dunque tutti i Sovrani per tanti secoli, Sovrani d'ogni maniera di pensare, Sovrani, frai quali quei che meno abbondano di talento, tanto piu sono tenaci de' loro diritti, Sovrani, che hanno ricevuto da Dio una sì fondamentale autorità, l'hanno trascurata, lasciandola in mano aliena; Sovrani, che avevano un gran numero d'illuminati oratori nel Concilio di Trento, attentissimi a difendere i diritti de' loro Principi, olrre tanti Vescovi e Teologi ancora impegnati e per la verità, e per l'amo-

re

re de' medesimi Principi; eppure senza il menomo ostacolo, senza la minima eccezione, senza una clausola difensiva de' sovrani diritti, lasciarono ai Padri del Concilio la libertà di promulgare que' Canoni dommatici, che definiscono una tale autorità come propria della Chiesa. Signore aprite gli occhi, e vedete la solenne ingiuria, che fate in un sol colpo ed ai Sovrani tutti, ed a tutta la Chiesa di Dio, caratterizzando quelli per i più storditi uomini del mondo, incapaci e indegni d' essere Sovrani, e questa, che sempre è assistita dallo straordinario ajuto dello Spirito S. la tacciate per usurpatrice vergognosa degli altrui diritti. Ma di ciò ne ho parlato assai più a lungo nelle due difese de' Canoni Trentini. Si restituisca adunque l'onore ed alla Chiesa, ed ai Sovrani; a quella perchè infallibile nelle sue dottrinali definizioni, ed a questi perchè da veri, e saggi cattolici conoscendo di essere figlj, e discepoli della Chiesa loro Madre, e Maestra, hanno di buon grado sottomesso il loro intelletto, e le loro azioni a quelle leggi, che non hanno bisogno per la loro validità di un arbitrario consenso di alcuno, ma che per se stesse obbligano tutti quelli, che gloriansi del nobilissimo nome di Cristiano.

§. VIII.

Se l'Anonimo avesse acquistata dai suoi studj una giusta idea della cristiana Repubblica, non direbbe egli, come dice pag. 74. essere un grave assurdo, che la Corte di Roma, cioè la S. Chiesa Apostolica Romana legittimi colle matrimoniali dispense *le proli nate, e nascitute*; quasi che una persona possa essere illegittima soltanto nella Repubblica civile, e non nella ecclesiastica. Ma così è; per confutare i nemici moderni della S. Chiesa, bisogna prendere in mano i libri d'etimologia e di grammatica. Che vuol-

dire

dire illegittimo? Significa una cosa fatta contro la legge; dunque persona illegittima nella causa nostra significa una persona generata contro la legge. La Chiesa autorizzata da Dio fa leggi di vincolo nuziale; e siccome vieta alcune maritali congiunzioni, così quanto esse sono illegittime, altrettanto illegittima nella Repubblica cristiana è la prole, che da quella vietata congiunzione ne nasce. Quali poi sono gli effetti di questa illegittimità definita dalla Chiesa? Questi per nulla risguardano la società civile, cioè le cariche, le dignità, e beneficj civili; ma solo le dignità spirituali, ecclesiastiche, ed i beneficj della Chiesa. Questa ha la sua autorità indipendente dalla civile nelle cose spirituali, ed ecclesiastiche; come nelle civili è la Repubblica indipendente dalla Chiesa. La Repubblica adunque non dia cariche, dignità, beneficj a quegli, i quali ha essa dichiarati illegittimi, che la Chiesa non pensa a legittimarli per tali effetti, ma solo per quei, che dipendono dalle sue leggi, dalla sua autorità. Pertanto l' Anonimo schiamazza al vento, quando ei si appella al suo Sovrano, dicendogli: *Signore imploro la vostra somma potestà datavi da Dio, toltavi con irgratitudine da una corte straniera*, cioè da Roma. Mentre ei implora l' autorità del suo Sovrano, gli fa l' onore di caratterizzarlo per un cattolico de' più ignoranti, che non sappia distinguere la legittimità civile dall' ecclesiastica. Così questa progenie di osequiosissimi sudditi de' loro Principi, e devotissimi figlj della S. Madre Chiesa con una ingiuria sola temerariamente insultano quegli e questa.

§. VIII.

Ma' siccome non è ingannato il Principe dalle insidiose voci di questo scrittore; così ei vuole, che i suoi sudditi riconoscano per le matrimoniali dispense quel-

quella suprema Madre, che ei venera, la Chiesa Romana, la S. Sede di Pietro, la Cattedra della verità: (perdoni l' Anonimo) lo dice quel S. Bernardo, che poco fa ei ci volle obiettare. Tante dispense ogni anno si chiedono a Roma da quel vasto Regno. Ma da qualunque parte si chiedano, se vogliono diminuirne assai del numero, sta in loro libertà. Prima si astengano dalle congiunzioni vietate dalla divina legge, e dichiarate dalla Chiesa, interprete legittima de' divini voleri; quindi procurino di ritrovare conjugi non impediti dalle suddette leggi, rinunziando a qualche piccolo incomodo, ed allontanandosi dalle occasioni di peccato. La Sede Ap. Romana, non dà le dispdnse, che può, se di queste non le sia fatta la supplica; e come Madre amorevolissima procura di rimediare ai falli de' Fedeli, e di sovvenire ai loro bisogni. Ma se è necessario, che si ricorra alla Romana Chiesa per le dispense, come lo attesta S. Bernardo, è necessario ancora, che essa abbia delle persone, che sieno giudici ed amministratori di tali dispense volontariamente ricercate; e S. Paolo dice, che *nemo militat stipendiis suis*, e che *qui altari servit, de altari vivit*. Ha già un moderno autore benemeritissimo della Chiesa Romana accennato di volo la materia di una grande opera, cioè dell' uso, che essa ha sempre fatto, e continuamente fa de' suo' beni in comune vantaggio spirituale e temporale dei suoi fedeli cristiani. L' Anonimo ponga in vista a quella illuminata, e zelante persona, da cui ha avuto l' incarico di scrivere il suo ragionamento, ponga, dissi, in vista tutte queste verità; e vedrà in lui un' animo assai bene disposto a riceverle, e farne quell' utile uso, che ei vorrebbe che facesse, se fosse possibile, del suo libercolo. Rifletta l' Anonimo per ultimo, che egli con i suoi simili scrittori in dar-

no

no s' affaticano per abbattere quell' edifizio fondato sopra la divina pietra, contro di cui non avranno forza giammai nemeno le porte dell' inferno, se fossero contro di esso aperte, ed affatto prossime in maniera, che già ne escissero vampanti le fiamme per tentarne la distruzione.

Fine della prima Parte.

PARTE SECONDA

CONFUTAZIONE

DEL PARERE SOTTOSCRITTO

DAI TEOLOGI DI CORTE DI S. M. SICILIANA

CONCERNENTE I DIRITTI DEL SOVRANO

SUL MATRIMONIO

DE' SUDDITI CATTOLICI

ACCRESCIUTO DI NOTE

INDICE
DELLA SECONDA PARTE.

SEZIONE I.

Si confuta la prefazione dell' Anonimo editore di questo Parere.

quei, che non conoscono la potestà propria della Chiesa sugli matrimoniali impedimenti.

SEZIONE II.

Si risponde al Parere sottoscritto coi nomi de' Teologi di Corte di S. M. Siciliana.

negò la suddetta potestà.

§. XI. *Che anzi l' empio Lutero condannò soltanto le leggi sù questa materia fatte dalla propria autorità della Chiesa.*

§. XII. *E finalmente le condannò ad eccezione delle leggi civili; perciò il Concilio definì la propria potestà della Gerarchia Ecclesiastica in tale materia.*

§. XIII. *Quindi ne segue essere la suddetta podestà privativa dell' Ecclesiastica Gerarchia, e di diritto del Primate della Chiesa universale.*

§. XIV. *Objettano, che i Padri Trentini non ebbero intenzione di definire in que' canoni la propria potestà della Chiesa in tale materia.*

§. XV. *Fù già preoccupata da Deodato la risposta a tale inetta difficoltà.*

§. XVI. *Sono parimente state preoccupate le risposte agli altri argomenti di questi nuovi scrittori Napoletani.*

§. XVII. *Sebben anco in falsa ipotesi il Matrimonio de' cristiani non fosse sempre Sacramento; pure sarebbe egualmente soggetto alla propria autorità della Gerarchia Ecclesiastica.*

§. XVIII. *L' autore delle note objetta canoni fatti dalla Chiesa sugli affari temporali, e civili.*

§. XIX. *Ma ciò è dimostrato falsissimo.*

§. XX. *L' A. del Parere objetta, che Benedetto XIV. non riconobbe per domma la potestà della Chiesa sulle cause matrimoniali, facendone esso un concordato con S. M. Siciliana.*

§. XXI. *Ma è privo dell' alfabeto teologico chi objetta tale difficoltà.*

§. XXII. *Ragioni, per cui fu fatto un tale concordato.*

PAR.

PARTE SECONDA

CONFUTAZIONE

DEL PARERE SOTTOSCRITTO DAI TEOLOGI DI CORTE DI S. M. SICILIANA.

SEZIONE I.

Si confuta la prefazione dell' Anonimo editore di questo Parere.

§. I.

CHi è inimico della verità, sovente egli è ancora nemico della moderazione. Voglia il Cielo, che ciò non s'avveri nell' erudito editore di questo Parere. Mi giova supporre, che le arrabbiate frasi, da lui usate contro la Chiesa Romana, Madre e Maestra di tutto 'l mondo cattolico, non corrispondano agli interni sentimenti dell' animo dello Scrittore medesimo. Egli, direbbe taluno, avanti di incominciare la sua prefazione, incominciò ad ingiuriare Roma con un testo di S. Basilio, che ei copiò da qualche nemico della S. Sede Ap. senza avere esaminate le circostanze, in cui parlò il S. Dottore, e senza avere penetrato nel cuore del medesimo, pieno di rispetto per lo Primate della Chiesa universale. Se questo editore, oltre l'avere saputo, che al mondo esiste il ch. Sig. Ab. Cuccagni, da lui nominato sul principio della prefazione, avesse anco letta la di lui opera *de Mutuis Ecclesiae, & Imperii officis*, v'avrebbe ritrovata un' ottima analisi di quel testo; ed avrebbe veduto dalla serie del discorso, che quel

testo istesso suppone chiaramente la suprema autorità della S. Sede Ap. Rom. Se poi avesse rivoltate le opere istesse, del S. Dottore, oh quante belle cose v' avrebbe egli mai vedute opportunissime al suo affare. Nel sermone *de renuntiatione saeculi* v' avrebbe ammirata una sentenza da opporre a certi scrittori de' nostri giorni. Eccola: ταπεινωσις χριϛȣ μιμησις· επαρσις δε και παρρησια και αναιδεια τȣ Διαβολȣ μιμημα. *l' umiltà è una imitazione di G. C. la superbia, l' audacia, l' impudenza, è una imitazione del Diavolo.* Avrebbe da lui imparata l' efficace maniera d' umiliare ad altrui profitto tali scrittori; poichè il Santo (*Regul. brev. interog.* XXV.) disse: εξεστιν ειπειν τι περι τινος φαυλον . . . όταν χρεια γενηται ασφαλισασθαι τινας τȣς εξ αγνοιας δυναμενȣς πολλακις συναναγμιναι τῳ κακῳ, ὡς καλῳ, che vuol dire: *è lecito narrare qualche delitto di alcuno . . . quando siavi bisogno di premunire quegli, i quali spesso per ignoranza s' attaccano a qualche uomo cattivo, credendolo buono.* Che anzi nel luogo stesso da lui citato di S. Basilio v' avrebbe appreso il modo di scrivere contro di coloro, mentre ivi dice: τα οντι θεραπευομενα τα ὑπερηφανα ηθη, ἑαυτων ὑπεροπτικωτερα γινεσθαι πεφυκε, *senza dubbio quando con piacevolezza si trattano anime superbe, per lo più secondo il loro costume sogliono essere più insolenti.* Ma quantunque a me sembri di vedere una persona di tale carattere nello stile di questo editore del Parere; pure voglio credere diverse da quelle di S. Basilio le presenti circostanze, e voglio usare di quello stile, che credo più alle medesime opportuno. Avrebbe finalmente l' editore lette in S. Basilio tutte le frodi, con cui i nemici della verità procurano di trarre gli incauti nell' abisso dell' errore. Di così preziosi lumi, che ci appresta il S. Dottore, è ben dovere, che ne facciamo buon uso. Si

ador-

Si adorni pure a dovizia , e si ricuopra un giumento , quanto si voglia , degli ornamenti di generoso destriero ; sebbene se ne stia in silenzio , pure qualunque mediocre cavallerizzo ne sa riconoscere sotto quelle mendicate vesti il misero soggetto , che le porta sgarbatamente in trionfo : che se ei alzi un poco la voce ; non v' ha un uomo il più stupido , che subito non derida il mascherato onagro trionfante. Per simile maniera accade al turpeo errore, ricoperto ne' libri colle false insegne del vero . Lo scrittore di esso o avvedutamente , o ignorantemente si ponga alla difesa della falsità , l' effetto è sempre lo stesso ; siccome la verità è sempre simile a se stessa , ed ha sempre il diritto di mostrare la sua bella fronte , libera dai sozzi inganni dell' errore. Quindi , siccome ho scritto più volte , non curo punto di manifestare il nome , e di penetrare le intenzioni di chi protegge una erronea opinione : confuto la falsità , tal quale la trovo scritta . Le intenzioni degli Scrittori saranno giudicate da quello , che *scrutatur renes , & corda* .

§. II.

L' autore della prefazione , e delle note a quel Parere , siccome pure lo scrittore , chiunque sia del Parere istesso , toltone qualche argomento municipale , non recano in campo se non ragioni da me , o dall' Iturriaga espressamente , ed almeno implicitamente confutate sino all' ultima distruzzione. L' autore della prefazione mostra di sapere , che il Cuccagni , il Diodati , i Giornalisti Ecclesiastici di Roma hanno difesa l' autorità ecclesiastica sugl' impedimenti matrimoniali ; ma per appigliarmi alla più mite interpretazione , ei non ne ha letta una parola . Non veggo mai fatta da lui (e così nemeno dall' autore del Parere) la più leggiera menzione degli

argomenti da noi recati in prova della dommatica verità, ne veggo punto toccate le risposte già date alle difficoltà degli avversarj. Adunque il suddetto autore di nuovo pretende di portare al tribunale dei dotti la stessa causa, senza farsi alcun carico delle ragioni contrarie. Ma questo tribunale de' dotti, che deve giudicare del merito della causa dal peso ben equilibrato delle ragioni pro e contro, che farà della scrittura, e dei sommarj di questi nuovi Avvocati? Risponderà loro credo io, un *iterum proponatur, & respondeatur argumentis adversariorum*. Non solo nulla han fatto di questo; ma hanno trascritto dal Nesti, Tamburini, da un finto Venerabile &c. le meschine loro ragioni metafisiche, ma inoltre l' editore del Parere ha vergognosamente riprodotti in suo favore autori, che gli sono tanto contrarj, quanto lo è il sì al nò. Onde oppresso da tanta fatica, non ha avuta più lena da vedere le risposte a tali scrittori, e a tali argomenti.

§. III.

Incominci adunque l' editore a leggere almeno i primi capi del mio libro, *Defensio canonum Tridentinorum &c. adversus Launojum, Tamburinium, Nestium, aliosque*; e le prime proposizioni della *Seconda Difesa de' Canoni Trentini*, contro alcuni scrittori Lombardi, e Toscani ancora. Quindi legga la prop. IX. di questa seconda operetta, in cui troverà stritolato il suo achilleo argomento, il suo da lui chiamato *principio innegabile* proposto alla pag. 111., ed ivi ritroverà anche la risposta all' incauto Launojo, che il primo objettò la difficoltà della conversione de' Sovrani Gentili, se vedessero essere nel Sacerdozio cristiano la potestà degli impedimenti matrimoniali; difficoltà da lui ora rifritta nella sua prefazione. Vegga ancora il giornale Ecclesiastico di Roma

dei

dei 2. Maggio di quest' anno, da cui rileverà lo scandalo troppo ragionevole, che ne verrebbe ai Luterani, se vedessero priva la Chiesa di una tale potestà.

§ IV.

Veniamo agli scrittori, che ei ci oppone in questa prefazione. Il primo è Cattarini objettato pag. V. autore dell' opera *de Matrimoniis clandestinis*. Vedrà la concludentissima risposta nella *Defensio Tridentinorum Canonum*, cap. X. §. II. & seqq. cioè vedrà quel Teologo a nostro favore, e riconoscerà che ei per nulla ha potuto influire nel Concilio in quest' affare. Nello stesso cap.X. §. VI. e segg. ritroverà anche Pietro Soto, da lui recato a sua difesa, che nel suo libro *Assertio catholica*, scrisse: *docet igitur* CATHOLICA FIDES, *quod in conjugio, cujus ordinatio maxime ad Ecclesiæ ordinationem pertinet, multa mutari, addi vel tolli possunt per Ecclesiam &c.* e qui parla degli impedimenti dirimenti, in contraddizione alla potestà civile. Ei reca di poi Cristiano Lupo citato così *de Matrim.* 44. Io non ho potuto rinvenire questa fra le opere dell' Autore; eppure ho attentamente considerata l' ultima edizione. Sarà dunque una opera inedita, ma recondita presso l' autore, che confuto. Io ritrovo, che nella dissertazione proemiale *de Latinor. Episcop. &c. continentia* cap. X. ei scrive: *Matrimonio, quod non solum christianum Sacramentum, sed, & civilis contractus sit, dirimentia impedimenta statuere dudum* SIBI ARROGARUNT *Christiani Romanorum Augusti*. Questo bel verbo ARROGARE è pure uno di quelli, che ha usato gentilmente il primo Napoletano autore da me confutato, quando parla della Chiesa, che adopera una potestà sui Matrimonj, che essa a suo parere non ha, ne ha mai avuto. Bravo adunque il Sig. Avvocato, che reca il Lupo a suo favore; eppure doveva egli temer-

temerlo. Se ne vuole di più, vegga l'Iturriaga contro l'Avvocatino Nesti, cap. III. §. ult. Il N. Anonimo alla pag. XIV. cita parimente a suo conto Van-Espen. Io nella *Defensio Tridentinorum Canon.* cap. X. §. X. avevo dimostrato il vero sentimento cattolico di costui in questa materia, ed avevo proposto il mio pensiero sull' alterazione della di lui sentenza, fatta in una posteriore edizione da un qualche impostore. Ma nella *Nuova Difesa de' Canoni Trentini* prop. VI. §. VIII. colla scorta d' Iturriaga, ho dimostrata evidentemente l' impostura. Alla pag. VII. porta in sua difesa il Sanchez, che fu già recato dai scrittori Lombardi: io vi ho risposto nella *Seconda Difesa* prop. VI. §. IV. Ei scrisse questa: FIDE CATTOLICA *tenendum est, posse Ecclesiam impedimenta Matrimonium dirimentia statuere &c.* e ciò lo dice in contraddizione della potestà secolare, di cui egli tratta a lungo. Bravissimo Sig. editore. Leggete il restante di quel mio §. IV. e vedrete dissipata ogni nebbia; seppure ancora ne potete dubitare.

§ V.

Non dubitate, non perdo di vista il Becano Gesuita, che voi portate pagg. VI., VII. Questo è un autore, che peranco non avevo visto objettato contro la verità cattolica, che difendo. Sentiamo prima ciò, che voi ne dite. Dal suo trattato di Matrimonio voi ne ricavate questa dottrina: *Siccome un Principe infedele può regolare le leggi del Matrimonio de' suoi sudditi o fedeli, o infedeli, così puole altresì un Principe fedele, che non ha minor diritto sopra i suoi sudditi.* Il Becano non ha mai scritto, che il Principe Infedele può regolare i Matrimonj de' sudditi suoi fedeli; questa è una grazia aggiunta da voi Sig. Interprete infedele. Il Becano scrive ciò, che voi da lui trascrivete di poi: *Princeps christianus non*

non minorem habet potestatem, *quam Princeps infidelis*; *si hic potest* (segue la vostra glossa) stabilire sovranamente, ed esclusivamente impedimenti dirimenti il contratto, *potest & ille*. *Nec obstat, quod Matrimonium sit Sacramentum &c.* Lasciamo pur da parte l'arabica interpretazione, che voi ne fate del resto. Veniamo al punto. Io se non vi posso difendere dall'accusa di mala fede, almeno non v'accuserò di questo delitto. Ma il leggere sol quel breve §. di Becano, in cui credete di vedere la vostra erronea opinione, e il non passare al §. seguente vicino, almeno almeno vi sarà imputato ad ignoranza degli elementi necessarj a chi vuole ricavare il senso d'uno scrittore. E con questo grosso capitale di dottrina vi ponete voi ad impugnare una verità cattolica? Così è; se più ne aveste; minore sarebbe la vostra presunzione.

§. VI.

Vediamo, che dice Becano. Egli cap. XLIX. *de Impedim. Matrimonj*, *quæst.* 3. n. 2. scrive: *potest Princeps christianus*, *si præcise hujus potestas spectetur*, *statuere talia impedimenta*, *respectu suorum subditorum*; e per garante di questa sua opinione, sapete voi Sig. editore, chi egli cita? Bellarmino *de Matrimon.* cap. XXXII. *circa fin.* Signore avete letto a furia il Becano, e non vi siete accorto del Bellarmino, da lui citato per suo mallevodore? Affè, che siete ora in un grande imbroglio. Vi assicuro, o assicuratevi da voi stesso, che Bellarmino è ben citato da Becano. Voi in questa vostra apertura di teatro, ossia nella vostra prefazione rimproverate a me, ed agli altri, che in difesa della nostra causa abbiamo seguito Bellarmino, come un'autore venduto alla S. Sede. Come va la faccenda? Io, come voi dite, ho abbracciata l'opinione di Bellarmino, che

non

non ho mai letto per questa questione; voi pure l'abbracciate con Becano; dunque nella opinione saremo d'accordo. Eppure la mia è contradittoria alla vostra, la vostra alla mia; perciò venite in scena, e vi sforzate di confutarla. Questi sì, che sono i profondi misteri del secolo XVIII. Ma tali sono, tali debbono essere le madornali, e vergognose contraddizioni, in cui cadono, anzi precipitano rovinosi i nemici della verità, gli Avvocati dell'errore.

§. VII.

La sola verità ne può sciogliere i nodi. Dopo il brevissimo raziocinio di Becano num. 2. segue il 3. che l'impaziente editore del Parere non potè leggere: *haec tamen potestas*, scrive Becano, cioè quella de' Principi sugl' impedimenti, *IMPEDIRI POTEST A PONTIFICE, & revera impedita est, quia Pontifex reservavit sibi caussas matrimoniales . . . quia potestas sæcularis est subjecta Ecclesiasticæ . . . quia multæ leges civiles, quæ in quibusdam casibus prohibebant matrimonium, per jus canonicum correctæ sunt*. Nel seguente capo L, il medesimo scrittore confuta quei frai Luterani, e Calvinisti, che onninamente assoggettavano le cause matrimoniali a' secolari magistrati. Quindi num. 4. dice, che le cause degli impedimenti, come *partim politicæ, partim spirituales, tametsi possint aliquo modo pertinere ad magistratum politicum cum subordinatione ad magistratum ecclesiasticum; simpliciter tamen, & de facto pertinent ad ecclesiasticum. Ita Trident.* Sess. XXIV. Can. XII. *Et probatur primo ex praxi totius Ecclesiæ a Christo usque ad nostra tempora. Nam ipsemet Christus Matth.* 5. & 19. *judicavit caussam de divortio, & repudio, nec remisit ad sæcularem magistratum. Similiter fecit Apostolus* 1. Cor. 7. *quando tractabatur caussa de matrimonio inter fidelem & infidelem*; cioè, ne meno l'

Apo-

Apostolo mandò a definirsi la causa dal magistrato civile. *Idem postea fecerunt Pontifices, & concilia*. Quindi egregiamente scioglie una difficoltà di Chemnizio, seguitato dal poverello Nesti, che obiettava essere quelle di Gesù Cristo, e dell' Apostolo interpretazioni, e non commandi; poichè e Gesù Cristo e l' Apostolo parlarono in maniera di commando, e definirono ciò, che ripugnava al sistema de' magistrati politici Gentili, che l' editore riconosce per legittimi superiori in questa materia, anco de' suddetti cristiani; e finalmente Becano ripiglia la sua opinione, cioè *sæculares posse quidem ferre leges de impedimentis matrimonii, sed cum subordinatione ad Pontificem*: reca l' esempio d' una legge di Teodosio approvata dal Papa; e l' esempio similmente del Papa, che riprovò, e rivocò l' abrogazione, che di una tal legge fecero i figlj di Teodosio. Per attenermi alla più mite interpretazione dirò Signor editore, che non avete letti gli scrittori, che citate a vostro favore, quand' essi vi sono i maggiori nemici, essendo difensori della verità. Ricordatevi dell' ammonizione, che dà a simili persone uno scrittore troppo venerato da' moderni spiritosi teologi, cioè Gersone: *Pudebit forsan audaciæ allegandi ea, quæ non plene perspexeris*. L' aforismo è breve; si può imparare facilmente a memoria. Leggete la di lui *Responsio ad ad scripta de innocentia puerili*. Non vi rechi fastidio il *puerili*; questo, è il titolo d' un' opera d' un grand' uomo, come ben sapete.

§. VIII.

Prendasi ora chi vuole il piacere di consultare tutti gli altri scrittori dall' Anonimo portati in trionfo per le sua causa. L' esempio di quegli già esaminati, credo che mi dispensi da questa ulteriore fatica. Non dubito però, che fra tanti da lui citati, non-

ve

ve ne abbia alcuno sinceramente amico. Ne punto me ne maraviglio. Anch' io ne ho già confutati varj; e per meglio dire ne ho confutato uno cioè Launojo, da cui varj hanno preso in prestito le armi, con adornarle alla moderna; giacchè Launoio è un pò vecchio, è un secentista. Ho già risposto per un di più ai loro argomenti di metafisica, d' erudizione, e di grammatica ancora; che questa forma il grand' impegno de' teologi alla moda, che arrivano a provare come fa quest' Anonimo, che *Catholica fides* vuol dire dottrina contraddittoria a quella della Chiesa universale. Veggasi il §. IV. Tutti però questi scrittori gli ho ritrovati o ignoranti, o impostori nella storia di Lutero; che è il punto primario, ma estrinseco alla causa; che se essi lo vogliono intrinseco, sel prendano per tale, e veggano qui replicata la risposta nella Sez. II. §. X. e se hanno il benefico uso di ragione, veggano finalmente la causa per un cattolico affatto terminata. Mi dispiace vedere cattolici, che così o imprudentemente, o ignorantemente s' avventano contro le verità di nostra Religione santissima. Ma la verità di questa deve essere difesa, e perciò anteposta a tutto. Sarebbe ormai il tempo, che ad autori o così imprudenti, o così ignoranti, in qualsisia maniera però nemici dichiarati della verità, che non possono proteggere l' errore, se non colla falsità, col citare scrittori a loro difesa, che sono loro contraddittorj, sarebbe ormai dissi il tempo, che fosse loro chiusa eternamente la bocca da chi può efficacemente, e certissimamente ottenerlo. *Os qui mentitur, occidit animam*; reca un male gravissimo a se stesso, e lo reca alla Repubblica cristiana e civile. In qualunque ipotesi però la verità della Religione sarà sempre mai la gloriosa trionfatrice dell' errore, ed anzi che patirne dan-

no, ne ritrarrà sempre un maggior profitto. La guerra degli errori, disse S. Ilario, forma la pace alla Chiesa.

§. IX.

Non devo tralasciare di riflettere ancora alla inetta obiezione, che fa l' editore del Parere, pag. XII. assegnando per epoca, e per fondamento de' pretesi errori della S. Sede le Decretali Isidoriane. Questa è una nenia puerile, che finisce di screditare coloro, che non sapendo cosa quelle contengono, le obiettano in tutte le cause dei diritti della Romana Chiesa. Mille e mille volte si è data la risposta a questa puerile canzone, non solo in generale, ma anco in particolare per la causa, che ora trattiamo. Veggasi l' Iturriaga contro l' Avvocato Nesti cap. V. e veggasi ancora la *Defensio Tridentinorum Canonum* Cap. VII. ove contro il poverello Nesti ho dimostrato persino la contraddizione aperta, in cui cadono quei che a noi objettano quelle Decretali in questa causa; segno evidente, che o non le hanno mai lette, e non ne capiscono il linguaggio latino, in cui sono scritte. Dicasi lo stesso dell' obiettata *potestà indiretta* della Chiesa in *Regum temporalia*; difficoltà da me strittolata nel medesimo libro cap. VIII.

§. X.

Finalmente pag. XII. si lagna l' editore, quasi che noi difendendo l' ottima causa della potestà Ecclesiastica sugli impedimenti Matrimoniali, recassimo una orribile e nera calunnia d' eresia contro, ei scrive, *le più celebri università cattoliche d' Europa, contro i più dotti e Santi Vescovi della Chiesa, contro i più insigni e rispettabili teologi e Canonisti*, quasi che fosse da tutta questa venerabilissima Repubblica sostenuto un errore contro un domma definito dal concilio Trentino. Signor editore gentilissimo, se questi

sti sono schiamazzi da assordire del popolaccio, non possono però intimorire chi ha la più tenue erudizione in quette materie. Sul fine del secolo IV., v' erano solo in Africa più di 400. Vescovi Donatisti; altrove poi ancora contemporaneamente Ariani, Eunomiani, Macedoniani, Novaziani ec. Scancellate la storia. Questi erano tutti buoni cattolici, come lo sono quei, che impugnano il cattolicismo. Con assai più di apparato schiamazzò il vostro antesignano, e protoprotettore Launojo. Sebbene egli avesse molta estimazione di letteratura ecclesiastica, pure più uomini grandi, fra i Francesi suoi nazionali, per nulla atterriti da simili tuoni, il confutarono valorosamente. L' impegno, in cui erasi posto di provare un errore, come il vostro, lo portò alla necessità di radunare nella sua opera *Regia in matrimonium potestas* tutte le accademie, tutti i teologi del mondo; eppure, come ci assicura il Leullier, non ne aveva uno a favore. Vedete la storiella nella mia *Defensio Canonum Tridentinorum* Cap. IX. sul fine, e capo X. sul principio. Ei si protestò da galantuomo di non seguire, se non la sentenza di S. Tommaso; ed io nel suddetto cap. IX. e poi l' Iturringa cap. II. abbiamo dimostrato, che basta saper leggere mediocremente, per vedere l' Angelico maestro avanti ai tempi del Concilio Trentino difensore della sentenza, che noi difendiamo dopo quel Concilio. Leggete il luogo indicatovi cap. X. del mio libercolo, e vedrete il restante dell' elogio Launoiano. A voi pure è avvenuta la deplorabile disgrazia di citare in vostro favore Cattarino, Pietro Soto, Sanchez, Becano, Van-Espen. Sieno pur questi e simili i vostri avvocati; affè che state bene per le feste. Non avete inoltre recato un argomento, cui non sia stato di già risposto. Se così hanno fatto, tutte quelle cattoliche uni-

università &c. che voi esaltate; meritano certamente un elogio, o piuttosto un bel epitafio.

§. XI.

Chiunque contraddice avvedutamente ad una verità cattolica, egli è, non v' ha dubbio, anticattolico; seppure non volete che debba chiamarsi Nevtoniano, chi contraddice a tutte le opinioni del grande Filosofo. Chi contrasta un verità sola del Cattolicismo, è reo di tutta la miscredenza; poichè se crede qualche altra verità cattolica, o se anco le credesse tutte fuorchè una; allora non le crede per la verità della Fede, non le crede per la divina autorità, cui sono appoggiate, e per quella divina autorità, che Gesù Cristo ha donata alla Chiesa, acciò sia infallibile nel proporle alla nostra credenza; ma le crede per autorità propria, o per qualunque altra umana autorità, egualmente soggetta ad errore. Egli è perciò evidente, che chi *deficit in uno*, *deficit in omnibus*. Ma se taluno sostenga un errore, non credendolo contrario al domma; allora è certamente in errore, ma non è vero eretico pertinace, non avendo egli la cognizione della verità, che contrasta. Bisogna in somma conoscere due generi d' eretici; cioè quei, che diconsi formali, e quei, che si appellano materiali. Che almeno di questo genere sieno tutti quei, che negano alla Chiesa, cioè alla Gerarchia ecclesiastica la potestà sugl' impedimenti matrimoniali, egli è tanto evidente quanto lo è qualunque verità. L' ho dimostrato più e più volte; e fra poco il dimostrerò ancora, non dipartendomi da quei principj, su de' quali appoggiato l' autore del Parere giudica falsamente l' opposto. Che poi fra que' contraddittori ve ne abbiano de' formali, questo è a cognizione loro, e di quello, che *scrutatur renes & corda*.

§. XII.

Così giudica degli erranti chi fa uso del buon criterio, e chi ha un pò di fraterna carità. Ma il sapere, come ognuno sá, che la Chiesa di Dio congregata in un Concilio generale ha l' infallibilità nelle sue definizioni dommatiche; il sapere, che questo dono le sarebbe inutile, se non avesse ella insieme il dono di proporre chiaramente agli intelligenti le verità, che essa definisce; il sapere che i vocaboli si usano ne' canoni dalla Chiesa nel senso ovvio, acciò appunto sieno intesi; il sapere che la Chiesa la quale usa giurisdizione, comanda, vieta. &c. e non tutto il corpo de' Fedeli alla Richeriana, ma bensì il solo ceto Gerarchico; il vedere poi fino a nostri giorni nella Chiesa perpetui monumenti dell' autorità, che esercitò ed esercita sugli impedimenti matrimoniali; finalmente il vedere, che di tanti libercoli pubblicati contro questa verità cattolica non ve n' ha uno, che risponda alla dimostrazione data dei canoni Trentini, perchè egli è impossibile il confutarla, ma solo con diverse parole, con diverse sottigliezze, con moltiplici ingiurie contro la S. Sede Apostolica Romana Madre e Maestra di tutte le Chiese si rifrigge lo stesso errore; il vedere e sapere tuttociò, e tant' altre circostanze, che lascio alla considerazione delle persone avvedute, certamente che rende degni di scusa tutti quei saggi cattolici, che almeno sospettano eresia formale ne' contraddittori di quella verità, che difendo. Ma io ripiglio, e dico di difendere la verità cattolica; non sono in obbligo di caratterizzare i contraddittori; questa è una conseguenza, che ne nasce in quel modo, che deve nascere. Non vorrei nè erranti, nè errori, che recano sempre qualche danno alla cristiana, e civile società. Perciò si ponga ora

ad

ad esame il Parere, che sotto il nome de' Teologi di Corte ci presenta il confutato editore.

SEZIONE II.

Si risponde al parere sottoscritto coi nomi de' teologi di corte di S. M. Siciliana

§. I.

SE il presente edifizio di questo teologico Parere è sostenuto dall' instabile fondamento della confutata prefazione, chi potrà mai sperarne se non una momentanea, e rovinosa sussistenza? Vero è che di tanto in tanto lo veggo attorniato da gravi colonne di lunghe annotazioni del medesimo editore; ma queste pure, anzi che fortificare l' edifizio del Parere, ne procurano col loro peso la miserabile caduta. Io crederò piuttosto un medesimo scrittore della prefazione, del Parere, e delle note, che autori del Parere quei rispettabili soggetti, che vi sono col loro nome sottoscritti. Che anzi debbo dire, di essere io stato assicurato da persona degnissima di fede, che il Teologo Regolare siavi stato sottoscritto furtivamente, per dare maggior peso al suddetto Parere.

§. II.

Questo contiene ogni genere d' argomenti di ragione canonica, civile, teologica, storica, metafisica. Io per abbondare co' miei avversarj ho già nella prima e seconda, ed anco in questa terza *Difesa de' Canoni Trentini* risposto espressamente, ed implicitamente a quasi tutti gli argomenti, che di bel nuovo fanno la loro comparsa in questo Parere. Ho dimostrato però essere solamente necessaria al cattolico in questa causa la discussione de' canoni del Concilio di Trento. Veggasi il discorso preliminare al-

la *Nuova Difesa di que' Canoni*; in cui spero di avere dette delle verità, poco o nulla avvertite negli editi corsi di Teologia, ma interessantissime alle presenti circostanze. Ho dimostrata evidente l'esistenza del domma, che difendo. Può essere talvolta tollerabile cosa l' obiettare contro questa esistenza; ma non può mai essere lecito al cattolico obiettare *ex animo* contro l' essenza del medesimo; altrimenti sarà cattolico anche l' eretico. Io adunque ora mi riporto alla soluzione già data di tutte le riprodotte difficoltà; come si potrà agevolmente riscontrare da chiunque il voglia nelle mie difese di que' canoni; e perciò credo anco di potermi risparmiare l' incomodo di registrare a ciascun argomento le risposte. Alle mie si può anco snpplire coll' opera dell' Iturriaga. Qui adunque non mi prendo altro incarico, che di difendere l' esistenza di que' canoni contro alcune poche difficoltà del Parere, in cui ve ne sono alcune affatto nuove, e le altre sono proposte in una veduta, che può sembrare diversa da quella, in cui una tale esistenza è stata da altri scrittori finora impugnata.

§. III.

Acciocchè alla confutazione non manchi il minimo carattere di verità, ecco le parole del Parere. Il Concilio di Trento *non riputò mai come dogma di nostra credenza, che l' autorità giurisdizionale intorno al contratto nuziale spetti al Sacerdozio*. Così alla pag. 53. Nella seguente poi si incomincia dal decreto, con cui il Concilio annullò i Matrimonj clandestini. Sebbene questa per se stessa non sia la parte primaria della nostra causa; pure diventa anch' essa tale per le ragioni recate nel Parere. *Fece il Concilio*, dice l' Anonimo, *questa determinazione*, di abbolirli; *ma nel farla non si valse della celeste autorità, che*

con-

contiensi nell' Apostolato. Volle far uso della pubblica, e civile potestà, che da più secoli per tolleranza de' Principi la Chiesa esercitava. Ed è probabile eziandio, che il Concilio facendo cotale determinazione, ebbe pensiere di proporla a Principi, perchè eglino comprovandola, e pubblicandola, negli stati loro, le comunicassero forza di legge. Egli è certo, che quando si deliberava (nel Concilio) *sopra l' abolizione de' Matrimonj clandestini, secondo che narra l' istesso Cardinale Pallavicini, non vi mancarono Teologi, i quali insegnarono,* (cioè pensarono e dissero) *che l' affare era civile, ed a Principi s' apparteneva: e che il Concilio tutto benchè non avesse riprovato il sentimento di costoro, nondimeno si risolse d' annullare i Matrimonj clandestini. Laonde se il Concilio esercitò un' autorità, della quale sapeva non esser fornito, non volle far legge, ma piuttosto concepirla, e invitare i Principi ad approvarla, e pubblicarla.* L' editore dà quel sostegno, che può a questo raziocinio ed anch' esso finisce con dichiararsi Teologo da Corte. Ei dice (pag. 55. num. 6.) che il Concilio non dichiarò nulli i Matrimonj clandestini, se non *che colla resistenza di sessanta voti; e che il medesimo Pallavicini, ci attesta, che il Concilio non ha mai voluto stabilire un dogma, quando i Padri erano fra loro divisi... Il Concilio adunque dichiarando nulli i Matrimonj clandestini, non ha fatto, e non ha voluto fare, che un regolamento di disciplina. Ma questi ricevono forza di legge, dalla sola approvazione sovrana.* Ecco il Teologo da Corte.

§. IV.

Abbenchè assai debole sia il sostegno dell' editore; pure togliamo prima questo ingombro dall' edifizio del Parere, e poi immantinenti passeremo a contemplare più libero l' edifizio istesso. Primieramente non

è da maravigliarsi, che l'editore, il quale non lesse in Becano (vedi sopra Sez. I. §. V.) un §. prossimo a quello da lui objettato, non abbia poi letto nella storia del Pallavicini lib. XXIII. cap. IX. num. 5., che sebbene sessanta incirca fossero i costanti contradittori al decreto de' Matrimonj clandestini, come l'editore lesse nel lib. XXII. cap. 1., pure *la susseguente approvazione del Papa, al quale tutti i Legati, e molti de' Prelati contradditori s' erano rimessi, tolse ogni dubbio*. Queste sono delicatezze d' istoria, che non si valutano nel secolo illuminato dai valenti scrittori, come lo è l'editore del Parere. Che poi non abbia voluto il Concilio fare in quel decreto, se non un regolamento di disciplina per i Matrimonj clandestini, non credo che questo sia un punto da trattenerci in disputa. Ma che poi la disciplina non abbia forza di legge, se non che dalla sola approvazione sovrana, questo è un errore tanto madornale, che la verità opposta è creduta da spregiudicati Teologi un punto di Fede cattolica. Non m' appoggio qui alle trè recenti dissertazioni sulla disciplina Ecclesiastica, e sulla di lei forza obbligatoria; benchè se le avesse lette l'autore, che in questo libercolo le ha citate, vi avrebbe trovato la intiera confutazione del suo errore. Ricorderò solo all' editore del Parere l' opera francese *de l' autorité des deux Puissances*, opera eccellente ne' principj fondamentali, che dimostra quel punto di Fede, e di cui ho già di sopra contro l' altro anonimo Scrittore Napoletano recate le proposizioni.

§. V.

Che erronea sia l' opignione, la quale alla forza secolare sottopone la disciplina ecclesiastica, sebbene si può vedere amplamente nel lodato autore Francese, pure voglio dimostrarlo in poche parole, a bene-

nefizio di chi non ha in pronto aitri ajuti per rimanerne persuaso. Il dire, che le cose di disciplina ricevono forza di legge dalla sola approvazione sovrana; è lo stesso che dire in buon italiano, che i Pastori, e Dottori dati da Dio alla Chiesa non hanno da lui ottenuta una tale autorità: è lo stesso che dire, che i Ministri del Vangelo, sono ministri della sovrana autorità; è lo stesso alla fine che dire, che i superiori Magistrati civili hanno propria autorità sulla disciplina della Religione. Il solo analizzare la proposizione corteggiana dell' autore, è un dimostrarla distruttrice della Chiesa. Poichè cosa rimarrà in questa erronea ipotesi alla Chiesa? Rimarrà forse ciò, che spetta alla Fede? Ma il dichiarare punti di Fede, il professare esternamente la medesima, sebbene sia la più concatenata conseguenza d' un domma, pure il fare tali cose, siccome esterne, sarà da costoro ridotto a punti di disciplina. Rimarrà adunque al più al cristiano la credenza interna ai dommi proposti della Chiesa; seppure la civile autorità le permetta di promulgargli; essendo questo pure un' atto esterno. Dunque alla fine la Chiesa sarà nell' interno solo dell' animo; sarà visibile quando lo voglia il supremo civile magistrato, e sarà invisibile ai comandi del medesimo. Pertanto l' autore della Chiesa, il N. S. G. C., il quale ha comandato la promulgazione della nuova alleanza da farsi a fronte di tutti gli avversarj di essa, anco con certo pericolo della vita de' suoi inviati, G. C. dissi, qual precetto avrà egli fatto? Ne ricavi la conseguenza il finto teologo di Corte; e vegga finalmente colla opinione erronea e sua, e de' suoi simili distrutta la Chiesa, contro di cui non prevaleranno nemeno le aperte porte del tartareo abisso.

§. VI.

Tolto questo ostacolo passiamo ora a contemplare l' argomento dell' autore del Parere. Che il Concilio abbia in queste materie fatto uso della pubblica e civile potestà, che da più secoli per tolleranza de' Principi della Chiesa esercitava; questa è una proposizione falsissima, ed ingiuriosissima all a Chiesa, immacolata Sposa di G. C., che anzi ingiuriosissima allo stesso divino Istitutore della Chiesa, ed all' Apostolo S. Paolo, come ho di già dimostrato (*Defensio Trident. Canon.* cap. V., & VI.) Leggasi adunque la dimostrazione; nè si venga a rifriggere gli errori già confutati, senza farsi peso delle validissime ragioni, con cui si sono abbattuti. L' obbligo d' un Teologo non può dispensarlo da questo incarico, senza dispensarlo dallo scrivere su questo punto. Quando mai si è radunato un Concilio ecumenico per fare definizioni, che non avessero tutto 'l valore, se non dalla civile potestà? La Chiesa ha avuto tanta onestà, e delicatezza di fare spontaneamente menzione delle leggi Imperatorie, quando queste erano conformi agli insegnamenti suoi, ha ne' suoi canoni lasciata espressamente intatta l' autorità de' Sovrani; e poi avrà avuto l' ardimento di promulgare, come totalmente di sua autorità, siccome ha fatto col decreto de' Matrimonj clandestini, leggi e decreti, di cui essa non aveva, che una autorità imprestata, e di cui perciò essa era affatto priva? V' è in quel decreto una sillaba, che faccia mai nascere il minimo sospetto di una tale imprestata autorità? E che facevano gli Oratori Regj, che facevano tant' altri favorevolissimi alla regia potestà presenti al Concilio? Vedevano farsi dai Padri del Concilio decreti lesivi della autorità sovrana; e taceva-

cevano; eppure il primario, od almeno uno de' primarj motivi della loro presenza al Concilio, era l'invigilare sulla indennità del potere civile. E da chi mai fu promossa la causa de' Matrimonj clandestini, se non degli Oratori Regj di Francia, e di altre nazioni? Ma, se la definizione di quest' affare dipendeva dalla civile potestà, e lo dipendeva senza contrasto; perchè ricorrere alla Chiesa, acciò ella ne facesse il decreto? Se la potestà regia non era chiara; perchè permettere, che si promulgasse il decreto senza la minima cautela, in difesa della regia autorità? Gli Oratori Regj chiesero al Concilio non solo il decreto irritante i Matrimonj clandestini; ma ancora un' altro, che annullasse i Matrimonj de' figlj di famiglia, contratti senza l' assenso de' genitori. Il primo fu dato; l' altro nò. Perchè mai? L' editore nella nota n. 6. pag. 55. disse pure, che riguardo ai clandestini, *efferbuit*, secondo il Pallavicini, *disputatio tum de Ecclesiæ potestate, tum de opportunitate illius legis*. Di quale potestà della Chiesa si disputò in Concilio? Se fosse stata la disputa della potestà civile; dunque la Chiesa non era avvezza, come scrivono i Teologi ad esercitarla per tolleranza de' Principi; giacchè di questo non vi fu la minima questione. Se la Chiesa avesse dubitato, che per una tale definizione fosse necessaria l' autorità civile; gli Oratori Regj avrebbono pure risposto, che i loro Sovrani chiedendo quei decreti dal Concilio, implicitamente, ed apertamente ancora concedevano al medesimo tutta la loro autorità, come delegata. Fu mai sentita una simile risposta in Concilio? Tutti i Regj Oratori, tutti i Vescovi, tutti i Teologi erano così storditi di non capire da se stessi questa implicita, e chiara conseguenza? Dunque la disputa fu sulla potestà ecclesiastica; se questa era tale da poter invali-

validare i Matrimonj clandestini . Ma cogli esempj anteriori persuasi i Padri , che la Chiesa godesse di una tale autorità , finalmente promulgarono il decreto ; ma al contrario la Chiesa non stimò opportuno di annullare gli altri Matrimonj de' figlj di famiglia , ne volle mai acconsentire alle richieste de' Regj Oratori , per invalidare i Matrimonj suddetti . Ne perciò i Ven. Padri udirono mai i Regj Oratori a far loro il dono della autorità civile . Questi sono pure monumenti aperti nella storia del Concilio a chiunque sappia leggere la lingua italiana , o latina .

§. VII.

Con un sì ricco fondo di scienza procura di poi l' autore del Parere di vestirsi da Teologo di Corte , si studia di trovare termini politici , ma assai ridicoli per salvare la riputazione de' Padri del Concilio . *E' probabile eziandio* , ei scrive , *che il Concilio facendo cotale determinazione*, *ebbe pensiere di proporla a Principi*, *perchè eglino comprovandola* , *e pubblicandola negli stati loro*, *le comunicassero forza di legge* . Lasciamo da parte quel *probabile* ; giacchè nemeno l' autore sapevane il senso . Non solo è probabile , ma è già stato da me pocanzi dimostrato ad evidenza il contrario . Si goda egli adunque quel suo probabilismo , che sta in contraddizione colla verità . Furono i Principi , che supplicarono il Concilio di far il decreto irritante que' Matrimonj . Se avevano essi l' autorità di dare forza di legge ad un tale decreto , e forza tale che non aveva per se stesso ; dunque era inutile la loro richiesta . Se i Ven. Padri ebbero pensiero di proporlo ai Principi per procurarne tutta la forza ; dunque non avendo essi espressa mai questa loro intenzione nè nelle Sessioni , nè nel decreto istesso , non seppero i poverelli spiegarla nè in italiano , nè in latino linguaggio . Eppure

pure due lingue tanto ben coltivate in quel secolo da que' Padri, e da que' Teologi, che intervennero al Concilio: e gli Oratori Regj furono così scimuniti di lasciar passare e Sessioni, e decreti senza la minima cautela difensiva della regia autorità. La vocazione di Teologo di Corte non è certamente per l'autore di questo Parere. Che la disciplina della Chiesa dipenda dall'autorità sovrana è proposizione scandolosa fino ai Luterani. Veggasi il §. IV. di questa Sezione.

§. VIII.

Che poi nelle dispute su i Matrimonj clandestini qualche Teologo dicesse, essere questo un affare di potestà civile, e che il Concilio per nulla computasse questa difficoltà, ciò è un grandissimo onore alla difficoltà medesima. Non se ne presero alcun pensiero i Ministri, e fautori Regj; tant' era gagliarda la difficoltà. Eppure i Venerabili Padri più e più volte riandarono le difficoltà, che loro sembravano in tale materia interessanti. E quì stiamo male a politica, e peggio assai a logica. Falso in prima, che il Concilio non riprovasse quella difficoltà; che anzi dopo avere a lungo esaminato, se la Chiesa aveva una tale autorità, finalmente convennero nel sì i Ven. Padri, e si risolsero di formarne il decreto. Falsa adunque, e temeraria è la conseguenza: *laonde se il Concilio esercitò un' autorità, della quale sapeva di non essere fornito &c.* Uno, o due Teologi promossero la difficoltà dell' autorità civile; dunque per l'autore del Parere, fu questa un' opinione universale del Concilio. Il Concilio non la riprovò; dunque l'addottò. L'autore, o l'editore del Parere sapevano pure almeno in genere, che v'erano molte difficoltà nel Iturriaga, nel Diodati, nel Giornale Ecclesiastico di Roma; non v'hanno essi risposto; dunque non le hanno riprovate; dunque le hanno addottate. *Mentita*

tita est iniquitas sibi. E che: ha forse il Concilio risposto sempre alle migliaja di difficoltà, di pensamenti, di opinioni, che si pronunziarono da varj Padri, e Teologi? Il non riprovare espresamente, è forse un approvare? Il solo tacere, ed il fare insieme il decreto contrario ad una difficoltà promossa, non è egli un riprovarla? Ed il riprovarla così dopo averla sentita, è effetto di scienza, e di prudenza; che il riprovare senza vedere è un effetto di somma temerità, è un dimostrare il massimo attaccamento all' errore. Una semplice riprovazione d' un Concilio ecumenico, è una infallibile condanna della falsità. Ma come abbiamo detto pocanzi, il Concilio esaminò primieramente il punto della sua autorità su questa materia, e ne convenne nella pluralità de' voti. Legga l' autore un po meglio la storia del Concilio; e lasci le politiche, e ridicole interpretazioni; *non volle* (il Concilio) *far legge, ma piuttosto concepirla* (bel ritrovato politico!) *ed invitare i Principi ad approvarla, e pubblicarla*, cioè invitargli senza alcuno invito.

§. IX.

Ma sinora certamente hanno scherzato (alquanto importunamente) e l' autore, e l' editore del Parere! Ora vengono al massiccio dei canoni III., e IV. della Sess. XXIV. Si incomincia al solito con una verità manifesta, e poi o per politica, o per ignoranza della storia se ne ricava una conseguenza falsa tanto, quanto è vera la premessa. Tutti adunque da prima confessano, che tali canoni sono contro Lutero, che diceva, proseguono pag. 56., che il *Matrimonio debba regolarsi soltanto colle leggi divine, e che le leggi umane, le quali a nozze impongono impedimenti, sieno ingiuste, e violenti*. Così doveva dire un' Ecclesiastico, che o pensava di prender moglie, o se l' ave-

l'aveva già presa. Quindi viene il raziocinio pag. 57. *Per ribattere quest' errore il Concilio ne' Canoni 3., e 4. determinò con anatema, che nella Chiesa v' è un autorità legislativa per regolare i Matrimonj, e che da quell' autorità legittimamente si dettavano leggi, che dichiarano abili, o inabili le persone a contrar nozze; e si dispensa alle leggi secondo che l' interesse della società cristiana esige. Definì dunque il Concilio, che il Matrimonio, ossia il contratto nuziale non solo abbia dipendenza dalle leggi naturali, e divine; ma dagli stabilimenti umani eziandio, poichè interessa e l' ordine naturale, e l' ordine politico. E poichè non si disputava coi riformatori del soggetto, cui convenga l' autorità legislativa per regolare i Matrimonj, il Concilio non dichiarò, se questa autorità fosse del Sacerdozio, o dell' Impero.* Qui fermiamoci un poco; giacchè lo stesso ancora dice l' editore del Parere, e giacchè le altre riflessioni di costui, e dell' autore del Parere si potranno recare di poi.

§. X.

I canoni adunque III., e IV. della Sess. XXIV. sono contro Lutero. Il concedo. Ma Lutero negò qualunque umana potestà sugli impedimenti matrimoniali; è falso, falsissimo. Chi ha lette le opere di Lutero con attenzione vi trova negata la potestà della Chiesa di porre tali impedimenti, e vi trova di più negata solo questa potestà, senza asserirne altra. Dunque i canoni Trentini hanno definita la potestà della Chiesa su quegli impedimenti. Chi crede il contrario, non ha mai lette le opere di Lutero; è poco; non ha letto nemeno le operette di chi ha dimostrato il vero sentimento di quell' eresiarca. Quì adunque, giacchè si tratta *de summa re*, ridiciamo in conciso, ciò che si è da noi dimostrato *ex professo* nelle difese de' canoni Trentini. Lutero nel suo libro

libro *de Captivitate Babylonica*, col quale titolo ei voleva ingiuriare la Chiesa legislatrice, di cui non poteva egli sentire il peso, in quel libro, dicemmo, riprova da pazzo, e rigetta da empio *leges humanas*, *leges hominum*, che avevano stabiliti impedimenti al Matrimonio, più di quei che furono immediatamente da Dio istesso promulgati nel Levitico. Le chiama, è verissimo, *leges hominum*, *leges humanas* in contraddizione a quelle divine della Scrittura, ma le appellava così ancora in disprezzo di chi le aveva stabilite. Ma quando egli contemporaneamente nomina gli autori di tali leggi, non nomina se non che i Papi, e la Chiesa, col suo vocabolario da furibondo, adoperato quasi lo stesso di poi da suoi moderni fautori; mai egli fa menzione de' Principi secolari, sempre rimbrotta contro la Chiesa, e contro i di lei Ministri, che più non riconosceva come Ministri di Dio, la di cui Chiesa aveva egli sacrilegamente abbandonato; ma per disprezzo li chiama sempre uomini, per tacere degli altri vocaboli d' inferno usati da quell' infuriato apostata. Che tale sia il senso di quelle formole usate da Lutero lo può vedere chiunque abbia la pazienza, che ho avuto io, di leggere il di lui libro citato *de Captivitate Babylonica*, ovvero con minore fatica, e perdita di tempo il cap. II. §. V. e segg. del mio libro: *Defensio Canonum Tridentinorum &c. adversus Tamburinium, Nestium &c.* Il medesimo Eresiarca nella stessa opera condanna un certo libretto intitolato *Summa Angelica*, perchè in esso, a comodo de' Confessori, erano descritti gl' impedimenti matrimoniali, stabiliti dall' ecclesiastica autorità, e di bel nuovo se la piglia contro le leggi dei Vicarj di Gesù Cristo, dei successori di S. Pietro. Dunque non v' ha dubbio, che Lutero non abbia espressamente ripro-

riprovate le leggi fatte dalla ecclesiastica Gerarchia sugli matrimoniali impedimenti.

§. XI.

Che poi egli abbia empiamente condannato solo queste leggi ecclesiastiche, senza fare alcuna menzione delle civili, è ora da dimostrarsi con eguale certezza ed evidenza. Lutero benchè ecclesiastico, pure, come si notò di sopra, o pensava di prendere moglie, o l' aveva già presa. Allora erano come lo sono sempre state, e sempre lo saranno, veglianti le leggi ecclesiastiche sugli impedimenti del Matrimonio; ne alcuno aveva avuto il giracapo di provare, che una tale autorità non fosse propria della Chiesa, ma bensì de' civili magistrati. Era tanto certa la verità dommatica, la quale io difendo, e sempre difenderò, che nemeno Lutero sospettò mai di potestà ecclesiastica precaria o ususpata, come ora hanno l' audacia di asserirla alcuni traviati cattolici. Alcuni di questi per conseguenza hanno avuta la temerità anticattolica di consigliare i Principi, di scongiurargli, acciò la tolgano affatto alla Chiesa, poichè sono col nome di cattolici nel reo impegno di contrastare quanto loro viene in mente contro l' Apostolica Romana Sede. Lutero, che vomitava fiamme d' inferno, dichiaratissimo e furibondo nemico della Chiesa, e della di lei prima Sede l' Apostolica Romana, non seppe mai trovare questa tortuosa via di dare ai civili magistrati una tale autorità. Il confessano e l' editore, e l' autore del Parere insieme col Tamburini, che non si disputò di ciò nel Concilio di Trento; eppure altre ve ne furono delle questioni sulla potestà civile. Dunque solo la ecclesiastica fu negata da Lutero, senza far menzione della secolare.

§. XII.

§. XII.

La dimostrazione non termina qui. Gesù Cristo che ha promessa alla sua Chiesa una perpetua assistenza, ha voluto ancora, che a gloria della verità sia questa manifestata da suoi nemici, che questi apprestino le armi in sua difesa. Qui ridico ciò che dissi nella *Nuova Difesa de' Canoni Trentini* &c. 1788. prop. II. §. V. Lutero nel suo libercolo (che sta nel tomo II. delle sue opere) intitolato: *Responsio ad articulos, quos magistri nostri ex Babylonica* (cioè dal libro *de captivitate Babylonica*) *excerpserunt*, quali maestri poi egli chiama *Collectores*, porta le loro critiche riflessioni su quel libro, e vi da brevissime risposte. Que' Collettori adunque dicevano, essere da riprovarsi la seguente proposizione di Lutero: ***nullo impedimento probiberi matrimonium, aut contractum dissolvi, præter quam primo affinitatis, ac secundo consanguinitatis gradu &c.*** Lutero rispose; ***hoc dixi quoad præceptum Dei, licet Papa aliud ordinet***; non disse *licet Princeps* &c. Questa si è l' interpretazione affermativa di Lutero; se potremo recare anco la negativa, avremo la geometrica dimostrazione; ed eccola. Que' Collettori biasimarono quest' altra proposizone dell' Eresiarca: ***Christianis nihil ullo jure posse imponi legum sive ab Angelis, sive ab homine, nisi quantum velint***; e ciò relativamente agli impedimenti matrimoniali. Lutero rispose: ***HOC NON DE CIVILIBUS LEGIBUS, SED DE ECCLESIASTICIS DIXI***. E' possibile un interprete più legittimo, una interpretazione più chiara? Ecco adunque cosa intendeva Lutero, quando ei riprovava *leges humanas*, *leges hominum* sul Matrimonio. Non è ne da Teologo, ne da critico scrittore, il contentarsi d' un testo isolato di **Lutero**, recato prima da Launojo (che degli

degli altri ancora non trascriveva, se non ciò che faceva al suo impegno), e poi ricopiato da tutti i di lui amanuensi, Tamburini, Nesti &c. Bisogna prima il criterio di sospettare, e poi di cercare, e d' intendere gli autori, avanti di sputare sentenze, massime contro certe verità, che hanno il lungo, anzi l' eterno possesso, solo proprio della verità.

§. XIII.

Buon per me, che i due scrittori Napoletani convengono in una verità, riconosciuta ancora da altri loro simili; cioè che su d'una materia identica non possano agire due supreme diverse potestà indipendenti. Adunque avendo io dimostrata per dommatica l'autorità propria della Gerarchia ecclesiastica sugli impedimenti matrimoniali; ne viene di conseguenza necessaria, amo per confessione degli avversarj, che una tale potestà è affatto privativa della medesima Gerarchia. Di ciò ne ho formata già e dimostrata una proposizione, che è l'ultima della mia *Nuova Difesa de' Canoni Trentini* ec. Che poi una tale autorità della Gerarchia ecclesiastica sia di diritto del Primate della Chiesa universale; è stato già dimostrato dall' autore delle *storte idee raddirizzate*, e da Giornalisti Ecclesiastici di Roma li 11. Maggio di quest' anno 1789., e nella dissertazione aggiunta alla *Defensio Tridentinorum Canonum &c.*

§. XIV.

Dopo questa dimostrazione sen cadono da se stesse tutte le altre ingegnose riflessioni dell'autore, e dell'editore del Parere. Ma per abbondare con essi loro, sentiamone il saggio. Dopo il discorso dell' autor del Parere, da noi trascritto §. IX. segue immediatamente questa graziosissima riflessione pag. 58. *Sebbene si fosse detto* (cioè sia stato scritto) in que' Canoni Trentini, *Ecclesiam posse constituere impedi-*

 men-

menta matrimonium dirimentia, aut in iis dispensare; *devesi questa parte de' due canoni tenere in conto, che non corrisponda all' intenzione del Concilio, e come tale, che non faccia parte della definizione. E' massima de' Teologi, che ne' decreti dogmatici soltanto quella parte alla fede s' appartiene, cui principalmente mirò la podestà ecclesiastica, e non già l' altra, che non fu nella di lei principale intenzione.* E quì si rammenta la celebre risposta di Nicolò I. *ad Bulgaros* sul Battesimo. Anche il torbido Bresciano Tamburini, e 'l miserello Pistojese Nesti recarono questa massima teologica, e così la recano tutti quei che hanno imparato a memoria il nome delle Decretali Isidoriane, la potestà indiretta &c. cose che alla fine vengono a noja di qualunque misero teologo.

§. XV.

Almeno il Nesti, ed il Tamburini non hanno replicato alla mia lunga risposta loro data su questo punto nella mia *Defensio Canonum Trident.* cap. III. dal §. VII. sino al §. XIV. e col loro silenzio almeno fanno onore, o non fanno disturbo alla verità. A Napoli si sà il nome di Pietro Deodati, e non più; e si ha il corraggio di scrivere su questa materia, senza leggerne le opere. O sono dimostrative della verità; e s' aquietino questi scrittori: o non lo sono; e si dimostri l' errore de' suoi argomenti. Ma nò; dal silenzio stesso de' primi contraddittori hanno già capito, che non v'è, ne mai vi sarà una ragionevole risposta: basta difendere l' errore, per avere ragione di scrivere alla cieca, come cieco è l' errore istesso. Rimetto adunque l' autore del Parere a quelle risposte; e quì solo dirò qualche cosa particolare, meritata da quella ingegnosa riflessione. Il primo di que' due canoni, cioè il III. della sess. XXIV. è questo: *Si quis dixerit, eos tantum consanguinitatis, &* *affi-*

affininitatis gradus, qui Levitico exprimuntur, posse impedire matrimonium contrahendum & dirimere contractum; nec posse Ecclesiam in non nullis illorum dispensare, aut constituere ut plures impediant; anathema sit. L' una e l' altra parte del canone, *ex demonstratis*, è materia di Lutero; dunque è tutta principale nella intenzione del Concilio. Il canone IV. è questo; *Si quis dixerit, Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse; anathema sit*. Qui v' è una parte sola: *Ecclesiam non potuisse*. Tolta questa, è tolto tutto il canone; dunque tutto il canone è fuori della principale intenzione del Concilio. Così si tratta da moderni pseudoteologi una numerosa rispettabilissima assemblea di Vescovi dottissimi, e così si tratta in una parola la Chiesa *in Spiritu S.* congregata, e definiente dommi col dono superno della infallibilità. Il Concilio assolutamente parlando, e massime in questa materia, per essere chiaramente inteso non abbisogna della istoria, benchè veritiera di Pallavicini (leggansi i primi capi e proposizioni delle mie difese di que' canoni) molto meno poi abbisogna di sognata storia d' altri scrittori. Con tali sogni si possono agevolmente rovesciare tutti i canoni dommatici di qualunque ecumenico Concilio; e così rovesciare quel fortissimo edifizio divino, contro di cui *non prævalebunt portæ inferi*. Il Concilio col suo proemio a quei canoni ha data quella maggior luce, che si poteva bramare per l' intelligenza de' medesimi; sebbene anche senza quel proemio non vi sarebbe in essi oscurità alcuna, per chi non fa pasto delle tenebre e dell' errore.

§. XVI.

Le altre riflessioni dell' autore e dell' editore del Parere, sono parimente trascritte da Tamburini, e

Nesti. Si veggano adunque le risposte, che loro hò dato con molta pazienza. Basta dare una leggiera occhiata all' indice de' capi, proposizioni, e paragrafi, per ritrovarvi subito ciò, che uno possa bramare. Si vedrà ivi dimostrato, che il nome di Chiesa non ha altro senso, che di Gerarchia ecclesiastica, e che è un errore puerile l' asserire o il dubitare, se la Chiesa, che fa canoni dommatici, perciò appoggiata alla Scrittura ed alla Tradizione ecclesiastica, abbia definita la sua per autorità *precaria*, cioè avuta in prestito dalla civile potestà. Appunto *ex demonstratis* era la questione, se la Chiesa avesse autorità negatale da Lutero; questi mai sognò in lei autorità precaria; quando si tratta dell' autorità assoluta d' un soggetto, secondo il sentimento universale s' intende di autorità propria. Adesso solo s' ha da cambiare da questi pseudo-teologi il vocabolario, ed il senso commune, per fare sì, che la Chiesa definisca dommi, non più in virtù della Scrittura, e della Tradizione ecclesiastica dottrinale, ma in virtù di storia civile, per cui non v' è ne meno a loro giudizio il dono della infallibilità, come di cosa di puro fatto umano. In questi abbissi precipita, chi fa guerra alla cattolica verità: guerra la più meschina, la più umiliante; perchè congiunta colla certezza infallibile della perdita totale. *Portæ inferi non prævalebunt*.

§. XVII.

Sono parimente sciolte in questa operetta contro l' autore *del Diritto libero del Sovrano, sul Matrimonio* gli altri argomenti proposti pag. 62., e pag. 65. e segg. dall' autore del Parere. Ho già dimostrato, Parte I. che l' attuale contratto del Matrimonio è inseparabile dal Sacramento; che sebbene dato, e non concesso, che vi possa frai Cristiani essere Matrimonio valido, senza essere Sacramento; pure tale Ma-
tri-

trimonio sarebbe egualmente soggetto alla potestà ecclesiastica, come lo è il Matrimonio Sacramento. *Nella Chiesa del vecchio Testamento* ei scrive pag. 65. *le nozze furono valide, sebbene non fossero fornite della qualità di Sacramento*. Non fu Sacramento, come quello della nuova legge, che conferisce la grazia *ex opere operato*: fu però Sacramento, per essere sin d'allora simbolo dell' unione futura di Cristo colla Chiesa; e fù ciò *ab initio* un contratto indissolubile, per essere in tal maniera Sacramento, come scrisse S. Agostino. E così parimente i Luterani, siccome anco il loro Eresiarca, riconoscono nel Matrimonio il sacro simbolo dell' unione di Cristo colla Chiesa, e perciò, come assicura Boemero, le cause matrimoniali sono di giurisdizione del loro ceto ecclesiastico, chiamato Concistoro. Non diamo adunque noi cattolici un troppo grave scandalo anco ai Luterani in questo punto d' autorità ecclesiastica. Sul principio del loro furore contro la cattolica R. Chiesa varj fra essi rivocarono co' loro scritti le cause matrimoniali al foro civile; ma calmati alquanto di furore, sebbene non vogliano confessare il Matrimonio per uno de sette Sacramenti della nuova alleanza, pure il considerano sacro, e soggetto allà loro potestà ecclesiastica. Abbia dunque il cattolico alla venerabile sua Madre la S. Chiesa quel rispetto, che deve, renda le dovute grazie a Dio d' esserne figlio, e sfugga i troppo vergognosi rimproveri del Luterano istesso. Anche l' autore delle annotazioni, che con diverse parole ridice pag. 67. ciò che disse lo scrittore del testo, vegga i luoghi sopracitati delle difese de' Canoni Trentini; se pure è avvezzo a bramare la verità.

§. XVIII.

Rimangono da sciogliersi due difficoltà, una dell' autore delle note, l'altra dello scrittore del Parere; giacchè sembrano in apparenza alquanto interessanti. Quegli scrive pag. 91. *L' Imperatore Costantino aveva dato a Vescovi la potestà di concedere la libertà agli schiavi; ed una folla di canoni posteriori* (si tratta di piazza) *hanno fatti regolamenti su questo oggetto. Questo potere divenne egli perciò spirituale, o veramente può egli appartenere alla giurisdizione naturale ed essenziale della Chiesa? I Concilii hanno fatti de' stabilimenti su la dote delle femine, su lo stato de' figlj, su le donazioni fra conjugi: hanno essi perciò spiritualizzati questi oggetti puramente politici? La legge della legittimazione* per subsequens Matrimonium *sarà ella divenuta una legge ecclesiastica, perchè si trova nel diritto canonico?* Bravissimo il Signor annotatore. Vedrà egli, che ho lette le sue erudite fatiche, sebbene queste sieno collocate assai lontano dal trattato dell' autore del Parere sui canoni di Trento. Vedrà anche fra poco un meritato elogio ad una sua ingenua confessione sul buon regolamento della Chiesa.

§. XIX.

Ei mi permetta, che io risponda con ordine retrogrado. Se la Chiesa dichiara alcuni legittimi, altri illegittimi, per nulla attacca l' autorità della Repubblica. Li dichiara tali per relazione allo stato ecclesiastico, e non al civile. Chi deve ascendere agli ordini sacri, o essere ammesso a qualunque ceto religioso è ben dovere, che non abbia una macchia, che disonori quella società. La Chiesa adunque fa tali dichiarazioni per gli oggetti, che sono di sua giurisdizione. Se torna a conto alla Repub-

pubblica il riconoscere, riguardo alla società civile, per legittimi, quei che sono dalla Chiesa, riguardo alla società religiosa, dichiarati illegittimi, essa ne è in piena libertà; ma libertà di cui non si prevalerà mai di buon grado; siccome la Chiesa istessa, non userà mai, senza una estrema necessità, della facoltà di impiegare in ufficio religioso, chi vede dichiarato illegittimo soltanto dalla potestà civile. Potrei per questo e per gli altri esempj recare lunghe e diverse risposte ben concludenti; ma questo non è il luogo da spargere erudizione. Rispondo adunque quanto basta a sciogliere l' argomento, che non ha altra forza, che di comparazione, argomento perciò che non è fondamentale, non è essenziale alla nostra causa. Per la legittimazione fatta dalla Chiesa, che riguarda gli effetti religiosi, la risposta data è evidente. Alla legittimazione poi, che riguardi l' eredità, e perciò anco al secondo esempio obiettato dall' avversario, rispondo che la Chiesa universale nel Concilio Lateranense III. part. XXXIII. cap. IV. ha riconosciuta la civile autorità: *Nos attendentes*, disse ivi il Romano Pontefice, *quod ad Regem pertineat, non ad ecclesiasticam auctoritatem de talibus possessionibus* (di eredità) *judicare* &c. Ma lo stesso Concilio, che conosceva i limiti delle due potestà, perchè interprete legittimo dell' ecclesiastica, definì part. XLV. cap. VII. per i Matrimonj de' servi in questa guisa: *juxta verbum Apostoli, Christo Jesu nec liber, nec servus est, qui Sacramentis ecclesiasticis sit amovendus. Ita quoque inter servos matrimonia nullatenus debent prohiberi; & si dominis invitis & contradicentibus contracta fuerint; nulla ratione propter hoc sunt ecclesiastico jure dissolvenda: debita tamen & consueta servitia non ex hoc minus sunt propriis dominis exhibenda*. Ecco come la Chiesa interpreta il

il jus naturale divino; e come prudentemente distingue i diritti, e le obbligazioni. Un concilio parimente generale, il Trentino ha fatto i canoni per la potestà della Chiesa sui matrimonj. Finalmente i servi della Chiesa erano servi donati dai legittimi padroni alla Chiesa; dunque questa ne entrava in possesso. Tutti questi tre esempj obiettati dall' autore sono esempj di canoni disciplinari, che prescrivono ciò che si deve fare, e si deve omettere; i canoni Trentini, di cui ragioniamo, sono dommatici, che definiscono la dottrina della Chiesa, che si deve credere per infallibile, condannando gli errori contradittorj, che si debbono rigettare per anticattolici. Pertanto la logica scioglie l' obiettata comparazione; perchè o non sono ecumenici, o non sono dommatici i canoni, che l' autore delle annotazioni ci oppone; e perchè la Chiesa universale sa infallibilmente distinguere ciò che spetta alla sua ed all' altrui potestà. Legga il discorso preliminare alla seconda Difesa de' Canoni Trentini, ed il preliminare a questo volume.

§. XX.

Sentiamo l' ultimo argomento dell' autore del Parere. Nel Concordato, che la felice memoria di Benedetto XIV. fece l' anno 1741. con S. M. di Spagna, come Re di Napoli, siccome riferisce l' autore p. 45. e p. 47. si legge, che *spetteranno a soli Giudici Ecclesiastici le cause matrimoniali, nelle quali si tratti sopra la validità, o invalidità sì del Matrimonio, come degli sponsali. Osservando*, prosiegue l' Autore, *che se la dipendenza delle cause matrimoniali da giudici ecclesiastici fu un soggetto di Concordato, non deve credersi un dogma di fede, perchè le materie di fede essendo immutabili, non possono sottomettersi alle convenzioni degli uomini. E gli autori del Concordato* eb-

ebbero per fermo, che la cognizione delle cause matrimoniali era affare non dogmatico; perciocchè nel principio del capo sesto espressamente affermarono, che dal trattato doveansi escludere le cose di fede.

§. XXI.

L'argomento è nuovo di zecca, ed è tale da arrestare qualunque persona digiuna di teologiche cognizioni; non si richiede però gran profondità di dottrina per iscioglierlo onninamente. Osservo primieramente, che se l'autore del Parere pretende di sottrarre dal domma la dottrina del Concilio sulle cause matrimoniali per ridurla a punto di disciplina, e secondo i suoi principj, non dare a lei forza se non coll'autorità del Sovrano laico; cadrà egli nell'errore anticattolico, di cui abbiamo già indicata la confutazione al §. VIII. del discorso preliminare; ed al §. V. di questa Sez. II. Osservo di poi, che il Romano Pontefice ha tenuto saldo il domma, con determinare nel Concordato, che le cause matrimoniali appartengano ai soli giudici ecclesiastici. Se ei ne avesse concessa la cognizione ai giudici secolari, allora forse vi sarebbe alcun poco da sospettare della mente del Romano Pontefice; ma avendole esso conservate ai giudici Ecclesiastici, ha conservato nel suo vigore il domma. Ne vi ha egli fatta nascere una ragionevole contraria opinione, per avere posto nel Concordato quell'articolo. Il canone dommatico del Concilio di Trento è questo: *Si quis dixerit caussas matrimoniales non spectare ad judices Ecclesiasticos, anahatema sit*. Il canone è dottrinale; il Concordato riguarda un fatto. Se Benedetto XIV. avesse posto nel Concordato il canone dottrinale, e l'avesse posto per una materia di Concordato, in questa assurda ipotesi avrebbe egli forse fatto dubitare, se una tale dottrina sia dommatica; ma nel Concordato non v'è

v' è la dottrina del Concilio; v' è solo la conseguenza pratica di quella dottrina. Nel Concordato non v' è questa espressione dottrinale: sì dirà sotto pena d'anatema, che le cause matrimoniali spettano ai giudici ecclesiastici; ma v' è quest' altra espressione di azioni: spettano ai giudici ecclesiastici le cause matrimoniali; cioè questi soli ne giudicheranno. Ogni dottrina di domma porta seco un fatto di disciplina; ma siccome è evidente, non deve confondersi il domma col fatto. Del fatto adunque è il Concordato; e perciò intatto resta il domma da credersi, che le cause matrimoniali come sacre e spirituali spettano al giudizio della Chiesa.

§. XXII.

Abbenchè non ve ne sia il bisogno, pure ne darò una prova in conferma. Il Concordato suppone una antecedente dissensione in generale, e per questa materia può supporla anco in particolare. Dall' erudito autore delle note al suddetto Concordato non ritraggo, se non che in generale v' erano delle dispute sui casi particolari di giurisdizione ecclesiastica; nè ho in pronto altri storici per intendere la ragione precisa d' un tale punto di concordia. Ma dall' autore del Parere credo si possa raccoglierne qualche cosa. Egli fa la distinzione della esistenza, e non esistenza del Matrimonio dalla validità, e invalidità del medesimo; come nel corpo del Diritto, ei dice, ordinariamente si separa la cognizione del fatto dalla cognizione del diritto. Ma siccome egli pure osserva, alcune volte s' imbrogliano tali questioni, in maniera che giudicando della non esistenza si giudica della invalidità, e viceversa giudicando dell' esistenza si forma anco il giudizio della validità del Matrimonio. V' è adunque buona ragione di credere, o di conghietturare almeno, che intanto siasi dichiarato quel punto di Concordato, acciocchè giudicando

do un magistrato civile della esistenza, o non esistenza d'un Matrimonio, non si arrogasse le cause di tal genere, in cui frammischiata fosse colla questione dell' esistenza, quella della validità; e così viceversa in quelle della non esistenza, fosse anco compresa quella dell' invalidità del nuziale contratto. Quindi è stabilito l'articolo del Concordato, che le cause di validità, e invalidità del Matrimonio appartengano privativamente solo ai giudici ecclesiastici. Laonde è chiaro, che il Concordato in questo punto è una dichiarazione prattica del canone Trentino relativa alle circostanze della dissensione. Il canone dice soltanto: *Si quis dixerit caussas Matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos, anathema sit*; ed il grande Pontefice Benedetto XIV. per togliere dalla prattica ogni questione lesiva del diritto ecclesiastico, dichiara quali sieno in prattica tali cause, nel canone dette in genere *Matrimoniali*, specificando egli le cause di validità, e invalidità di Matrimonio. E poichè per attestato del medesimo autore delle note al Concordato i civili magistrati avevano troppa opinione della loro autorità nelle cause miste; perciò lo stesso sapientissimo Pontefice aggiunse nell' articolo del Concordato le due parole, che non sono nel Canone Trentino, cioè *privativamente, ed ai soli*, cioè stabilì, che tali cause non solo spettassero ai giudici ecclesiastici, come teoricamente definito aveva il Concilio, ma che, per opporsi alle difficoltà di prattica, spettassero a quei *soli privativamente*. Spero io d'avere colto nel segno; e spero ancora, che l'autore delle note al Parere pag. 52. rinunzierà al suo *forse*, con cui ha preteso di togliere l'origine dell' articolo del Concordato. Del suo *forse* non ne reca alcun motivo. Io l' ho recato della mia opinione, che ha tutta la forza di verità.

§. XXIII.

§. XXIII.

Abbondiamo ancora di più coll' autore medesimo, e dimostriamogli gli assurdi, che ne verrebbono dalla sua interpretazione, se dovesse ammettersi per buona. Primo per non pregiudicare ai dommi di cattolica credenza; doveva forse Benedetto XIV. esporre nell' articolo del Concordato, che ei non intendeva di fare col Sovrano concordati di Fede? Questa sarebbe stata una massima ingiuria alla Maestà di un Re cattolico. Nel Concordato si trattava solo di cose di fatto; dunque quella clausola, che l' autore del Parere porta nell' argomento a suo favore, e che dà principio all' articolo I. cioè: *Oltre alle materie di Fede, ed a delitti di eresia, che non si controverte, che siano di privativa cognizione de' Vescovi*; questa clausola, dissi, dimostra, che si conveniva in generale, che le materie di Fede, e di eresia appartengono ai giudici ecclesiastici; ma dal seguito degli articoli del Concordato si scorge, che non si conveniva poi in molti casi particolari. Ovvero si può dire anco, che con quella clausola: *oltre alle materie di Fede &c.* s' intendano, come abbiamo detto di sopra, le materie teoriche di Fede; giacchè poi e in quel primo articolo, e negli altri si parla di cose prattiche della stessa Fede. Ne abbiamo una evidente conferma dall' articolo secondo, da cui ne discenderebbe un' altro gravissimo assurdo, se valesse la interpretazione suddetta dell' autore del Parere. L' articolo secondo del Concordato è questo: *la cognizione, e la punizione del delitto di poligamia parimente apparterrà alla sola potestà ecclesiastica*. Se avesse forza il sopradetto raziocinio dell' autore del Parere, ne verrebbe qui di legittima conseguenza, che non sarebbe domma di Fede, che la poligamia sia ille-

cita,

cita, e vietata dalla divina legge; eppure abbiamo il canone IV. della stessa Sess. XXIV. del Concilio di Trento in questi termini: *Si quis dixerit licere Christianis plures simul habere uxores, & hoc nulla legi divina esse prohibitum; anathema sit*. L'avere posta nel Concordato la cognizione d'un tal delitto, mostrerebbe secondo il falso assioma dell'Anonimo non essere domma, che quel delitto sia contrario alla probità, ed al jus divino. Dicasi lo stesso delle bestemmie, di cui si fa il Concordato nell'art. *6.* che spetti il giudizio delle medesime al giudice ecclesiastico; che anzi ne verrebbe di più da quell'articolo, seguendo la logica dell'autore, che le bestemmie non sieno delitto da soggiacere alla cognizione ecclesiastica, se non quando abbiano congiunto il sospetto di eresia, poichè in tale articolo è stabilito, che *ne delitti... di bestemmie, e simili, se dal processo risulterà, che il reo laico sia sospetto di eresia, dovrà il giudice laico rimetterlo al giudice ecclesiastico, ut procedat super hæresi*. Questa, e simili altre galenterie sono i bei frutti della logica dell'ingegnoso Autore.

§. XXIV.

Aggiungasi a tutto ciò, che il conone XII. sebbenn è diverso dai canoni III., e IV. pure è canone, cui fu premesso dai Venerabili Padri del Concilio un esordio di questa natura. Nel §. ult. dicono i Padri, che *impii homines hujus sæculi insanientes* contro la Tradizione universale, e costante della Chiesa di Dio insegnavano *scripto & verbo* molti errori: *Quorum* (hominum) *temeritati sancta, & universalis Synodus cupiens occurrere, insigniores prædictorum schismaticorum hæreses, & errores... exterminandos duxit, hos in ipsos hæreticos, eorumque errores decernens anathematismos*; e il XII. anatematismo è questo: Si

quis

quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos anathema sit . Se all' autore , che ha già risecata la metà del canone III., e tolto il IV. è lecito di togliere dal numero degli anatematismi contro le eresie questo canone ancora , come se il Concilio dopo l' immediata antecedente protesta , lo avesse messo per di più , sarà pure egualmente lecito a qualunque altro il sognare posto ad abbondanza inutilmente qualche altro canone , e così in breve tempo si potranno a mano salva scancellarli tutti dal primo all' ultimo . E poichè l' errore è quell' inquieto serpe , che uscito dal centro della verità , sen gira , e raggira ovunque è trasportato dal suo interno veleno contro la verità ; così per la medesima umana , e guasta ragione , per cui è partito da un canone dommatico , ne partirà ancora da tutti . *Abyssus abyssum invocat* .

§. XXV.

Voglio sperare , che gli autori dei libercoli confutati abbiano ancora nel cuore il desiderio sincero della verità . Sarà di ciò una prova , se avranno la bontà di leggere quest' operetta ; ma sarà ella una dimostrazione in contrario , se alla comparsa d' una loro confutazione rivolgeranno gli occhi altrove . Le tenebre odiano la luce ; e l' errore odia la verità . Questa , perchè salda in se stessa e lucidissima , nulla teme i gagliardi urti , e le tenebrose ombre del turpe errore , coraggiosa vi entra in mezzo , e rispingendo gli ostacoli le dissipa onninamente ; laddove l' errore , che altro più non conosce , che la orribile sua deformità , sfugge quanto può la luce , poichè agitato , e palpitante la teme per non avere in più orrendo aspetto la sua turpitudine medesima . L' altissimo Iddio della luce , in cui *tenebræ non sunt ullæ* , illumini tutte le oscurate menti , accenda tutti

ti i cuori nell'amore della verità, che è lo stesso Dio; e ci ricolmi per sua infinita benignità degli eccelsi doni del suo divino Spirito. Ne veggo già un lampo nello stesso autore delle annotazioni, di cui porgo il testo, ommettendo gli errori inseritivi per forza di sistema. Ei scrive pag. 92. e seg., che *de' tempi ne' quali la Chiesa ... è entrata nel possesso di giudicare di tutte le cause, che appartengono ad un contratto, che forma ... il soggetto di un Sacramento, io non trovo, che per parte de' Vescovi, che hanno conosciuto di questa materia con lo Spirito della Chiesa, sia nato o inconveniente, o turbamento veruno nella società: trovo anzi, che dal momento che la legislazione sul contratto nuziale è stata ... in seno della Chiesa, ella è stata più ferma, e più rispettata .... perchè la Chiesa tenace custode del deposito delle Leggi ... ne ha vieppiù assicurata ... la dovuta osservanza*. L'Anonimo adunque si astenga di consigliare all' autorità civile di vendicarsi *gli atti dell' autorità spirituale*, come lo sono quelli delle cause matrimoniali, nè perciò consigliare a Principi, come ei scrive pag. 84. *una usurpazione sacrilega, da non poter essere autorizzata da alcun lasso di tempo*. Speri invece l'Anonimo, e tenga per domma, che quell' onnipotente Signore, che ha promessa alla sua dilettissima Sposa la Chiesa cattolica il suo divino e perpetuo ajuto, siccome l' ha retta sì saggiamente per lo passato, così egualmente la reggerà per l' avvenire sino alla fine de' secoli.

IL FINE.

ERRATA			CORRIGE
pag. 16.	lin. 14.	estesiore	esteriore
17.	21.)	Part. III.	Part. II.
19.	4.)		
33.	16.	*conjugo*	*conjungo*
37.	*dopo la parola* essa,		*s' aggiunga* eccetto però il Sacramento dell' Eucaristia, di eui eravi ragione da istituirlo avanti.
59.	18.	XVI.	XVIII.
70.	20.	il suo Principe	al suo Principe
72.	I.	utili	civili
80.	I.	prolungare	promulgare

Si lasciano alla sofferenza de' leggitori altri pochi errori di ortografia, e cambiamenti di lettere.